PER

ALCUNI ZELANTI, ED INTERESSATI CITTADINI DI MARÇELLINARA

CONTRO

IL BARONE DI QUELLA TERRA;

NELLA SUPREMA GIUNTA DI CORRISPONDENZA DELLA CASSA SAGRA.

COMMESSARIO DEGNISSIMO

Il Signor D. Gaspare Vanvitelli;

Presso l' Attitante
D.Francesco Santorsola.

J. M. J.

DOpo degli ultimi tremoti avvenuti nella Calabria *Ulteriore*, si benignò la Maestà del nostro amabilissimo, e pietosissimo Sovrano, di sollevar quelle Università oppresse da' di lor Baroni; e nelle due sessioni de' 10., e degli 11. Febbrajo 1785. stabilì, di doversi da' medesimi Baroni fra due mesi esibire il titolo *de' diritti di Portolania, Pesi, Misure, ed altro*, che ritrovavansi affittati alle di lor Comunità. Come pure di tutti gli altri diritti, che essi facean per proprio *conto esercitare*, altrimenti che si abolissero. Con Real Dispaccio degli 11. Luglio 1788. non sol si confermò un tale stabilimento, ma si aggiunse, *che tanto le controversie su' diritti giurisdizionali, che tutte le altre che interessavan le Comunità, si dovessero trattare nella Suprema Giunta di Corrispondenza; ed ivi da qualunque Tribunale avocarsi; costituendosi così il centro di unità nella medesima*.

Il Baron di Marcellinara che stava angariando con infinita inumanità que' buoni, quieti, ed onesti cittadini, nello stesso modo che si è sempre praticato da' suoi maggiori, colla lusinga di mette-

re in salvo le sue usurpazioni, volle prevenir la Suprema Giunta con sua istanza, dicendo di non essere egli tenuto all'esibizion del titolo della *Bagliva*, *Portolania*, *Catapania*, *e Zecca*, avendo perdute e disperse tutte le carte sotto le rovine de' tremoti; e perciò dimandò di non esser molestato per l'esercizio delle sue giurisdizioni, ritrovandosi colli suoi maggiori nel quasi possesso di esse da circa quattrocento anni (1).

La sua prevenzione non riguardò realmente que' diritti spiegati nell'istanza, ma si bene il *preteso diritto proibitivo de' Trappeti*; giacchè multiplicate le piante degli olivi in quel vasto territorio, egli senza verun diritto vietò con prepotenza a' cittadini di macinar li di loro olivi ne' Trappeti degli altri, e di costruirsi de' Trappeti proprj; e con tal prevenzione credè anche di potere issfuggire l'esibizion del titolo dell' usurpato diritto proibitivo de' Trappeti, che non ha mai goduto legittimamente, e che ha totalmente oppressa quella cittadinanza. Da alcuni di essa però li più zelanti non si tralasciò di ricorrer nella Suprema Giunta, dimandando ordinarsi al Barone di esibire il titolo non men delle sue giurisdizioni, che del suo preteso diritto proibitivo de' Trappeti (2). E tanto ottennero con De-

(1) *Fol.* 1.
(2) *Fol.* 6.

Decreto de' 9. Giugno 1788. (1). Non curò egli a ciò adempire, onde da lor si replicò ordinarglisi con effetto l'esibizion del titolo, altrimenti lasciarsi nella libertà di poter colà costruir de' Trappeti a piacer de' medesimi (2). Con due altri Decreti, uno de' 9. Giugno 1789., e l'altro de' 2. Settembre dello stesso anno, con effetto si ordinò al Barone di esibire il richiesto titolo, altrimenti dati si sarebbero le dovute provvidenze a norma de' Reali Ordini (3).

Il Barone a ciò rispose con altra sua istanza dicendo di non poter sapere qual titolo migliore potea egli esibire dappoichè per più secoli avean li suoi maggiori goduto l'accennato diritto. Che la *Centenaria*, a tenore della grazia accordata dall' Augusto Imperatore Carlo VI. nell' anno 1720., confermata da Sua Maestà Carlo III. nell'anno 1734., bastava a chiuder la bocca a' ricorrenti. Per lo che pretese di non esser molestato a giustificar come egli esercitava il suddetto diritto proibitivo (4). Da' cittadini al contrario gli si replicò, che a tenore delle nostre leggi, e delle cose giudicate, non potea egli isfuggire dall'esibizion del titolo; e non avendolo esi-

(1) *Fol.* 7.
(2) *fol.* 19.
(3) *Fol.* 20. *e* 23.
(4) *Fol.* 24.

esibito ripeterono ordinarsi di esser lecito ad essi di costruirsi de' Trappeti proprj, e di portar liberamente li di loro olivi ad esprimer gli olj dove meglio li gradiva, senza essere astretti di servirsi di quelli del Barone (1). Sopra delle scambievoli dimande, con Decreto de' 9. Aprile 1790., si incaricò il Razionale della Suprema Giunta di riferir l'occorrente (2).
Da' cittadini susseguentemente si presentò una lunga istanza, deducendo quanto era seguito per la medesima controversia trattata precedentemente nel S. C., e nella Regia Camera della Sommaria, per cui non potea mai aver luogo la *Centenaria* opposta dal Barone. E quindi dimandarono ordinarsi al Razionale di riferire anche l'occorrente sopra il contenuto della di loro istanza (3). Il Barone presentò anche la sua; ed al supposto possesso immemorabile vi aggiunse anche il preteso titolo, dicendo che egli godea il diritto proibitivo de' Trappeti in forza di una Lettera di Ferdinando I. di Aragona de' 18. Giugno 1488.; e perciò dimandò parimente ordinarsi al Razionale di riferire altresì l'occorrente sopra il contenuto della nuova sua istanza (4). Così si or-

(1) *Fol.* 32.
(2) *Fol.* 34.
(3) *Fol.* 36. *a* 52.
(4) *Fol.* 55.

ordinò con due altri Decreti. Ed il Razionale, dopo avere inteso le parti, a 20. Gennajo 1791. diè fuori la sua relazione; in cui riferì quel che fecesi per la stessa controversia tanto nel S. C., che nella Regia Camera; rimettendo alla Suprema Giunta le dovute provvidenze di giustizia (1). Laonde per ben giudicarsi convien che essa abbia presente ciò che siegue.

DEl Feudo di Marcellinara il Barone non ha esibita la sua Concessione. Costa bensì da una fede dell' Attuario Tartaglione de' 23. Febbrajo 1733., che fu concesso dal *Serenissimo Re di Sicilia al magnifico D. Nicolò di S. Severino nell' anno* 1445., *senza che però vi fossero in essa descritti in specie li corpi de' Trappeti per la macina di olive, jus di peso, Zecca, e misura, e Catapania* (2).

Contro il Baron di Marcellinara, per l'infinite oppressioni usate a que' cittadini, nell' anno 1575. si proposero dagli stessi nel S.C. quarantadue capi di gravami. Col trentatre lagnaronsi di venire astretti dal Barone per andare a macinar li di loro grani nel suo molino, *dove si pigliava la*

(1) *Fol.* 65. *a* 116.

(2) *Fol.* 135. *Processus Universit. & homin. Terræ Marcellinariæ cum magn. Barone ejusdem Terræ &c.*

la molitura molto più grande di quella, che si corrispondea ne' molini vicini. Quindi dimandaron dichiararsi di esser lecito a' medesimi di andare a macinar dove li piacea; tanto più *che il molino del Barone non era feudale; nè andava compreso nella Concessione* (1). Ebbero essi cittadini la sorte di aver per Commessario il Consigliere Gio: Antonio Lanario; il il quale sostenendo con molto applauso anche la Cattedra del diritto feudale nella nostra Università, ben sapea quel che al Barone gli si appartenea. Col suo Decreto de' 26. Maggio dello stesso anno 1575. egli ordinò, che il Barone *se abstineat a cogendo Vassallos ad moliri faciendum in ejus molendino; salva provisione facienda, instructo processo, in eo capite, quando vassallis non interest, & volunt accedere extra territorium ad molendum ad alia molendina* (2). Il Barone non ebbe il coraggio di gravarsi contra del trascritto Decreto; sicchè questo senza veruna contraddizione ottenne la dovuta sua esecuzione (3). Ne' citati gravami nè punto nè poco si fece parola del diritto proibitivo de' Trappeti, perchè non ancora era caduto in mente al Barone di usur- par-

(1) *Fol. 8. lit. A. cit. Proc.*
(2) *Fol. 12. a t. lit. B. cit. Proc.*
(3) *Fol. 13. a 16. cit. Proc.*

parsilo. Il feudo di Marcellinara nell' anno *1603.*; cioè dopo anni ventotto de' proposti gravami, si pignorò a D. Eleonora Galluppo; e tanto da lei, che dagli eredi suoi si possedè per molto tempo. Alla Galluppo si consegnò la nota di tutti gli effetti del feudo; dove non si fece parola alcuna del preteso diritto proibitivo de' Trappeti. Nacque controversia nel S.C. tra il Barone, gli suoi creditori, e gli eredi della Galluppo circa il valore del feudo; per cui si destinò dal Tribunale il Tavolario Pietro di Apuzzo a farne l'apprezzo non men dell' istesso feudo, *che di tutti li beni stabili dedotti presso gli atti*, tanto feudali, che burgensatici del Barone. Esso Tavolario si portò in Marcellinara, e dopo di avere avvisato il Barone della sua incombenza, e dopo di aver ben anche intese appieno più persone, intelligenti dello stato di quelle rendite, ne formò l'apprezzo; ed indi a 22. Luglio *1665.* diresse la sua relazione al Consiglier Rocca Commessario della causa. Nella relazione egli minutamente descrisse la situazion della Terra di Marcellinara, la maniera come governavasi quella Università, tanto nel temporale, che nello spirituale, *la circonferenza del suo territorio in miglia dodici, incluso in esso le montagne, piani, territorj seminatorj, così della Baronal Corte di detta Terra, come de' particolari cittadini di essa, stranieri, e forastieri*. Quali territorj, soggiunse egli, *dimostravano essere fertilissimi in produrre bellissimi grani, orzi, le-*

B gu-

gumi, *vino*, OGLI BASTANTI *per vitto de' cittadini di detta Terra*, *e* CON AVANZO *di farne ritratto da fora*. Avvertì egli che vi eran *molti Casaleni diruti per li fuochi mancanti*, *quali se ne eran fuggiti in altre Terre per* LE TIRANNIE DELL' OLIM BARONE. In seguito descrisse distintamente tutti li diritti feudali, consistenti nella Mastrodattia, Bagliva, e Portolania. Tutti li corpi feudali, e *burgensatici*, colle di lor corrispondenti rendite, tanto dipendenti dal feudo, che da fuori. E non avendo ritrovato esistente verun Trappeto, nè fra le prime, nè fra le seconde egli riferì qualunque rendita perveniente dallo stesso. Nè fece parola del preteso diritto proibitivo de' Trappeti, perchè allora il solo che possedeasi dal Barone ritrovavasi distrutto da' tremoti del 1636. (1).

Non piacque a' litiganti l' apprezzo formato dal Tavolario di Apuzzo, e susseguentemente con due Decreti del S. C., il primo de' 18. Marzo 1670., ed il secondo de' 18. Giugno dell' istesso anno, si ordinò *di procedersi alla discussione delli beni sopra de' quali fu data incombenza del pegno alla quondam Dianora Galluppo nell' anno* 1603.. Apprezzandosi li stabili in due letture. In una quanto potean valutarsi nell'anno 1603.. E nell'altra quanto voleano allora. Se ne diede il carico al Tavolario Carlo Pepe; il quale coll'or-

(1) *Fol.* 274 *a* 281. *cit. proc.*

l' ordinata distinzione ne formò l' apprezzo; e a 15. Gennajo *1671.* fece la sua relazione al Consiglier Staibano. Primieramente gli riferì di avere egli eseguito il suo incarico coll' intervento di D. Michele Vargas Macciucca, Avvocato Fiscale dell' Udienza di Catanzaro, destinato dal S. C. ad intervenire nel medesimo affare; e coll' assistenza *di molte persone vecchie di detta Terra di Marcellinara, ed anche di altri dieci vecchi delle Terre convicine, ogn' uno de' quali era di anni novanta e più, atteso per essere detta Terra, e luoghi convicini di buona aere, vi sono molti li quali arrivano a cento anni; quali tutti si mostrarono prattici, ed esperti di tutti i corpi, loro confini, o territorii di detta Terra di Marcellinara, e suo distretto*. Gli riferì di più di avere eseguito la sua incombenza dopo *riconosciuto il processo, nel quale stava presentata detta incumbenza, e spiegati li corpi, che si aveano da estimarsi, delli quali anco ebbe nota distinta scritta dallo Scrivano della causa, in piedi della sua commissione*. Come pure dopo vista la relazione fatta nell' anno 1665. dal Tavolario di Apuzzo. Indi minutamente descrisse lo stato de' corpi del feudo colle rispettive rendite tanto dell' anno 1603., quanto dell' anno *1671.*.

Parlando egli delle rendite dell' anno *1603.* fra le medesime riferì: *Un Trappeto da macinare olive, descritto nell' incumbenza al numero nono, vicino la*

 Chie-

Chiesa di S. Vito , il Palazzo Baronale , via publica , ed altri fini , appare cascato per causa del tremoto molti anni sono ; ed informatomi dalli detti esperti vecchi paesani convicini , quello non potea rendere altro al Barone , che ducati cinque all' anno ; de' quali dedottine carlini dieci che ci bisognano di spesa , restano ducati quattro (1). Venendo poi a parlare delle rendite del feudo come allora ritrovavansi , soggiunse. *Al numero nono ho riferito un Trappeto da macinare olive , descritto nell' incumbenza , e mia commissione con suoi confini nella nuova rubrica , però in questo luogo riferisco , che detto Trappeto se n' è cascato per causa che nell' anno 1636. furono terremoti in detta terra di Marcellinara , ed oggi l' odierno affittatore l' ha fatto nel palazzo Baronale. E perchè in detta Terra ve ne sono altri de' particolari* , COME SEMPRE *VE* NE SONO STATI, *può rendere ducati cinque ; però deducendone la spesa che vi vuole , quali sono carlini dieci l' anno , restano duc. quattro* (2). Avverso di quest' ultima relazione non vedesi prodotto qualunque richiamo.

Secondo la fede dell' Attuario Tartaglione di sopra citata il feudo di Marcellinara fu concesso nell' anno 1445. a Nicolò di S. Severino . Dall' attua-

(1) *Fol.* 330. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 308. *a t. cit. Proc.*

tuale Barone non si è verificata la discendenza del primo acquistatore del feudo. Solamente si vede che D. Francesco Sanseverino Baron di Marcellinara nell'anno 1593., vale a dire dopo cento quarantotto anni della pretesa concessione, presentò il conto del relevio per la morte di D. Giulio Cesare suo padre; dove non fece parola veruna nè di Trappeto, nè del suo supposto diritto proibitivo. Denunziò soltanto per feudali *la Mastrodattia*, *il giardino de' celsi*, *due Molini*, *ed il terraggio in detto territorio* (1). Nell' anno 1630. D. Carlo Sanseverino presentò altresì il secondo conto del relevio per la morte di D. Francesco suo padre; dove denunziò per feudali *la Bagliva*, *la Mastrodattia*, *lo giardino de' celsi*, *li due molini*, *e li terraggi* (2). Vi aggiunse egli *la Bagliva*, che non era stata denunziata dal padre nel relevio precedente; ma non fece parola veruna nè di Trappeto, nè del suo preteso diritto proibitivo. Per la morte di D. Carlo Sanseverino non si presentò dal di lui successore nel feudo il conto formale del relevio, per cui dalla Ruota del Cedolario fu condannato a pagare il duplicato ad *instar* del relevio precedente (3).

Nell'

(1) *Fol.* 264. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 265. *cit. Proc.*
(3) *Fol.* 268. *cit. Proc.*

Nell' anno 1674. da D.Caterina Gallo madre, e tutrice di D.Carlantonio Sanseverino, per la morte di D. Francesco padre di esso D. Carlantonio, si presentò il terzo conto del relevio; dove si denunziaron per feudali *la Mastrodattia*, *la Bagliva*, *e Portolania*, *il Giardino de' celsi*, *il Molino*, perchè l' altro si disse caduto, e distrutto, *e li terraggi del territorio* (1). Vi aggiunse anche la *Bagliva*, denunziata soltanto nel solo precedente relevio, e *la Portolania*, che non ritrovavasi denunziata in nessun de' due relevj di sopra accennati; e nè anche essa D. Caterina fece parola nè di Trappeto, nè del suo preteso diritto proibitivo; perchè da' Baroni predecessori costantemente si è creduto, che non solamente essi non aveano il supposto diritto proibitivo de' Trappeti, ma che nè pure quello che da lor si possedea in Marcellinara era feudale; e perciò nel presentare il conto formale del relevio non vi compresero mai la sua rendita; reputando quel di lor Trappeto di semplice natura *burgensatica*.

Li Baroni di Marcellinara come andavano usurpando qualche diritto sopra di quella meschina cittadinanza, così di mano in mano dagli stessi si denunziava nel conto de' di lor respettivi relevj. Di sopra si è detto che nell' anno 1630. si aggiunse la

Ba-

(1) *Fol. 266. cit. Proc.*

Bagliva. Nell'anno 1674. si aggiunse parimente la *Portolania*. Nel relevio susseguente si aggiunse ancora il diritto di *Scannaggio*, *e de' pesi*, *e delle Misure*; per cui avvedutosi il Regio Fisco, con decreto spedito dal Presidente Giordano, precedente istanza fiscale, si ordinò al Barone nel 1713., *quod respectu Bajulationis*, *& Portulaniæ*, *& iuris scannagii*, *& Ponderum*, *& Mensurarum*, *citetur Magnificus D. Carolus Antonius Sanseverinus in denunciatione in dictis actis contenta*, *ad ostendendum titulum*, *& ad solvendum relevium corporum non denunciatorum*, *una cum interesse* (1). Da una tal *risulta* vedesi che sino al 1713. non ancora era caduto in mente a' Baroni di Marcellinara di usurparsi il preteso diritto proibitivo de' Trappeti, perchè altrimenti non solo l' averebbero denunziato di mano in mano ne' conti de' relevj presentati, siccome avean fatto per gli altri diritti usurpati precedentemente come sopra, ma ben anche si sarebbe spiegato, e compreso nella accennata *risulta* di unita agli altri diritti in essa riferiti.

L'usurpazion del preteso diritto proibitivo de' Trappeti cominciò dopo dell'anno 1713.; e dappoichè il Barone vidde più di prima multiplicate le piante degli olivi in quel vasto territorio, per cui andò

(1) *Fol.* 273. *cit. Proc.*

dò a ſcorgere che da una tale uſurpazione potea egli ritrarre molto profitto. Di fatti ebbe egli il piacere da tempo in tempo di fabricare ſino a ſedeci Trappeti, quando nell' anno 1671. appena ne avea un ſolo, che non gli dava altra annua rendita che duc. quattro. Ed ora ne ricava de'Trappeti coſtruiti ſopra li duc. duemila. Si oppoſero nondimeno formalmente que' cittadini al preteſo diritto proibitivo che il Barone tentava d' introdurre. Eſſi a 25. Gennajo 1725., in nome anche della Univerſità, preſentaron ſupplica nel S. C. dicendo, che da queſto Supremo Tribunale ſin dall' anno 1575. ritrovavanſi deciſi varj capi di gravami contro del Barone, parte de' quali eranſi eſeguiti, e parte non voleanſi da lui eſeguire; e perciò dimandaron commetterſi la cauſa al Conſiglier ſucceſſore, per impartirſi la dovuta giuſtizia. Dal Preſidente Argento ſi commiſe la cauſa al Conſiglier Magiocco; innanzi a cui gli ſteſſi cittadini preſentaron contemporaneamente ben anche la di loro iſtanza, deducendo contro del Barone trentaſei capi di gravami, e ne domandaron la di loro abolizione (1). Nel gravame trentuno così ſi ſpiegarono. *Ha preteſo, e pretende il Barone che non coſtruiſcano Trappeti; e che non vadino a macinare le loro olive proprie in altri Trappeti; ma*

li

(1) *Fol.* 22. *a* 28. *cit. Proc.*

li forza andare a quelli del Barone, contro la forma della Regia Prammatica, NON AVENDO DETTO MAGNIFICO BARONE IL JUS PROHIBENDI. *Il che è tanto vero, che in detta Terra vi sono altri Trappeti de' particolari. E la detta Terra di Marcellinara è stata dismembrata dallo Stato di Tiriolo, dove non vi è stato mai, nè vi è jus probibendi. Fanno perciò istanza ordinarsi, che il Magnifico Barone si astenga a fare dette proibizioni. E che sia lecito a' cittadini di Marcellinara di fare quel che a loro pare, e piace* (1).

Li capi de' gravami furono al Barone notificati (2); il quale a 29. Novembre dello stesso anno presentò sua istanza dimandando di non procedersi a ricorso de' cittadini indeterminatamente senza spiegarsi chi erano, e senza petizion della Università. Dal Consiglier Magiocco a 7. Febbrajo 1727. s'incaricò il Preside di Catanzaro a far convocare parlamento dalla Università di Marcellinara, *ad finem videndi si intendunt prosequi litem motam contra dictum Magnificum Baronem, & in eodem tempore explicando quæ capita dictorum gravaminum velint uti* (3). Si eseguì il parlamento a 14. Aprile 1727.; ed alcuni cit-

 ta-

(1) *Fol.* 27. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 37. *a* 44. *cit. Proc.*
(3) *Fol.* 46. *cit. Proc.*

tadini si spiegaron di voler proseguire il promosso giudizio ; altri spinti dal Barone dissero di nò (1). Successivamente li primi al numero di circa sessanta (2) presentaron la di loro istanza, restringendo li gravami dati contro del Barone al numero di ventinove. Col diceotto dissero. *Ha preteso e pretende, che li cittadini non si costruiscano Trappeti, e che non vadino a macinare le loro proprie olive in altri Trappeti, ma li forza andare a quelli di esso Barone, contro la forma della Regia Prammatica*, NON AVENDO DETTO MAGNIFICO BARONE TAL JUS PROHIBENDI; *il che è tanto vero, che in detta Terra vi sono altri Trappeti di altri particolari ; e la detta Terra di Marcellinara è stata dismembrata dallo Stato di Tiriolo, dove non vi è stato mai, nè vi è jus probibendi. Fanno però istanza ordinarsi, che se ne astenga far dette proibizioni ; e che sia lecito alli cittadini di detta Terra di Marcellinara di andare a macinare le olive ovunque li pare, e piace ; e di poter costruirsi Trappeti ciascuno di essi cittadini a loro disposizione, secondo stabiliscano le Prammatiche* (3). Una tale istanza si notificò altresì al Barone, il quale non si curò di presentare il preteso titolo del

(1) *Fol 65. a 68. cit. Proc.*
(2) *Fol. 67. a 71. cit. Proc.*
(3) *Fol. 75. at. cit. Proc.*

del ſuppoſto diritto proibitivo de' Trappeti. E quindi a 30. Luglio 1727. dal Conſiglier Magiocco ſi deciſero li propoſti gravami, ordinando ſopra il capo traſcritto, *di liceat civibus accedere ad aliena Trappeta, quando æque commode non poſſunt ad illa Magnifici Baronis; ſalva proviſione facienda circa conſtructionem aliorum Trappetorum* (1). Notificato al Barone l' intiero decreto egli ſi gravò con iſtanza di *contrario imperio* per gli altri capi, ſpiegandoli un per uno; e ben ſapendo che non avea il preteſo titolo del ſuppoſto diritto proibitivo de' Trappeti egli laſciò correr la parte del decreto di ſopra traſcritta. Si diſcuſſe la di lui iſtanza, e non ritrovandoſi ſuſſiſtenti le ſue oppoſizioni, con altro decreto dello ſteſſo Conſiglier Magiocco de' 2. Settembre 1727. ſi ordinò, di eſeguirſi il primo *in tutte le ſue parti* (2). Il Barone contro de' citati due Decreti ne produſſe il gravame nel S. C.. E li cittadini con ſupplica di *referat contenta* de' 10. Gennajo 1728. replicaron la dimanda di laſciarſi nella di lor libertà di coſtruirſi de' proprj Trappeti (3).

Il Barone conſcio di non avere il preteſo titolo del diritto proibitivo di eſſi, per isfuggire

(1) *Fol.* 83. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 89. *cit. Proc.*
(3) *Fol.* 96. *cit. Proc.*

la decisione del S. C., che la prevedeva a lui contraria, ricorse dal Collaterale, dicendo, che tra li corpi feudali di Marcellinara vi eran *li Trappeti feudali da macinare olive esistentino in detta sua Terra e territorio, e delle migliori rendite, che egli possedea; e nelli quali da tempo immemorabile, che non vi era memoria di uomo in contrario, erano obligati tutti li cittadini, e possessori di olivi in feudo, di portare tutte le olive delle loro massarie per macinarsi ne' menzionati Trappeti feudali, per cavarne l'olio, col jus probibendi alli detti cittadini, e possessori di dette olive, così di costruirne altri, come di portare le olive delle loro massarie per macinarle colli Trappeti delle Terre convicine . . . . . Nel quale possesso così delli detti territorj, e corpi feudali, come di detti trappeti feudali, e juss probibendi espressati, ritrovandosi legittimamente, e con giusto titolo, pretendono alcuni suoi vassalli . . . . . di costruire nuovi trappeti in suo pregiudizio; e di portare a macinare le olive nelli Trappeti delle Terre convicine; e per tale effetto l'hanno mosso lite nel S. R. C., dal quale intendono, tra le altre loro varie pretese, far dichiarare che li suddetti Trappeti siano burgensatici, e di potersi in conseguenza da ogn'uno quelli costruire. E comecchè il tutto dipende dal vedersi se siano corpi feudali, o burgensatici, locchè spetta decidersi dal Tribunale della Regia Camera, inteso il Regio*

Fi-

Fisco; e riconosciuti tutti li documenti, pruove, e circostanze necessarie. Che però dimandò procedersi nella Regia Camera per tal causa; ed intanto non innovarsi cosa alcuna. Dal Collaterale a 9. Giugno 1728. si spedì *l'intimetur Fisco Realis patrimonii, & parti* (1).

Dubitò il Barone che non ostante il suo esposto al Collaterale pur non dimeno non gli riusciva così facilmente di toglier la causa dal S. C.; e perciò si managgiò contemporaneamente di fare spedire dalla Regia Camera la *risulta fiscale*, con dirsi *di esser pervenuto a notizia del Regio Fisco, che dal possessore della Terra di Marcellinara si possedeano li corpi di Catapania, Zecca di pesi, e misure, Scannaggio, e Trappeti, cum jure probibendi, senza che di quelli abbia titolo, o Real Concessione*; per li quali non erasi mai pagato verun relevio per la morte de' suoi Baroni; e quindi a 14. dell' istesso mese di Giugno 1728. si spedì mandato contro di esso Barone di comparire nella Regia Camera *fra il termine di giorni venti a dimostrare il legittimo titolo, o acquisto de' suddetti Corpi di Catapania, Zecca di pesi e misure, Scannaggio, e Trappeti cum jure prohibendi; e a dir la causa perchè non dovea pagare a benefizio della Regia Corte li relevj* (2).

Non

(1) *Fol.* 104. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 108. *cit. Proc.*

Non tralasciò il Barone di far presente al Collaterale l' accennata *risulta*; da cui, precedente istanza Fiscale, a 6. Marzo 1729. si decretò. *Sacrum Regium Consilium procedat, & justitiam faciat, visa instantia Regii Fisci. Verum si inciderit quæstio an bona prædicta sint feudalia, vel burgensatica, Regia Camera Summariæ procedat, & justitiam faciat, etiam quo ad capita deducta in resulta fiscali* (1). Si continuò in seguito a procedersi nel S. C.; da cui a relazione dello stesso Consiglier Magiocco, sotto il dì 30. Gennajo 1733. si confermò il Decreto interposto a 30. Luglio 1727. E sopra della supplica di *referat contenta* de' cittadini, con cui dimandato avean di lasciarsi nella di lor libertà di costruirsi de' Trappeti proprj, si ordinò, *cum effectu moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C. circa deducta in primo, & decimo octavo capitibus; quo vero ad alia exequatur decretum prædictum junta sui seriem continentiam, & tenorem* (2).

Di sopra si è detto di aver li cittadini di Marcellinara nel S. C. promosso il gravame contro del Barone per il preteso diritto proibitivo de' Trappeti nel mese di Gennajo 1725. Esso Barone non sapendo come potersi sostenere nella sua usurpazione,

(1) *Fol. 112. cit. Proc.*
(2) *Fol. 134. cit. Proc.*

ne, mancandogli il titolo, ed il possesso legittimo, stimò per ingarbugliar l'affare, e per acquistar qualche pruova testimoniale per mezzo de' suoi aderenti, di ricorrer segretamente nell' istesso tempo nella Regia Camera, ove dedusse, *che tra li beni feudali, e burgensatici, jussi, ed azioni, possedea in detta Terra, siccome sempre avean posseduto pacificamente senza contradizione li suoi maggiori continuamente per anni 300., li Trappeti per macinare l' olive col jus probibendi alla Università, ed abitatori, che non possano fare altri Trappeti; ed ancora li molini col jus probibendi alla Università, & cittadini, che non vadano a macinare in altri molini fuori territorio. Da ogni cittadino che pascola; cioè per ogni pecora un grano. Sopra li beni la paglia per la sua stalla. Sopra ogni asino un viaggio l' anno, o a neve, o a Catanzaro. Le donne che vadano a cogliere le olive con la solita mercede di grana due e mezzo per ogni tomolo. Che potea dare a seminare le terre curse, come miglioria, e quelle chiuse di fossi attorno alborarle, e darle ad alborare. Come ancora possedea il corpo feudale della Portolania, per cui l' assisa, e peso, zecca, e misura spettava al suo Portolano. E perchè avea preinteso, che alcuni figli d' iniquità pretendeano molestarlo nel possesso di detti corpi e jussi*; per tanto fece istanza ordinarsi *che sia lo stesso mantenuto, e non turbato nel detto immemorabile possesso così delli sopradetti corpi e jus-*

e jussi, come dell' altri non espressati (1). Con provvisioni della Regia Camera spedite a 10. dell' istesso mese di Gennajo 1725., senza sentirsi nessun di que'che eran ricorsi nel S.C., s'incaricò la Regia Udienza, *che essendo vero, che tanto l'esponente, quanto li suoi antenati hanno ab immemorabili sempre posseduto l' enunciati jussi, e corpi, e se ne trovi l' esponente medesimo in possesso; in tal caso non dobbiate molestarlo, nè farlo molestare nel possesso de' corpi, e jussi predetti, nel quale ritrovasi. Verum pretendendosi da qualcheduno cosa in contrario debbia comparire in questa Regia Camera penes acta à proporre le sue ragioni* (2).

Dalla Regia Udienza a 16. Febbrajo 1725. si impartì termine sommario; e dal Barone si presentarono gli suoi *articoli*, dicendo col quarto di voler pruovare che tenea il *jus probibendi in detta sua Terra, e suo territorio, per cui nessuno de' suoi vassalli abitanti, o esteri potea far molini, trappeti, o battendieri; e che tutti li suoi vassalli doveano andare a macinare li grani ne' molini dell' articolante; come ancora tutti li forastieri abitanti in essa Terra. E così a rispetto dell' olive, che tutti li suoi vas-*

(1) *Fol. 295. cit. Proc.*
(2) *Fol. 295. cit. Proc.*

vaſſalli, o *altri che ne teneſſero nel ſuo territorio andaſſero a macinare nelli Trappeti di eſſo articolante*, *ſenza poter levar l' olive fuori territorio a macinarle ad altri Trappeti fuori detto territorio*. *E così non poſſono varcare panni in altro battendiero*, *che nel proprio di eſſo articolante*. Col quinto ſi ſpiegò di voler provare che *di detti juſſi prohibendi n' era ſtato l' articolante*, *e ſuoi maggiori in poſſeſſo da tempo immemorabile*, *ſenza veruna contradizione di detti ſuoi vaſſalli abitanti*, *e foreſtieri*. E col ſeſto, che a *tale proibizione*, *e jus prohibendi di detti ſuoi vaſſalli*, *ed abitanti*, *o foraſtieri che hanno ſtabili in detto territorio ſi ſono ſempre acquietati*, *ſenza mai dolerſene*, *o contradirli*. E col ſettimo che *tanto eſſo articolante quanto ſuo avo*, *ſuo padre*, *ſuo biſavo*, *e tutti li ſuoi antenati ſono ſtati*, *come ne ſtà l' articolante in pacifico poſseſso*, *tanto di macinarſino li grani di detti ſuoi vaſsalli ne' molini proprj di eſso articolante*; *come l' olive ne' Trappeti proprj di eſso articolante*; *e così li panni nel battendiero di eſso articolante*; *e così a riguardo di non poterſi in detta Terra*, *e territorio coſtruire da altri nè Molini*, *nè Battendieri*, *nè Trappeti*.

Coll' ottavo eſpoſe di voler pruovare, che tanto *era vero di avere* DETTO JUS DI PROIBIRE, *che li vaſsalli non poſsano coſtruire nè Molini*, *nè Trappeti*, *nè Battendieri in detta Terra*, *e ſuo terri-*

terio; nè di andare fuori territorio a macinare il grano in altri Molini, l' olive in altri Trappeti, e li panni in altri Battendieri, che giammai in detta Terra di Marcellinara, e suo territorio vi sono stati Molini, Battendieri, e Trappeti, fuori che gli soli dell' articolante, e suoi antecessori. Col decimoterzo *che tanto esso articolante, quanto li Baroni predecessori han fatto continuamente promulgare dall' ordinario Serviente di detta Terra ab immemorabile li banni ne' luoghi pubblici, e consueti, che nessun vassallo, o forastiero che avea oliveti in detto territorio ardisse andare a macinare li grani in altri Molini fuori territorio; nè l' olive ad altri Trappeti fuori territorio; nè li panni ad altri Battendieri fuori territorio; ma che dovessero macinarli, e barcarli ne' Molini, Trappeti, e Battendiero di esso articolante, sotto la pena di carlini quindeci per volta, che trasgredissero*. Col decimo quarto che *in vigore di detti banni promulgati esso articolante contro li trasgressori ne ha esatta la pena suddetta di carlini quindeci la volta contenuta in detti banni, e così sempre ne l' esiggerono li Baroni antepassati, e suoi antecessori ab immemorabile* (1).

Sopra de' suoi articoli egli fece esaminar quattordici testimonj, che deposero come egli volle (2); e ri-

(1) *Fol.* 301. *a* 302. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 304. *a* 324. *cit. Proc.*

e riduſſe il preteſo diritto proibitivo tanto de' Molini, che de' Trappeti, e del Battendiero ad un medeſimo principio, ſenza nominar mai la ſuppoſta Lettera di Ferdinando I.. Da tali pruove ſi ſcorge maggiormente la ſua prepotenza, giacchè dal Conſiglier Lanario, come ſi è detto di ſopra, ritrovavaſi deciſo, e paſſato il decreto in giudicato, che il Barone *ſe abtineat a cogendo vaſſallos ad moliri faciendum in ejus Moledino*; ed intanto egli ne riſcuotea la pena da que' poveri diſgraziati, che non andavano a macinar li di loro grani nel ſuo Molino. Egli fece traſmettere nella Regia Camera l'eſame compilato dalla Regia Udienza, in viſta di cui preteſe tranſiggerſi col Regio Fiſco per que' diritti che non avea egli mai avuti, e poſſeduti. La ſua dimanda fu rimeſſa al Razionale Commeſſario per riferir l'occorrente.

Si penetrò il ſuo diſegno da' cittadini di Marcellinara, che ſtavano ſoſtenendo nel S. C. l'abbolizion de' propoſti gravami, onde eſſi comparvero nella Regia Camera, e dimoſtrando in prima, che que' teſtimonj preſentati dal Barone nella Regia Udienza eran tutti ſuoi familiari, e dipendenti, per cui depoſero non ſecondo la verità, ma a ſuo piacere (1), ſi oppoſero formalmente con di loro iſtanza alla preteſa tran-

(1) *Fol.* 357. *a* 359. *cit. Proc.*

ſazione, dicendo, che *da molti anni addietro il Barone di detta Terra ſi avea uſurpato la Portolania, il jus di peſo, zecca, miſura, ſcannaggio, Catapania*, E LA RECENTE PROIBIZIONE DELLA FABBRICA DE' TRAPPETI NUOVI, E SENZA AVERNE AVUTO DI NIUNA DELLE COSE SOPRADETTE REAL CONCESSIONE; *e ſenza aver pagato adoa, nè rilevio, non eſsendovi nè pure taſsa nel Real Cedolario. Ed avendo la Univerſità ricorſo nel S. C. ſin dall' anno 1725., dove pendea la lite, ed era imminente la deciſione, ſpecialmente contro la proibizione de' Trappeti, il ſopradetto Barone dopo l' introduzione di eſsa cauſa nel S. C. era comparſo* FRAUDOLENTEMENTE *in Regia Camera; e rivelando detti juſſi per feudali non ſi era curato, che il Regio Fiſco procedeſse contro di lui con le ſolite pene. Anzi con tutta l' arte, ed aſtuzia avea procurato col medeſimo la tranſazione, per ottenerne dal medeſimo Regio Fiſco, e Regia Camera la conferma, con graviſſimo pregiudizio di detta povera Univerſità, e cittadini.* Quindi fecero iſtanza *a tenore del decreto del Sig. Marcheſe Ruoti Commeſsario, che appare nel foglio novantanove degli atti, che in neſsun conto debbano eſser dichiarati per feudali, con ſommo ineſplicabile aggravio, e pregiudizio della Univerſità; in beneficio della quale più toſto devono eſser ſequeſtrati, per doverne il Barone pagare la buonatenenza, e gli attraſſi, giacchè è ſtato manifeſtamen-*

mente pruovato nel S. C., *non averne mai ottenuta Real Concessione, nè pagato rilevio, nè adoa, nè meno possesso di ius probibendi . . . . . Onde non gli si dovea accordare transazione dal Regio Fisco, neppure dagli altri iussi da lui pretesi, perchè* USURPATI ALLA POVERA UNIVERSITA'; *tanto più che li Trappeti sono stati riconosciuti evidenti per burgensatici, e come tali catastati, e tassati nel nuovo catasto, a tenore delle Reali Istruzioni, e replicate provvisioni del Signor Marchese Mauro*. In piedi di questa istanza, con decreto de' 31. Agosto 1744., si ordinò dal Presidente Ruoti al Razionale Commessario, che *tempore relationis facienda referat etiam contenta in dicta comparitione* (1). Qual relazione dal Barone non si procurò mai più, perchè vidde che stando in giudizio li cittadini di Marcellinara non potea egli riuscire nel suo disegno.

Nell' anno 1743. dall' Università si dovè fare il catasto de' beni burgensatici, ristretti nel suo territorio a tenore delle Istrtuzioni Catastali spedite dalla Regia Camera. Possedendo allora il Barone dieci Trappeti, per li quali non avea mai corrisposto nè adoa, nè relevio, furon gli stessi apprezzati fra li suoi burgensatici, e tassati nel Catasto. Per questa tassa se

(1) *Fol.* 357. *a* 360. *cit. Proc.*

se ne gravò egli nella Regia Camera, pretendendo di essere esclusi come feudali, non ostantechè non avea mai pagato nè adoa, nè relevio, nè mai esibito il titolo della di loro feudalità. Pervenne la controversia all' Avvocato Fiscale; da cui a 15. Maggio 1749. si fece la seguente istanza. *Fiscus instat cogi Magnificum Baronem Terræ Marcellinariæ ad solutionem Bonatenentiæ juxta Catastum a die publicationis illius pro bonis burgensaticis, deductis tantum illis descriptis in relevio. Et exequutio committi Regiæ Audientiæ Provinciali, quæ sic observet, & observari faciat, ad hoc ut non detur locus novo recursui.* Il Barone fu lesto ad opporsi all' istanza fiscale, e colli suoi soliti ragiri, e maneggi fece sì che la controversia non passasse avanti; ed egli per li Trappeti suddetti accresciuti al presente al numero di sedeci non ha corrisposto nè adoa, nè relevio, nè tassa catastale (1).

Nel S. C. dall' anno 1733., tempo in cui fu interposto il decreto a relazione del Consiglier Magiocco, sino al mese di Settembre dell' anno 1744., non si fece parola della causa riguardante il supposto diritto proibitivo de' Trappeti. Continuando il Barone ad opprimer que' cittadini sopra la molitura de' di loro olivi, li medesimi ricorsero dal Consiglier Borgia, Commessa-rio

(1) *Fol. 362. cit. Proc.*

rio successore del Consiglier Magiocco, per le dovute provvidenze di giustizia. Da esso Consigliere si ordinò a 25. Settembre 1744., *quod cum effectu liceat, & licitum sit naturalibus retroscriptæ Terræ Marcellinariæ accedere ad alia Trappeta, quando æque commode non possunt ad Trappeta Baronalia accedere. Et respectu pretensæ facultatis ædificandi alia Trappeta cum effectu moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C. Et pro explicatione decreti prædicti de dicta die 30. mensis Julii anno 1727. intelligatur accessus æque commodus in Trappetis Baronalibus, quando Magnificus Baro exigit tantum in Trappetis propriis quantitatem molituræ, & aliarum præstationum, quæ exiguntur in Trappetis locorum convicinorum, in quibus Barones non habent ius probibendi, vel sunt Universitatum dictorum locorum convicinorum. Verum respectu naturalium qui habent propria Trappeta, tam intus, quam extra territorium; liceat eisdem uti eorum iuribus, & dictus Magnificus Baro eos non molestet, donec aliter per S. C. sive per præfatum Dominum Causæ Commissarium fuerit provisum. Hoc suum, & expediantur provisiones* (1).

Avverso del trascritto decreto il Barone non solo si gra-

(1) *Fol. 146. cit. Proc.*

si gravò con istanza di *contrario imperio* (1); ma altresì con ricorso al Re. Nel ricorso disse fra l'altro, che de' Trappeti, e *jus prohibendi* de'medesimi egli si ritrovava *in pacifico*, *e legittimo possesso fin dall' anno* 1445., *quando fu data l'investitura di detta Terra di Marcellinara da' Serenissimi Re Aragonesi a Nicolò Sanseverino*, *come il tutto appariva dagli atti che si ritrovavano nella Regia Camera presso l' Attuario Ignazio Cavallo*. Quindi dimandò ordinarsi la sospensione del decreto; e che non si innovasse *cosa alcuna contro la forma dell' antico* (2). Il Re rimise il ricorso del Barone al S. C., con Real Dispaccio de' 14. Decembre 1744., incaricandolo di continuare a procedere, e a far giustizia nella causa; ma promovendosi questione intorno alla qualità feudale, o *burgensatica*, la rimettesse alla giudicatura della Regia Camera (3).

Sin quì il Barone andò mendicando pretesti per ritrovare il suo preteso diritto proibitivo de'Trappeti; ma finalmente gli riuscì di aver persona che gli lo forgiasse di pianta. Per non scoprirsi la falsità egli non presentò nel S. C. l' originale, me bensì copia del tenor seguente. *Copia &c. Foris* = *Magn. Regio Perceptori*, *seu* . . . .

Pro-

(1) *Fol.* 153. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 166. *lit. A. cit. Proc.*
(3) *Fol.* 168. *cit. Proc.*

Provinciæ Calabriæ Ulterioris = Regni Siciliæ : . . . . Adest sigillum in forma = Intus vero : Magnifico Perceptore de la Provincia di Calabria Ultra, suoi substituti, presenti & futuri insolidum sapete come si è comparso in questa Regia Camera de la Summaria per parte di Francesco Sanseverino hodierno possessore de lo Casale de Marzalinara de la detta Provincia di Calabria Ultra, & ci ha esposto come per la risulta fatta l' anni passati contro dell' olim possessore di detto feudo Giulio Cesare Sanseverino seniore, ad istantia de lo Regio Fisco li fo fatto sequestro de li effetti de detto feudo in contumacia per essere stato citato, & non comparso ad dicendum causam quare non debet se abstinere in exigendo jus prohibendum Trappeti, & Tabernæ, quæ exercetur in feudo Marzelinare, nec non quare non debet solvere in beneficium Regiæ Curiæ omnia indebita exacta pro causa prædicta, & che avendo al presente exhibito la concessione facta de la felice ricordatione de lo Re Ferdinando Primo di Aragona l' anno 1488. de lo detto jus prohibendi, per ciò fa istanza che se levi il detto sequestro, & visto per noi una lettera de lo detto Serenissimo Re Ferdinando Primo di Aragona, quale è de lo tenore seguente videlicet = Rex Sicilæ &c. Magnifici viri Consiliarii fideles nostri dilecti. Havendo nui concesso ad Cola Sanseverino de Catanzaro lo jus de lo Trappito & Taberna in lo Casale de Marzellinara

de la Provincia de Calabria Ultra che ipso Cola n' è utile possessore de lo detto Casale, i la nostra intenzione & volontà è, che ditti jus siano probibendi de ipso Cola pro ipso, & soi successori, e per tanto vi comandamo expresse, che così facciate observare da li homini che habitano in lo detto Casale; & perchè volimo niuno de' nostri sudditi sia indebite gravato volimo che ipsi homini non paghino più di quello che se paga ne li loci convicini, & in lo caso che ipso Cola & soi successori contravenissero ad volere exigere più di quello che se paga ut supra, volimo che non habbiano più detto jus probibendi, ma che resti in libero piacimento ad ipsi homini de Marzellinara de potere andare ad macinare dove ad ipsi parerà, & piacerà, & fare la taverna, ad lloro compiacimento, & così non farite lo contrario per quanto cara avite la gratia de nostra Maestà La presente poi per vui letta, la restituirete al presentante, i datum in Civitate nostra Caleni XVII. Junii MCCCCLXXXVIII. Rex Ferdinaudus = Io. Pontanus: Egidius Sadovuil pro Pascasio Gaulon. = Antonius de Cappellis. Partium VII. fol. 8. Et parendo tal domanda giusta, & doverosa, & volendo debite provedere, per ciò vi dicimo & ordinamo N. V. A. Q. &c. de levare il sequestro fatto ut supra, & ne lo caso che havessivo exacto cosa alcuna la restituirete, & dopo che la presente sarà per voi letta, & tenutane copia autentica per vostra

cau-

cautela la restituirete al presentante. Datum Neapoli die 8. *mensis Augusti* 1593. = *Ferdinandus Fornavius M. C. L.* = *Petrus de Valcarcell* = *David Capocefalus Magister Actorum* = *Mutius Raparius* = *Al Magnifico Perceptore de la Provincia de Calabria Ultra che levi il sequestro ut supra* = *In lib. Privil.* 8. *fol.* 40. *num.* 3. *sub num.* 16. *solvit tt. tres* = *Foris* = *Magnificis viris Locumtenenti, & Præsidentibus Regiæ Cameræ Summariæ &c. Consiliariis fidelibus nostris dilectis* = *Adest sigillum Reale in forma* = *Intus vero* = *Rex Siciliæ &c.* = *Magnifici viri Consiliarii fideles nostri dilecti: havendo nui concesso ad Cola Sanseverino de Catanzaro lo Jus de lo Trappito & Taberna in lo Casale de la Marzellinara de la Provincia de Calabria Ultra, che ipso Cola n' è utile possessore de lo ditto Casale. La nostra intentione & volontà è che detti jus siano prohibendi de ipso Cola per ipso & soi successori. Per tanto vi comandamo expresse, che cossì facciate observare da li homini che habitano in lo ditto Casale. Et perchè volimo niuno de' nostri sudditi sia indebite gravato volimo che ipsi homini non paghino più de quello che si paga ne li lochi convicini & in lo caso che ipso Cola, & sui soccessori controvenissero ad volere exigere più di quello che se paga ut supra, volimo che non abbia più il detto jus prohibendi, ma che resti in libero piacimento ad ipsi homini de Marzel-*

 li-

linara de poter andare ad macinare dove ad ipsi parerà, & piacerà, & farse la Taverna a lloro compiacimento & cossì non farite lo contrario per quanto cara havite la grazia de nostra Maestà, la presente poi per voi lecta la restituirete al presentante. = Datum in Civitate nostra Caleni XVII. Junii M. CCCC. LXXXVIII. = Rex Ferdinandus = Io. Pontanus = Egidius Sandovuil pro Pascasio Gaulon = Antonius de Cappellis = Part. VII. = Extracta est præsens copia a suis propriis originalibus penes me subscriptum Actuarium Regiæ Cameræ sistentibus, cum quibus facta collatione concordat, meliori semper salva, & in fidem &c. Datum Neapoli die 28. Mensis Augusti 1745. = Sal. Girardus pro Manifico Tasimore . . . . Natalis de Amato Actuarius (1).

La trascritta copia egli la presentò nel S. C. a 31. dell' istesso mese di Agosto 1745. per mezzo del suo procuratore; e nell' istesso giorno la fece notificare al procuratore de' cittadini di Marcellinara. Il procuratore di costoro entrato in sospetto della falsità della Lettera, e delle Provvisioni della Regia Camera, dimandò ordinarsi al Barone di esibir l' originale della copia presentata; ed esibito commetterseme la ricognizione. Con decreto de' 12. Gennajo 1746. dal Con-

(1) *Fol.* 233. *cit. Proc.*

Consiglier Borgia si ordinò al Barone, che *infra dies duos exhibeat penes acta præsentis causæ originale mentionatæ copiæ, quo exhibito fiat recognitio ejusdem per Magnificum Secretarium S. R. C. ad finem providendi*. Si notificò il decreto, una colla *requisitoria* del Segretario al procuratore del Barone; il quale replicò. *Supradictam Litteram missivam Serenissimi Regis Ferdinandi I. fuisse repertam penes Actuarium Regiæ Cameræ Natalem de Amato, successorem qu. Actuarii Regiæ Cameræ Mutii Raparii; ac proinde cum in suoi posse non reperiatur, ut ex eadem copia fol. 233. apparet, instat decretum prædictum contrario imperio revocari, cum nemo teneatur exibere quod penes se non est* (1). Il Procuratore del Barone disse una manifesta mentita in tempo che ancor vivea l'Attuario Natale di Amato; mentre interrogato costui a dir la verità, rispose colla sua fede de' 26. Febbrajo 1748., che *la detta enunciata provisione originale, e lettera del Re Ferdinando, con la quale si ordinava togliersi il sequestro fatto sopra il jus probibendi del Trappeto, e Taverna, che si esercitava dall'odierno possessore del Casale di Marcellinara, delle quali provisioni, e lettera originale del Re Ferdinando da me ne fu esemplata copia estratta, mi furono esibite dal Magni-*

(1) Fol. 466. a 467. cit. Proc.

gnifico Antonio Fortino (1). Chi fu costui si sentirà in appresso.

Il S. C. non tenne verun conto della copia esibita; ed a relazione del Consiglier Borgia a 7. Maggio 1746. fece il seguente decreto. *Per S. C. provisum est, quod explicando provisionem reservatam in decreto S. C. diei 30. Januarii 1733. fol. 134. respectu capitis 18., suspenso decreto interposito per tunc Dominum Causæ Commissarium sub die 30. Junii 1727. fol. 82. super dicto capite 18., infra quatuor dies audiantur partes super prætensis per Magnificum Baronem Marcellinariæ; & interim liceat naturalibus dictæ Terræ uti juribus suis pro constructione Trappetorum vulgo centimoli, pro moliendis olivis, ac molere etiam dictas olivas in propriis domibus, dummodo tamen pro costructione dictorum Trappetorum non utantur aquis feudalibus* (2).

Avverso del trascritto decreto dal Barone si produssero le nullità in nove capi. Col primo suppose difetto di giurisdizione nel S. C., perchè non ancora erasi decisa dalla Regia Camera la qualità feudale, o burgensatica de' Trappeti. Col secondo che la decisione del S. C. era contraria al preteso possesso immemorabile, ed alla supposta lettera di Ferdinando I., *casu inventa penes*

---

(1) *Fol.* 387. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 252.

penes Actuarium Natalem de Amato, successorem mediatum quondam Actuarii Mutii Raparii; penes quem de anno 1593. *fuerat in suo originali præsentata; & post sedatam revolutionem hujus Civitatis Neapolis anni* 1705., *forsan in Banca restituta, & Flammis non tradita*. Col terzo, che tanto per il preteso possesso immemorabile, quanto per la supposta Lettera veniva il Regio Fisco *laudato in autore*; onde per la causa suddetta doveasi proceder nella Regia Camera, e non nel S.C. Col quarto disse che le Lettere de' Principi hanno forza di legge; ed essendosi deciso dal S. C. contro la Lettera di Ferdinando I., si venne per conseguenza a decider contro della legge. Col quinto che si decise ancora contro delle fedi delle Università convicine a quella di Marcellinara; e contro di altre scritture enunciate nell'istesso capo; dalle quali scorgeasi di avere il Barone vietato a què cittadini di non poter costruire de' Trappeti senza sua licenza; nè di poter portare li di loro olivi a macinarli fuori de' suoi. Col sesto disse di vantaggio che egli godea il preteso diritto proibitivo de' Trappeti in forza della Lettera di Ferdinando I.; e che non potea esser privato pendente l'esito del termine impartito nella causa. Col settimo che essendosi col decreto accordata a ciascun de' cittadini la facoltà di costruirsi il Trappeto, egli nel termine non potea acquistare veruna pruova del quasi possesso immemorabile del

del suo preteso diritto proibitivo; giacchè essi cittadini non averebbero deposto a suo favore; e che *in Terris & Casalibus alienis difficile erit testes ad immemorabilem quasi possessionem probandam jussi probibendi invenire. Si potuerunt igitur homines Terræ Marcellinariæ spatio trecentum circiter annorum sine Trappetis propriis vivere; quare sine eis per menses vivere non poterunt? Pendente igitur termino, nibil contra formam soliti innovari, juri magis, & æquitati consentaneum esset, & nulla repugnantia foret.* Coll' ottavo disse ancora che col decreto accordavasi a' cittadini la facoltà di costruirsi de' Trappeti, *pro macinandis olivis, absque restrictione propriis uniuscujusque qui Trappetum costruere voluerit; neque legitur in dicto decreto præstita cautione de demoliendis ut par erat, viso exitu termini; & de restituendo Magnifico Baroni omne, & totum quod interest, ad omnem ordinem S.C.. Igitur in dicto decreto tacite fuit decisum Trappeta supradicta, & jus probibendi non esse feudalia.* Col nono conchiuse, che col decreto suddetto commetteasi uno spoglio. E perciò egli dimandò per li capi accennati di rivocarsi (1).

Prima della discussion delle nullità egli presentò fede del Razionale del Cedolario de' 4. Giugno 1746., con cui disse, *che avendo visto il Cedolario dell' adohe, che va dall' anno 1555. al*

1556.,

(1) *Fol. 254. a 261. cit. Proc.*

1556., *sotto la Provincia di Calabria Ultra si nota il seguente, vid.. Magnificus Julius Cæsar Sanseverinus tenetur ut intus.*

Pro Casali Marcellinarii duc. 11. 2. 4.

Per litteras Regiæ Cameræ expeditas VIII. Augusti 1593. *penes Raparium apparet, quod Franciscus Sanseverinus utilis possessor Casalis Marcellinarii habet jus probibendi in prædicto Casali Trappeti, & Tabernæ virtute litterarum Regis Ferdinandi Primi sub datum in Civitate Caleni XVIII. Junii* 1488. (1).

Da' cittadini si presentò al contrario fede dello stesso Razionale del Cedolario de' 29. Agosto 1747., con cui disse, che *riconosciuto lo spoglio della Provincia di Calabria Ultra dall' anno* 1500. *per tutto il* 1599., *Giulio Cesare Sanseverino in anno* 1549. *fu tassato* per l'adoa sopra il Casale di Marcellinara in duc. 31. 2. 10.; e che per la stessa somma fu egli tassato nell' anno 1552.. Che nell'anno poi 1555. egli fu tassato per lo stesso Casale di Marcellinara in soli duc. 11. 2. 4.; e continuò la medesima tassa nella sua persona sino al 1592.. Che a 19. Agosto 1593. si spedì significatoria contro Francesco Sanseverino di duc. 184. 3. 8. 1/3, *per rilevio debito per morte di Giulio Cesare suo padre per li Feudi di Marcellinara*. E quindi *in anno*

F 1595.

(1) *Fol.* 293. *cit. Proc.*

1595. *n.* 2515. *detto Francesco Sanseverino per detta Terra di Marcellinara fu tassato per l' adoa in duc.* 11. 2. 4. (1).

Dagli stessi cittadini si presentò altresì fede dell' Archivario del Regio Archivio della Real Camera del dì primo Giugno 1746., con cui disse, che *avendo riconosciuti li rigistri di esso Regio Archivio in tempo del Serenissimo Re Ferdinando I. di Aragona, intitolati* PARTIUM, *ne' quali vi sono registrati gli ordini favorevoli, provisioni, lettere, e dispacci dal medesimo spediti; e tutti detti registri sono al numero di cinque, atteso gli altri furon brugiati nelle rivoluzioni populari dell' anno* 1647. *Nel registro* PARTIUM *VI. Regis Ferdinandi al presente esistente, che comincia dal mese di Gennaro* 1487., *e seguita consequtivo fino al mese di Novembre* 1488., *avendo osservato carta per carta così il mese di Giugno* 1488., *come li mesi consequenti fino al mese di Novembre di detto anno, che termina detto Registro, non ho ritrovato registrata lettera alcuna di detto Re Ferdinando a beneficio di Cola seu Nicola Sanseverino per jus probibendi della Terra di Marcellinara* (1).

Dal S. C. a 3. Settembre 1746., a relazione del Consiglier Borgia si discussero le nullità; e si or-

(1) *Fol.* 367. *a* 368. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 369, *a* 370. *cit. Proc.*

ordinò. *Per S. C. declaratum est octavam nullitatem obstare, & proinde restituatur depositum: Verum pro exequutione decreti S. C. lati sub die 7. Maji 1746. fol. 252. cum effectu infra quatuor dies audiantur partes. Et interim manuteneatur magnificus Baro in quasi possessione Trappetorum pro molendis olivis, dummodo tamen sint aeque commoda, & apta, ac in eis solvatur eadem molitura quae solvitur in locis convicinis. Nec non liceat civibus, sive naturalibus, libere molere olivas proprias in propriis domibus, vulgo a mano e piedi*. Sotto il decreto il procurator de' cittadini così replicò. *Reservat suis principalibus omnia jura; instatque committi recognitionem apocrifae litterae, quae imputatur Ferdinandi I.. Et pariter instat terminum currere ad hoc, ut magis possit ratio, atque justitia suorum principalium magis ostendi* (1). Con una tal replica si notificò il decreto al procuratore del Barone (2).

Dal 1746. sino al 1780., de' fatigati ed annojati que' cittadini di litigare con un prepotente Barone, non si fece più parola della causa; ma non potendosi più tolerar le sue oppressioni alcuni di essi a 14. Aprile 1780. fecero rinovare il termine (3). Ed in seguito a 7.

(1) *Fol.* 388. *cit. Proc.*
(2) *Cit. fol.* 388.
(3) *Fol.* 436. *cit. Proc*

Giugno dell' istesso anno si incaricò l' Esaminatore a ricever le deposizioni de' testimonj di ambe le parti (1) . L' Esaminatore su gli Articoli al numero di venti presentatigli da' cittadini esaminò quattordici testimonj, naturali delle Terre convicine; cioè di Tiriolo, di Migliarina , e di Gimigliano ; li quali costantemente deposero che le due Terre di Tiriolo , e di Marcellinara per tradizione degli antichi erano unite di giurisdizione, e formavano un solo Stato ; facendo da capo della Contea la Terra di Tiriolo. Tanto vero che anche oggi tra le due Terre non vi son confini, nè vi è divisiondi territorio ; ed ogni una di esse riconosce nella giudicatura li proprj cittadini per li delitti che si commettono in qualunque luogo del territorio comune . Dove sotto la Terra di Marcellinara vi è una Chiesa officiata dal Clero della medesima Terra ; ed innanzi all' istessa Chiesa per ogni anno vi è *mercato* , e si porta il Mastro di Fiera, ed il Governatore di Tiriolo ad esercitar giurisdizione.

Che nello Stato di Tiriolo il Barone non gode , nè ha mai goduto qualunque diritto proibitivo, e specialmente quello de' Trappeti . Come nè pure li Baroni di Maida , Amato , Girifalco , Garafa, Squillace, e di Feroleto, Terre convicine a quella di Marcellinara. Ed oltre a ciò, che

(1) *Fol. 439. cit. Proc.*

che il diritto di molitura che il Barone di Marcellinara riscuote ne' suoi Trappeti è più alterato di quello che si corrisponde ne' Trappeti di Tiriolo; giacchè il Barone di Marcellinara circa trent' anni addietro esiggea la *sesta* parte degli olj che ricavavansi dalla molitura degli olivi ne' suoi Trappeti; ed oggi ne esigge la settima; oltre de' *nozzoli* che si riserba per se; e dell' oglio che si raccoglie nelle tine, sopra l' acqua che scorre dalla molitura degli olivi. E resta a carico de' proprietarj di portar l' acqua necessaria per la molitura; laddove ne' Trappeti di Tiriolo si corrisponde meno dell' *ottava* parte, col rilascio che si fa da' *Trappetari*; li quali non solamente sono obbligati di metter l' acqua necessaria per la molitura degli olivi, ma altresì vanno a prenderli nelle case de' proprietarj, e li riportan tutti gli olj che si producono dalla molitura. E di più che li Trappeti di Marcellinara son situati in campagna sopra una collina dentro una *corsea*, o sia corridojo, coperto di *ceramidi*, senza esser divisi l' un dall' altro di fabriche, o di altro materiale; e sono esposti ad un vasto ambiente, e freddo, assai incommodo a quella povera gente per il trasporto degli olivi in tempo d' inverno; non meno per la distanza, che per li venti, e per le piogge, e neve che incontrano; quando nelle Terre convicine li Trappeti son situati in luoghi diversi, o prossimi agli oliveti respettivi, o ne' bassi delle

le case, e de' palazzi de' proprietarj degli olivi. Deposero di vantaggio li testimonj suddetti che per tradizion de' di lor maggiori, nel secolo passato nel territorio di Marcellinara vi eran poche piante di olive, proporzionatamente a quelle che vi sono attualmente; e ciò non ostante vi esistevano varj Trappeti de' particolari, ed un solo del Barone; ed ogni uno di que' cittadini macinava li suoi olivi dove gli piacea. All' incontro oggi quelle piante son cresciute assaissimo, in maniera che costituiscono la maggiore industria de' cittadini; ed in tempo dell'abbondanza non son sufficienti li sedeci Trappeti del Barone, e l'altro che egli tiene in commune con D. Girolamo Augello; motivo per cui s' incontra gran confusione nella macina; e que' cittadini soffron molto danno. Che prima di multiplicarsi le piante degli olivi il Barone non fece mai parola del preteso diritto proibitivo de' Trappeti; e que' cittadini portavan li di loro olivi a molirli anche ne' Trappeti fuori rerritorio. Bensì dopo multiplicate le piante egli facendo uso della solita sua prepotenza tentò di introdurre il preteso diritto proibitivo de Trappeti; ma sempre però da que' cittadini si è resistito, avendo anche promosso nel S. C. nell' anno 1725. de' gravami contro dello stesso (1).

Dal

(1) *Fol.* 14. *a* 63. *Exam.*

Dal Barone si presentarono allo stesso Esaminatore gli suoi Articoli al numero di undeci; sopra de' quali per oscurar la verità fece egli esaminar quaranta testimonj; deponendo di avere inteso dire, che da tempo immemorabile nella Terra di Marcellinara non vi furono altri Trappeti, che quelli del Barone, dove tanto li cittadini, che gli esteri possessori di oliveti in quel feudo dovean portare a macinar li di loro olivi. Che nella Terra di Marcellinara vi furon sempre de' cittadini facoltosi; li quali erano in grado di costruirsi de' Trappeti, tanto per proprio uso, che per negozio; ma non potettero ciò fare per il diritto proibitivo, che il Barone godea; perlochè dallo stesso si faceano emanar li bandi, che nessuno portasse li suoi olivi a molirli, se non in quelli del medesimo; e da' controventori ne esiggè anche la pena. Che D. Girolamo Augello per poter costruire il suo Trappeto nell' anno 1637. ebbe bisogno della sua concessione. E che ne' tempi antichi la Camera Baronale possedea la Taverna nel luogo detto Malopasso, distante da Marcellinara circa un miglio; che per essersi distrutta da' tremoti non curaron li Baroni di riedificarla (1).

Publicato l' esame si dimandò dal Barone il termine per la ripulsa de' testimonj esaminati ad istan-

za

(1) *Fol.* 81. *a* 302. *Esam.*

za de' cittadini; quale gli fu accordato, anche colla spedizion delle *Commissionali* (1); ma poi non si curò di procurarne l'esame. E propostasi la causa nel S. C. a 16. Settembre 1783. si ordinò. *Per S. C. provisum est, quod partes adeant Regiam Cameram Summariæ pro declaratione qualitatis Trapetorum Magnifici Baronis D. Xaverii Sanseverino, sitorum in Terra Marcellinariæ; qua declaratione facta procedatur ad expeditionem causæ principalis super termino jam compilato; & interim continuetur executio decreti S. C. diei 3. Settembris* 1748. (2).

Andaron nella Regia Camera li cittadini, dove presentaron la copia del trascritto decreto. In vista di cui con altro del Presidente Commessario de' 15. Novembre 1783. s' incaricò il Razionale D. Domenico Paziente a riferir l'occorrente (3). Avverso di un tal decreto dal Barone si produsse istanza di *contrario imperio*; e dimandò impartirsi termine ordinario sopra l'ordinata dichiarazione (4). E tanto egli ottenne. E compilatosi il termine *cartolariamente* si ordi-

(1) *Fol.* 474. *a* 480. *Proc. Universit. &c.*

(2) *Fol.* 505. *cit. Proc.*

(3) *Fol.* 5. Atti ad istanza de' particolari cittadini &c.

(4) *Fol.* 7. Atti citati.

dinò dalla Regia Camera a 30. Luglio 1784., *quod citra præjudicium termini compilati, & ad instructionem Regiæ Cameræ exequatur decretum diei* 15. *Novembris elapsi anni* 1785. (1). Il Barone esibì varie copie estratte dagli atti del S. C., e specialmente la copia della Lettera di Ferdinando I., e delle Provvisioni della Regia Camera del 1593.. Ed il Razionale Paziente a 15. Marzo 1785. diè fuori la sua relazione uniforme a' sentimenti del Barone. Disse egli che non costava della falsità allegata da' cittadini contro la Lettera di Ferdinando I., e contro le Provvisioni della Regia Camera. Sicchè restavan mendaci essi cittadini nella di loro assertiva. Che il descriversi li notamenti ne' libri del Cedolario precedente ordine, e certificatoria del Tribunale, erasi introdotto a tempi suoi, ma ne' Cedolarj antichi ciò non praticavasi. Che il motivo di non essersi pagati li relevj per li Trappeti non era adattabile a dimostrar la falsità della Lettera, e delle Provvisioni; ma piuttosto a promuover *risulta fiscale* contro del Barone per li relevj non pagati; non potendosi mai dir *burgensatica* tal prerogativa concessa dal Re Ferdinando. E che per conseguenza avendo il Barone il possesso antichissimo di questa privativa, non gli si potea togliere, se

 pri-

(1) *Fol.* 27. Atti citati.

prima da' cittadini non si giustificava la falsità della Lettera (1). La causa restò nella Regia Camera nello stato fin quì descritto; nè si procedè ad altro.

DI quanto si è prenarrato il Razionale della Suprema Giunta si fece carico nella sua relazione; dove conchiuse di esser due li punti che debbonsi da essa Suprema Giunta decidere. Il primo, se può, o no giovare al Barone la copia della Lettera di Ferdinando I. da lui esibita per titolo del suo preteso diritto proibitivo de' Trappeti. Ed il secondo, se il prodotto titolo venga o no garantito dal possesso. Ha creduto egli, come realmente così è, che una tal decisione non è d' impedimento al giudizio rimasto incompleto nella Regia Camera, sulla dichiarazione della qualità feudale, o burgensatica de' Trappeti; la quale certamente deve dipender dall' esito del giudizio pendente nella Suprema Giunta intorno alla validità, o invalidità del titolo. Nell' ultimo della sua relazione propose alla Suprema Giunta, che quando mai veniva a giudicarsi d' esser vera la supposta Lettera di Ferdinando I.; e che sia valevole al Barone la sua copia esibita nel S. C. per titolo del preteso diritto proibitivo de' Trap-

pe-

(1) *Fol.* 54. *a* 61. Atti citati.

peti, reſtava altresì a decidere, ſe, avendo li Baroni di Marcellinara per l' addietro, contro la condizione apposta nella Lettera, eſatto per la molitura più di quel, che ſi eſiggea ne' Trappeti convicini, per queſta di lor contravvenzione ſian decaduti dalla grazia conceſſali dal Re Ferdinando, e rimaſto in tutto per ſempre abolito il preteſo diritto proibitivo; o pure, ſe il ſuo eſercizio abbia da intenderſi ſemplicemente ſoſpeſo; ed eſſer poi nella libertà li cittadini di molire in ogni dove, in quei ſoli caſi, e per quel tempo ſoltanto, che il Barone vuole eſiger più de' luoghi convicini.

SOpra tutto ciò deveſi dalla Suprema Giunta interporre le dovute provvidenze di giuſtizia. E ſoſtenendo io le ragioni di alcuni particolari cittadini di Marcellinara, al più breve che potrò, dimoſtrerò. I., che nè per diritto delle genti, nè per le noſtre leggi municipali, ſi può al vaſſallo reſtringer la libertà di ſervirſi de' ſuoi proprj diritti, de' ſuoi proprj beni, e de' ſuoi prodotti. II., che il Barone non ha titolo legittimo del preteſo diritto proibitivo de' Trappeti, nulla operando a di lui favore la copia della ſuppoſta Lettera di Ferdinando I.; anche perchè la ſteſſa appariſce patentemente falſa. III., che la mancanza della Lettera originale non ſi può ſupplire col preteſo notamento eſiſtente in un de' libri della Regia Camera, niente provando contro de' cittadini un tal notamento; tanto più,

 che

che lo stesso è anche falso. IV., che il supposto titolo non è guarentito dal legittimo possesso; giacchè appena il Barone tentò di introdurre il preteso diritto proibitivo subito gli fu contraddetto. E finalmente, che deve egli restituire tutto ciò, che ha estorto a que' cittadini dal supposto diritto proibitivo; e ad indennizar gli stessi di tutte le spese della lite; oltre ad esser castigato per la commessa usurpazione.

CAP. I.

CAP. I.

In cui si dimostra, che nè per diritto delle genti, nè per le nostre leggi municipali si può al vassallo imporre qualunque proibizion di servirsi de' suoi diritti, de' suoi beni, e de' suoi prodotti.

OGni diritto proibitivo è contrario, ed odioso alla libertà dell'uomo. Costui nasce libero, e non solo può modificare, e regolar le sue azioni, come meglio giudica più a se conveniente; ma altresì ha egli la facoltà di avvalersi di tutti que' mezzi che crede utili, e necessarj alla sua propria conservazione. Nello stato di natura tutti gli uomini sono eguali. Ciascun gode una perfetta libertà; nè riconosce verun superiore, all'infuori del suo Creatore. Questa verità fu anche conosciuta da' Giureconsulti Romani. Il Giureconsulto Ulpiano disse. *Quod ad jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt* (1). Da una tale eguaglianza ne segue, che nessuno può privar l'altro di non avvalersi liberamente di quel che gli serve per commodo della vita. La natura ha impressa la legge ne' nostri cuori. *Ut ne quis, cui peculiare jus non est quæsitum, plus sibi, quam reliquis, arroget, sed alios æquo*

(1) *L. 32. D. de R. J.*

æquo secum jure frui permittat (1). Ed oprando diversamente si fa offesa a' suoi simili. Lagnandosi il servo Leonida presso Plauto per un torto ricevuto esclamò. *Tu contumeliam facias, tibi non dicatur? Tam ego homo sum, quam tu* (2).

L'uomo è così composto che soprattutto ama se stesso, ed il proprio utile. Egli inclina naturalmente alla libertà; ed odia a morte la servitù. Giulio Cesare, che ben conobbe la natura dell' uomo, ebbe a dire. *Omnes homines natura libertati studere, & conditionem servitutis odisse* (3). Non ostante questa sua inclinazione egli lasciò lo stato di natura, e di sua libera volontà si unì nella società civile; perchè nel primiero stato mancando il vincolo delle leggi, la potestà de' magistrati, e le pene contro de' perturbatori, agli oppressi altro rimedio non restava, che *omnem vim, atque injuriam vi propulsandi*. E perciò doveasi stare in continui contrasti, ed in una guerra perenne. Da Tommaso Obbes, e da Samuel Pufendorfio vien descritto lo stato di natura come il più infelice, miserabile, ed imperfetto che si possa mai ideare, sì per la solitudine, e per il pericolo

(1) *Pufendorfii de O. H. & C. Lib. I. cap. VII §. III.*

(2) *Asinaria Act. II. Scen. IV. v.82.*

(3) *De bello Gallico lib. III. c. 10.*

colo della fame, e del freddo, che andavasi ad incontrare, che per la debolezza delle proprie forze, e per la continua guerra che doveasi sostenere.

Per varj principj si suppone che gli uomini si unirono nella società civile. Platone credè che ciò addivenne per riparare a di lor bisogni (1). Esiodo portò opinione che gli uomini si unirono a vivere insieme per goder della giustizia (2). Aristole sostenne che tanto fecero, *utilitatis caussa, & incitante natura* (3). Riflettendosi alla cosa sembra chiaro, che gli uomini costituironsi soprattutto nella società civile per la di lor sicurezza, e per goder pacificamente de' proprj diritti. *Quum enim in statu naturali omnes sunt æquales, ac liberrimi, & ea tamen sit hominum improborum indoles, ut aliis dominari, eosque sub jugum mittere, rebusque spoliare, mirifice cupiant: fieri profecto non potuit, quin plures patres familias, ejusdem ingenii, vires unirent, aliosque sibi obnoxios redderent* (4). Essendosi perciò formata la civil società, *consequens est, ut ea omnia agenda*

(1) *De Republica lib. II.*
(2) *Theogon. v. 87.*
(3) *Ethic. I., 1., & 2., & VIII. II.*
(4) *Heinec. de J. N., & G. lib. II. cap. VI. §. CIV.*

da sint ab iis qui in civitatem coalescunt, sine quibus finem illum communem, puta securitatem obtinere non possunt (1).

Da quegli uomini, che sottoposero la di lor volontà ad un solo ne nacque la Monarchia, il Regno, il Principato. Dagli altri, che la sottoposero a più si formò l'*Aristocrazia*. Da que', che si rimisero al suffragio di tutti li componenti la civil società, si stabilì la *Democrazia*. Fra li governi, il monarchico è il migliore, ed il più perfetto. Omero sostiene questa verità. *Non bonum est multos imperare: unus esto imperans. Unus Rex* (2). Li sommi Imperanti non possono esser da nessuno, che da Dio giudicati; e perciò sacrosanto è ogni sommo Impero; sacrosanti sono gli stessi Sommi Imperanti. Il Monarca è libero di agire a suo arbitrio. Egli rappresenta tutti li diritti del popolo; tanto vero che ne' tempi dell' Imperatore Adriano diceasi. *Roma est, ubi Imperator est* (3).

Sebbene può egli far tutto a suo modo, *non tamen agere aliud debet, quam quod finis civitatis, puta securitas civium, requirit*. E quindi *vim inferre non possit civium conscientiis, nec quidquam iis imperare, quod voluntati Dei*.

(1) *Heinnec. cit. Cap.* §. *CVII.*
(2) *Homeri Iliade.*
(3) *Herodian. Hist. l. 6. 78.*

Dei, tamquam supremi legislatoris, refragetur. Nec jure suo aliquem injuste, & sine prægnante ratione privare, quum cives potius rerum suarum secure fruendarum caussa in societatem civilem coierint (1). Anche Tomaso Obbes sostenne, che l' oggetto della Monarchia è la salute del Popolo; e che: *In salute autem Populi* si comprende, *non solum civium vitam, sed etiam commoda vitæ, quæ cives singuli, sine Civitatis damno vel periculo, sibi juste acquisita tenuerint* (2).

Egli è vero che li Principi posson togliere a' di loro sudditi il *jus quæsitum* tanto *in re mobili, sive immobili, sive in actione*, per quel dominio eminente che vi rappresentano nello stato. Tutti li Scrittori del diritto pubblico convengon su di ciò per diversi principj. Pufendorfio crede, che *dominio eminenti locum non esse, nisi Reipublicæ* NECESSITAS *requisiverit* (3). Grozio sostiene che, *ut id fiat ex vi supreminentis dominii, primum requiritur* UTILITAS PUBLICA; *deinde ut si fieri potest compensatio, fiat ei, qui suum amisit, ex communi. Hoc ergo sicut in rebus aliis locum habet, ita & in jure quod ex*

H *pro-*

---

(1) *Heinec. in Cap. cit.* §.*CXXXIII.*
(2) *De Civitate cap. XXX.*
(3) *De J. B. & P. lib. VIII. cap. V.* §.*VII.*

promisso, aut contractu quæritur (1). Gli ottimi Principi nè anche si vollero servire del di loro eminente dominio. Augusto, come racconta Svetonio nella sua vita. *Forum angustius fecit, non ausus extorquere possessoribus proximas domus* (2). Ed il Senato Romano, come scrive Livio, non essendo nel grado la Republica di pagare, più tosto volle vender li suoi fondi pubblici, che differire a' creditori, per il dì stabilito, li dovuti pagamenti (3). Il Binkershoekio parlando del dominio eminente de' Principi ci lasciò scritto. *Prudentissime utendum, non temere abutendum esse. Temere autem abuti Principem, si non idonea ratio in hanc rem cogat, & si plus conferat, quam omnino necessarium est, vel utile in Rempublicam. Sin autem urgeat ratio idonea, quicquid aufert, aufert quam minimo subditorum detrimento; & soluto, ex arca communi, pretio. Qui aliter in animum induxerit suum, prædo potius est, quam Princeps* (4).

Nelle leggi Romane vi è un chiaro esempio della libertà lasciata a ciascun cittadino di servirsi a suo modo di tutte le cose necessarie al proprio com-

(1) *De I. B. & P. Lib. II. cap. XIV. §. VII.*
(2) C. 56.
(3) *Lib. XXXI. C.* 13.
(4) *Quæst. Juris Publici. Lib. II. Cap. XV.*

commodo, ed alla ſua conſervazione. Dell' iſteſſe coſe ſe ne formaron più ordini. Alcune ſi reputaron *communi*; perchè tutti gli uomini ſe ne potean ſervire; come: *aer*; *aqua profluens*, *mare*, *&* *per hoc litora maris* (1). Altre ſi chiamaron *publiche*; le quali ſi apparteneano in proprietà al popolo; e nell' uſo ad ogni ſuo individuo; come *flumina pene omnia*, *&* *portus* (2). Altre *erant Univerſitatis*; la di cui proprietà a lei apparteneaſi; e l'uſo a' componenti della medeſima; come *theatra*, *ſtadia*, *aliaque communia Civitatum* (3). Oltre a ciò vi eran quelle *nullius*; delle quali ancorchè alcune non andavan ſogette all' altrui dominio, potea nondimeno queſto acquiſtarſi, ſopra di eſſe: tali erano le *feræ beſtiæ*, *volucres*, *piſces*, *item res pro derelictis habitæ*, *&* *lapilli in litore inventi*. Altre poi eran totalmente eſenti dal dominio degli uomini, e ſolo ſottopoſti a quello degli Dei; come le co-

(1) §. 1. *Inſtit. De rerum diviſione*, *&* *adquirendo ipſarum dominio*. *L.* 2. *pr.*, *&* §. *I. D. de diviſ. rerum*.

(2) §. 2. *Inſtit. Tit. cit.*, *&* *L.* 4. §. *I. D. de diviſ. rerum*.

(3) §. 6. *Inſtit. Tit. cit.*; *&* *L.* 6. §. *I. D. de diviſ. rerum*.

cose *Sacræ*, *religiosæ*, & *sanctæ* (1). Di più vi eran le cose denominate *singulæ*, & *privatæ*; le quali stavano nel patrimonio di ciascuno; che secondo l' antica giurisprudenza, *aliæ erant mancipi*, *aliæ nec mancipi*. Nè dalla collezione delle leggi suddette, nè da' pochi frammenti rimasti dagli antichi Giureconsulti si scorge di essersi giammai in qualunque modo ristretta la libertà de' cittadini di servirsi de' di lor proprj beni, e de' di lor prodotti, come meglio gli era a grado. Barnaba Brissonio in un Tomo in foglio ben voluminoso, raccolse tutte le formole usate da' Romani tanto ne' giudizj, che fuori; e dalle stesse nè anche scorgesi qualunque restrizione, o divieto sopra tale oggetto.

La produzion degli olj non è nuova. La stessa è stata sempre preziosa per li tanti usi, e commodi della vita. La pianta è antichissima. La medesima si vede presso degli antichi Greci consagrata a Minerva, Dea della Sapienza, a cui si attribuì l' invenzione, e l' uso comunicato a' mortali. Virgilio cantò nella sua Giorgia. *Adsis o Tegæe favens*, *oleæque Minerva Inventrix* (2). Li Greci impiegarono anche li di lor talenti non men per la coltura degli oliveti, che per es-

(1) §. 7. *Instit. Tit. cit.*; & *L. 6. §. 2. D. de divis. rerum*.

(2) *P. Virgilii Maronis Georgicon Lib. 1. v. 18.*

esprimer gli olj, e conservarli. Le di loro pratiche furono imitate dagli abitatori della Magna Grecia, che componean parte di questo Regno; da' quali sin da' tempi di Tarquinio il Vecchio furono apprese da' Romani; ed indi di mano in mano si dilataron per tutti gli altri luoghi di Italia. Leggendosi la maniera di coltivar le piante degli olivi, e di esprimere, e conservar gli olj, insegnata da Varrone, da Columella, e dagli altri Scrittori Latini, si vede che li Romani la ridussero a miglior perfezione; e gli olj di queste nostre regioni eran perfettissimi, e forse superiori a quelli, che oggi si fanno nella Provenza. Nè da Greci, nè da Romani, nè da qualunque altra antica nazione vedesi mai ristretta la libertà de' cittadini di servirsene a di loro modo, tanto nel multiplicar le piante degli olivi, che nell'esprimer gli olj.

Dopo la caduta del Romano Impero le cose che presso de' Romani comprendeansi sotto quella divisione de' beni, denominati *Publici*, *delle Università*, e di *niuno*, soffriron molta alterazione. L'Imperator Federico volle restituir nell'Italia le *Regalie*, e le ragioni sue Fiscali, che da gran tempo eransi perdute, e dismesse, costringendo li Vescovi, li *Proceri*, e le Città d'Italia a metterle in piedi, ed a lui restituirle. E quindi tutto ciò che presso de' Romani conteneasi in quella division de' beni, detti *Publici*, delle *Università*, e di *Niuno*, egli deter-

terminò che fossero del Principe; restando solo a' cittadini que' di loro beni, che a ciascuno *proprio jure* apparteneansi. Spiegò colla sua costituzione *Regalia sunt* quali eran le *Regalie*; che restrinse alle *armanniæ* (1), alle strade publiche, a'fiumi navigabili, ed a quelli per mezzo de'quali si facean gli altri navigabili, con tutto l'utile che perveniva dal decorso di essi; alli porti, alle ripe, a' vettigali, alle monete, alle multe, a' beni vacanti, alle pene, agli angarj, e perangarj, alle prestazioni delle navi, e de' carri, alle estraordinarie collette, alle miniere di argento, alle saline, alle miniere delle quali cavavasi la pece (2), alle pescagioni, alle cacce, a' tesori, ed alla creazion de' Magistrati per amministrar giustizia. Non vi annoverò egli certamente tra le *Regalie* il diritto proibitivo de' Trappeti. Sicchè ogni uno, anche dopo la Costituzione di Federico, restò nella libertà di far su di ciò quel, che gli piace; all' infuori quando li medesimi Trappeti voglionsi animar da' fiumi, perchè in questo caso appartenendo

jus

---

(1) *Videntur esse fabricæ, & publica armamentaria, quæ sibi semper Principes vindicarunt.* Giacomo Gujacio *de Feudis lib. V. in cit. Constit.*

(2) Plinio disse. *Et picem fossilem inveniri.* 16. *c.* 12.

jus circa flumina ad Regalia (1), non può un particolare, senza la concession del Principe, servirsi dell'istessi fiumi.

Quella division de' beni detti *Publici*, delle *Università*, e di *niuno* soffrì anche altra alterazione dalla introduzion de' feudi. Da' Scrittori de' secoli passati la di loro origine reputossi tanto difficile, e disperata, che ciascun sforzandosi di rinvenirla, le diede così strani, e differenti principj, che anzi vi aggiunsero maggiori tenebre ed oscurità, che chiarezza. A certi piacque fissarne l'origine sin da' principj della Romana Republica (1); e ad altri in altri tempi differenti, le cui opinioni lunga cosa sarebbe quì rapportare. Oggi dagli eruditi comunemente si conviene, che l'origine, ed introduzion de feudi dipende da' popoli della Germania; cioè da Goti, Vandali, Unni, Franchi, Schiavoni, e dagli altri, che occuparon le Provincie più ragguardevoli del Romano Impero. Nell'Italia, e nel Regno nostro dopo de' Goti, li Longobardi, che lor succedettero, furon quegli, che introdussero li feudi per tutte quelle Provincie acquistate. Vollero premiar con ciò il va-

(1) *Samuelis Strykii* §. *IV. cap. II. Disput. VII. de jure Cataractarum. Lib. XI. p.*198. *ædict. Francofurti* 1743.

(2) *Zasius in Epit. Feud. Budæus in annot. ad l.* 73. *D. de eviction.*

valor di que' soldati, per mezzo de' quali essi ne avean fatto l'acquisto. Stimaron li Principi colla concession de' feudi assicurarsi l'impero sopra de' popoli soggiogati, perchè interessava anche a' feudatarj di sostenersi nel dominio delle nazioni vinte; e nell'istesso tempo gli stessi Principi ricevean da' soldati pronto il militar servizio, senza pagarli. Il feudo di sua natura ed origine non fu altro, che una ricompensa militare; tanto vero, che ne' libri feudali spessissime volte li possessori vengon chiamati *milites*. Nelle concessioni però si accordò a' feudatarj quel, che da' Principi poteasi disporre, *alienis juribus semper salvis*; ma ciò non ostante da essi feudatarj pian piano si andò colla forza restringendo la libertà de' di lor vassalli sopra de' proprj diritti.

Prima del nostro Re Ruggiero li Baroni *suas dynastias tanquam reguli regebant; nam nemo sine eorum licentia piis locis quid relinquere vel donare poterat* (1). *Vectigalia, tributa, servitutes civibus imponebant* (2). Esigean le decime tanto sopra de' beni immobili, che de' mobili de' cittadini; ed impedivano a' chierici di non promoversi agli ordini senza la di lor licenza (3).

Esso

(1) *Ugel. Tom. VII. It. Sac. p.* 805.
(2) *In eod. Tom. p.* 790.
(3) *Idem Ugel. Tom. cit., in carta Gofridi Comes anni* 1105.

Esso Re Ruggiero concesse a' suoi Normanni molti feudi in questo Regno, che prima di ridurlo in una ben ampia, e nobile Monarchia sotto la dominazion di un solo andava diviso in tanti Ducati, e Principati; giacchè per sottoporlo intieramente al suo dominio dovè far venire dalla Normandia molti coraggiosi soldati, col valor de' quali ottenne l'intento, ed in ricompensa lor diede de' molti feudi. Eretta però da lui la Monarchia ogni Conte, e Barone che possedea *jure allodii* le Terre, e Città, cominciò a possederle *jure feudi*; nè più potè servirsi del *mero imperio*, avendolo egli trasferito *penes Justitiarios Provinciarum*. E perciò si tolse a' Baroni tutta la di loro onnipotenza, che esercitavan sopra de' di lor vassalli; essendosi consolidata col Monarca le dovuta autorità, e potestà. Agli stessi Baroni secondo le leggi de' Normanni altro non restò sopra de' di lor vassalli, che l'*adjutorium* in certi determinati casi (1). Per tutto il di più costoro restaron nella di lor libertà di servirsi de' di lor diritti, e de' di lor beni a modo loro. Non altrimenti praticossi sotto il dominio de' Svevi. Quando li nostri Principi eran forti, e potenti, li Baroni non ardivano di abusarsene sopra de' lor vassalli. Differentemen-

 te

(1) *Constitut. Quam plurium lib.* 3. 20.

te avveniva ſotto de' Principi deboli. In tempo de' primi Re Angioni li Baroni ſi ſtiedero alquanto a dovere; ma dopo la morte della Regina Giovanna II. eſſendo ſtato combattuto queſto Regno da tante guerre, altra volta alzaron il capo.

Paſſato il Regno in mano degli Aragoneſi il Re Alfonſo nel ſecondo anno del ſuo governo dopo finita la guerra con Renato di Angiò, volendo aſſodarſi nel Regno, pubblicò un Editto, ordinando di non turbarſi li poſſeſſori de' feudi, e laſciarſi, come ritrovavanſi prima della guerra. Indi nell' anno 1446. pubblicò una ſua Prammatica ordinando anche di non inquietarſi coloro, che innanzi la morte del Re Ladislao avean continuamente per ſe, e per gli loro legittimi anteceſſori poſſeduto, e poſſedean Torri, Caſtelli, ed altri beni; e l' eſentò a dimoſtrare originalmente li di loro titoli (1). Egli governava un Regno per lui nuovo, dove vi eran Baroni potentiſſimi, li quali di mal' animo ſoffrivano l' andarſi ſcoprendo le di loro uſurpazioni. Alfonſo per ſoſtenerſi nel Regno avea biſogno della di loro opera; ſicchè egli per la ſua ſicurezza fu nella neceſſità di laſciar le

(1) *Prag. I. tit. 129. De poſſeſſoribus non turbandis.*

le cose nello stato come allora ritrovavansi. Egli multiplicò assai in questo Regno, il numero de' Baroni, e de' Titolati; ma quello di che non si ebber molto a lodare li secoli susseguenti fu l' aver conceduto a' Baroni il *mero e misto imperio*. Per la sua sterminata liberalità, avendo reso esausti tutti gli altri fonti, cominciò egli a profondere anche le più supreme *Regalie*, che non doveano a verun patto staccarsi dalla sua Corona. Li Re suoi predecessori erano stati cotanto gelosi, che Carlo I. di Angiò avendo donato al suo figliuolo la Città di Salerno col titolo di Principe, e con alcune altre Città, e Terre d' intorno, gli concedè sopra quelle solamente la giuridizion civile, e solo in Salerno, e per quanto si distendea il circuito delle sue mura, e non oltre, la giurisdizion criminale; ed intanto Alfonso generalmente accordò a tutti li Baroni il *mero*, *e misto impero*.

Egli nel 1458., dopo anni dicesette di suo governo, migliorò vita; e non avendo figliuoli dalla Regina Maria, figliuola di Errico III. Re di Castiglia, lasciò a Ferdinando Duca di Calabria suo figliuol naturale legittimato il Regno di Napoli. E li Regni della Corona di Aragona e di Sicilia li lasciò a Gioanni Re di Navarra suo fratello secondogenito. Appena seguì la sua morte si vidde il Regno con rivoluzioni interne tutto sconvolto, e da esterni ne-

mici combattuto, ed invaso. Carlo Principe di Viana, figliuolo di Gioanni Re di Navarra, che quì ritrovavasi esiliato dal padre, si maneggiò colli Napolitani ad esser proclamato Re; ma nulla ottenne. Il Papa pretese devoluto il Regno alla Santa Sede. Li Baroni si congiuraron contro di Ferdinando, ed invitarono a Gioanni Re di Navarra di venire a prender possesso del Regno, come acquistato colle forze della corona di Aragona; e non avendo stato accettato l'invito, ricorsero a Gioanni di Angiò, figliuol di Renato, che chiamar faceasi ancora Duca di Calabria. Ferdinando superò tutti li suoi nemici; e per render placato il Regno dovè accordare al Conte di Marsico il Principato di Salerno, colla facoltà anche di poter battere moneta; e di incorporarsi al suo Fisco, e non già al Fisco Reale, li beni de' suoi vassalli devoluti per fellonia. Ferdinando era debole di forze per opporsi a tanti suoi nemici. Li Baroni eran giunti ad un grado di prepotenza, che governavano come a tanti despoti li di loro feudi; sicchè egli dovè accordarli tutto quel, che vollero per la sua sicurezza. Li Baroni avendo anche in mano la giurisdizione, e non ricevendo sugezione dalla somma Potestà, cominciarono ad opprimer li di lor vassalli di mano in mano, e ad usurparsi li di loro diritti, ed a toglierli la libertà. E quel che è maraviglioso ritrovarono ancora in appresso de' Dottori, e de' Ma-

gi-

gistrati, che non si opposero alle di loro usurpazioni. Ferdinando seguendo le orme del padre, vedendosi nel Regno tutto placido e tranquillo, non trascurò in quegli anni di felicità, e di pace di riordinarlo, e di arricchirlo di nuove arti, e di fornirlo di provvide leggi e d' instituti, e di uomini letterati, ed illustri in ogni sorte di scienze; e sopra tutto di Professori di legge Civile, e Canonica; onde avvenne che nel suo Regno cotanto presso di noi fiorissero li Giureconsulti, e le Lettere. Egli però negli ultimi anni di sua vita, per l' affetto grande, che portava ad Alfonso Duca di Calabria suo figliuol primogenito, gli cedè quasi tutte le redini del governo. Alfonso istigato dal genio suo crudele, ed avaro, pensò di abbassar li Baroni, de' quali si dimostrò mal soddisfatto; quindi di nuovo essi si congiuraron contro del Re, e ricorsero per ajuto ad Innocenzio VIII., promosso al Papato nell' anno 1484.. Il Papa accettò l'impresa, e chiamò a Renato Duca di Lorena, che vantava pretensioni sopra del Regno. Alfonso in sentir la congiura subito spedì il suo esercito, e contro de' Baroni, e contro del Papa; il quale non vedendo comparire il Duca di Lorena, stimò bene di pacificarsi col Re Ferdinando, e di persuadere a' Baroni, che così anche essi facessero. Di fatti sotto la promessa della sicurezza della pace, e dell' osservanza de' Capitoli, del Duca di Milano, di Lorenzo de' Medici, e del Re

Cat-

Cattolico, fu conchiusa a 11. Agosto 1486.; e fu accettata dal Re Ferdinando per mezzo di Gioanni Pontano suo Segretario, famoso letterato di que' tempi. Fra li Capitoli della pace vi fù quello, che il Re non dovesse molestar li Baroni per le cose avvenute.

Costoro non ostante la sicurezza promessa da tanti Principi, sapendo la crudeltà di Alfonso, rimasero sommamente afflitti, e si fortificaron nelle di loro Rocche. Il Re, ed Alfonso per averli in mano si finsero umani, e dimentichi della passata congiura. Molti ingannati non pensarono a salvarsi. Il Principe di Salerno non li credè mai, e se ne passò in Francia. Andata, che in appresso non solo afflisse il Re, ed il Duca, ma estinse tutta la di lor progenie. Intanto essi vollero, che nella sala grande del Castelnuovo splendidamente si celebrassero le nozze tra la figliuola del Duca di Amalfi nipote del Re, ed il figliuolo del Conte di Sarno; e stando gl' invitati tra balli e suoni, fu arrestato il Conte collo sposo, ed un' altro suo figliuolo. Il Segretario del Re Atonello Petrucci con due suoi figliuoli, Agnello Arcamone, e Gioanni Impoù Catalano. Furon confiscati li di loro beni, e condannati il Conte, il Segretario, e li due suoi figliuoli ad esser decapitati. L' esecuzione si cominciò da' due figliuoli del Segretario nel mercato; ed a 15. Maggio 1487. si decapitarono insieme li due vecchi canuti

ti

ti il Conte , ed il Segretario . Poco dopo si imprigionarono il Principe di Altamura, il Principe di Bisignano, e molti altri potenti Baroni; li quali tutti in varj tempi , e con diversità di supplicj, lasciaron la di loro misera vita . Una tragedia sì crudele , e spaventevole diede orrore a tutto il Mondo ; onde il Re Ferdinando , e molto più Alfonso suo figliuolo acquistaron fama di crudeli e di tiranni .

Il Re Ferdinando, dissipati li suoi nemici, ed arricchitosi dalle rovine di tanti gran Signori, da quali accumulato avea un tesoro immenso, continuò negli ultimi sei anni di sua vita a regnare in pace . Il Re Cattolico avendo inteso, che si era mancato alla sua fede, cominciò a pensare all' acquisto di questo Regno ; ma per la rivoluzione della Sardegna , e pel tumulto de' Mori di Granata contra li Regni di Castiglia, non potè per allora eseguire il suo pensiero . Carlo VIII. però Re di Francia , chiamato da Lodovico Sforza, e sollecitato dal Principe di Salerno, dichiarò la guerra al Re Ferdinando ; a cui nell'atto, che preparavasi per resistere all' inimico, gli sopravvenne un gran catarro , che a 25. Gennajo 1494. lo tolse di vita, soprafatto più da dispiaceri dell' animo , che dall' età . Alfonso suo figliuolo fù coronato Re a 8. Maggio dell' istesso anno; e sapendo, che il Re di Francia erasi a gran passi incaminato , sotto il comando del Duca di Calabria Ferdinando suo figliuo-

figliuolo, dispose un' esercito nella Romagna verso Ferrara, per impedirgli di inoltrarsi. Il tutto fù inutile; per cui entrato il Re Alfonso in tanto terrore, e disperato di poter resistere ad una fatal tempesta, si deliberò di abbandonare il Regno, e di renunziare il nome, e la dignità Reale a Ferdinando suo figliuolo, sperando, che rimosso con lui l' odio sì smisurato, e fatto Re un giovine di somma aspettazione, allentava ne' sudditi il desiderio de' Francesi. Seguita la sua rinunzia, egli si partì per la Sicilia con quattro galee sottili, cariche di molte robbe preziose, dimostrando nel partire tanto spavento, che parea di esser circondato da' Francesi. Il Re di Francia entrò in Napoli a 21. Febbrajo 1495. ricevuto con tanto applauso ed allegrezza da ognuno, concorrendo con festeggiamenti incredibili ogni sesso, ogni età, ogni condizione, ogni qualità, ogni fazione di uomini, come se stato fosse padre e fondatore dell' istessa Città.

Al Re Ferdinando altro non restò che l' Isola d' Ischia, e vedendosi fuor di speranza di ricuperare il Regno se ne passò ancor egli in Sicilia, dove il padre ritrovavasi. Fattasi però una forte lega contro del Re di Francia, costui se ne dovè partir dal Regno; e li Napolitani ristuccati dal dominio Francese chiamaron subito a Ferdinando; il quale a 7. Luglio 1495. entrò nella Città, e da tutti fù acclamato, e ricevuto. Poco

pe-

però egli godè del Regno, perchè la morte se lo rapì nel mese di Ottobre dell'anno susseguente 1496., prima che terminasse l'anno di quella del padre. In suo luogo fù proclamato universalmente al Trono Federico suo zio, cotanto savio e caro alle muse; il quale per assicurare a tutti di non pensare alle cose passate, fece coniare una moneta col motto *Recedant vetera*. Il suo governo fu anche breve, giacchè col trattato soscritto dal Re di Francia Luigi XII. ed il Re Cattolico, il Regno fù diviso tra questi due Principi. Ed avendo avuto effetto la divisione nell'anno 1501., egli se ne andò in Francia, e per suo sostentamento ottenne da quel Sovrano la Contea di Angiò. Il figliuolo di Federico fù dal Gran Capitano mandato al Re di Spagna, nella persona di cui si estinse la discendenza di Alfonso I. di Aragona. Il governo de' Francesi fù anche breve, perchè nate delle discordie colli Spagnuoli, quelli a Luglio 1504. furono espulsi dal Regno, e questo restò sotto l'intiero dominio del Re Cattolico, governato in sua vece dal gran Capitano. Il Re Cattolico venne in Napoli nel mese di Novembre 1506., dove non si potè trattenere per lungo tempo, giacchè morto l'Arciduca Filippo suo genero, giovine di venticinque anni, egli dovè ripigliare il governo di Castiglia; da dove dispose, che il Regno di Napoli si amministrasse per mezzo de' suoi Vicerè.

Avendo perciò questo Regno perduta la residenza de' suoi Principi e governandosi lo stesso da'Vicerè, non sempre con egual zelo, e rigore, li Baroni, non men per la debolezza de' passati Principi, che per le istantanee di lor mutazioni, e guerre sofferte, si resero vie più prepotenti; e cominciarono ad impedire a' di lor vassalli di contrarre liberamente de' matrimonj; e ad obbligarli di alloggiar li di lor familiari. Li caricaron di imposizioni, e di angarie. Si chiusero le difese, e foreste delle Communità. Come pure obbligaron li vassalli a vendere ad essi Baroni li di lor prodotti; e di affittarsi li di lor territorj per quel prezzo che voleano; ed altresì di non cuocere il pane se non ne' di loro forni, e di non macinar gli olivi, ed il grano se non ne' di lor Trappeti, e molini; e di non fare delle osterie; dovendosi tutti servir di quelle de' Baroni; formandosi di lor privata autorità una privativa in danno, e pregiudizio de'di lor vassalli.

Nell' atto però, che costoro soffrivan tante durezze, ed oppressioni, nell' anno 1516. migliorò vita il Rè Cattolico, a cui successe l' Augusto Imperatore Carlo V. Questo Gran Principe dovè sostenere delle guerre gravissime; e sopratutto col Re di Francia, col Papa, e colli Veneziani; da' quali contro di lui si formò la lega, chiamata *Santissima*. Gli riuscì però di far prigionieri il Re, ed il Papa, e di mettere in suggezione tutti li suoi nemici; e quindi a 29. Giugno 1529. tra li medesimi Collegati, e Cesa-

fare si fece la pace . Egli prescelse per Vicerè di questo Regno D. Pietro di Toledo; il quale a 4. Settembre 1532. giunse in Napoli , e ritrovò la giustizia tutta avvilita e depressa . Il Toledo s' impegnò di rialzarla; ed impiegò tutti li mezzi possibili per la sicurezza , e per la libertà de' cittadini . Cesare terminò l' opera; il quale, resosi tributario il Regno di Tunisi , ritornò con tutta la sua armata in Sicilia a 17. Agosto 1534., da dove a 22. Novembre dell' istesso anno , passando per Reggio, e camin facendo per le Calabrie , Basilicata , e Principato Citra , giunse in Napoli a 22. Novembre dell' istesso anno 1534.. Si trattenne in questa Città fino a 22. del mese di Marzo 1536.; ed in tempo della sua dimora in Napoli li Baroni s'impegnaron di far rimuovere dal governo il Vicerè, spiacendoli assai il rigor della giustizia, che egli usava, senza verun riguardo. Cesare però avendo inteso colle proprie sue orecchie le tante lagnanze de' suoi sudditi contro de' di lor Baroni, per le oppressioni che soffrivano, non solo non vi prestò orecchio, ma benanche volle liberar li poveri vassalli dalle tante infinite angarie. E quindi egli nell' atto della sua partenza dal Regno publicò contro de' Baroni una Prammatica, divisa in quindeci capi, che ora veggonsi registrati sotto il titolo *de Baronibus*. Dichiarò in prima . *Quia etiam nuper ingressis nobis ejusdem citerioribus Siciliæ Regni fines crebra multorum populorum ,*

clamosaque ad aures nostras querela pervenit , de variis utilium dominorum oppressionibus se relevari quærentium , durumque visum , ut populos , quos ab exterorum impetu armis tutamur , a nostris opprimi audiremus . E quindi ordinò a' Baroni , che *vassallos sine molestia , & oppressione , pace & justitia nostra gaudere permittant* (1) . Indi che non dovessero *Matrimonia impedire directe , vel indirecte , nec vassallos probibere , ne ad eorum libitum filias , sorores , neptes , aut alias mulieres maritent* (2) . E che *ex nunc in antea nullas imponant , aut imponi faciant novas exactiones , aut Gabellas , nec nova servitia , novasque angarias , aut alia nova onera induci faciant , directe , vel indirecte* (3) . Come pure , *ut in terris cultis , sive incultis , aut nemoribus ipsarum Universitatum , aut Communibus , Barones ipsi , nullas defensas , forestas , sive clausuras facere possint* (4) . Ed altresì che ne *de cetero per Barones Vassalli possint cogi ad tales emptiones faciendas , seu vendant , aut locent suos reditus , & jura* (5) .

Di-

(1) *Pragm. III. de Baronibus .*
(2) *Pragm. IX. eod. Tit.*
(3) *Prag. X. eod. Tit.*
(4) *Prag. XI. eod. Tit.*
(5) *Prag. XIII. eod. Tit.*

Dichiarò di vantaggio. *Audivimus etiam, quamplures Barones, & utiles Dominos, vassallos suos cogere, ne panes coquant in aliis furnis, quam in furnis ipsorum Dominorum, certum quid pro jure furni accipientes. Item etiam mandant ne triticum ad molendum in aliorum molendinis, quam ipsorum Dominorum. Multi etiam mandant, ut olivas in eorum trapetis terendas, & non aliorum conducant. Complures etiam probibent vassallos, & alios in eorum terris habitantes, ne possint advenas, aut alios in eorum domibus hospitari, neve vassalli ipsi tabernas vel hosterias in eorum domibus, vel aliorum teneant; & si qui tenent, probibent, ne hospites recipiant, donec hosteriæ seu tabernæ dominorum sint plenæ; quæ omnia sunt contra subditorum nostrorum* LIBERTATEM, *in qua illos Divina, & humana jura conservari mandant.* ET NOS, *qui justitiæ cultores semper extitimus, & Deo dante erimus, ea non patiemur.* E perciò egli ordinò a' Baroni, *ut libere permittant, vassallos suos in ipsorum vassallorum, aut aliorumlibet furnis panem coquere; & similiter possint granum ad molendum, & olivas terendas ad quorumlibet molendina, vel trapetos conducere, & possint in domibus propriis, vel aliorum hosterias, aut tabernas facere, & tenere, hospites recipere, etiam quod Dominorum hosteriæ non sint plenæ, nec possint præfati aliqualiter impediri, seu prohiberi; exceptis illis, qui furnos, molendina, trapetos, tabernas,*

&

& hosterias, seu hospitia cum hujusmodi jure prohibendi vassallos particulari Privilegio, aut legitima præscriptione, vel consuetudine legitime præscripta habent. Nos enim, sicut vasallos in libertate retinere quærimus, ita iura, quæ Barones, & alii utiles Domini habent, conservare intendimus (1). Ordinò di più, che *liberi sint vasalli cui voluerint, quando voluerint, & ubi, & quæ voluerint, vendere, & emere*, li di loro generi, *& extrahere ad eorum libitum voluntatis, nec possint modo aliquo per utiles Dominos, aut eorum officiales directe vel indirecte impelli vel impediri, cogi, aut prohiberi* (2). Delle leggi che ci lasciò, e dell'altre disposizioni date dimostrò egli chiaramente di voler liberati li vassalli da tutte le servitù inferite da'di lor Baroni; e che per l'appresso non si dovesse mai più incorrere in simil delitto.

Da'Giureconsulti Romani costantemente si sostenne. *Quotiens dubia interpretatio libertatis est secundum libertatem respondendum erit* (3). Li nostri Dottori però fecero diversamente. Cesare colle trascritte sue giuste, e savie leggi, senza veruno equivoco volle, che li Vassalli perpetuamente restassero nella di lor libertà di ser-

(1) *Prag. XIV. eod. tit.*
(2) *Prag. XV. eod. tit.*
(3) *L. 20. D. de R. I.*

servirsi de' forni, de' molini, e de' Trappeti di chiunque, senza l' obbligo di andare a quelli de' Baroni. Egli senza equivoci dispose, che gli stessi vassalli fossero totalmente liberi, ed indipendenti da' di lor Baroni, senza mai più sottoporsi a qualunque restrizione, divieto, o angaria. Li Dottori all'opposto cominciarono a sostenere, che ciò avea luogo, quando ne' forni, ne' molini, e ne' Trappeti de' Baroni non vi era lo stesso commodo, come in quelli degli altri, perchè ritrovando lo stesso commodo, li vassalli erano obbligati di andar ne' forni, ne' molini, e ne' Trappeti de' Baroni. Il sentimento de' Dottori fu qualche volta abbracciato da' Magistrati. Onde ecco caduti nuovamente li poveri vassalli nella oppression di prima, non ostante la legge chiara scritta a di lor favore; giacchè venendosi alle pruove sempre li Baroni facean vedere, nell' atto che commettean delle infinite estorsioni, che ne di lor molini, forni, e Trappeti vi si ritrovava lo stesso commodo, che negli altri. Tal nuovo sistema di giudicare derivò dalla lontananza de' nostri Principi; essendo troppo vero, che nel contrasto il debole sempre va a soccombere al forte, quando la Potestà Suprema non vi è per mezzo.

Avendo però questo Regno avuto la sorte dopo il corso di circa due secoli e mezzo di goder della Real presenza de' suoi amabilissimi Principi, immediatamente li vassalli ripigliaron li di lor diritti, e la di lor

per-

perduta libertà. Il Re Cattolico padre del nostro Pietosissimo Sovrano, con più Reali Dispacci dimostrò costantemente il suo aborrimento contro delle servitù ed angarie introdotte da' prepotenti. Il nostro Amabilissimo Sovrano appena assunto al Real Trono volle anche palesar lo stesso aborrimento dell' Augusto suo Genitore. Egli avendo presente la chiara disposizione della Prammatica XIV. *de Baronibus* di sopra trascritta, vedendo, che altrimenti interpretavasi, ed eseguivasi, con Real Dispaccio de' 26. Dicembre 1759. ordinò al S. C di dire *a qual legge era appoggiata questa distinzione nel giudicare* (1). Indi con altro Real Dispaccio de' 27. Decembre 1766., per la giustizia si contentò anche di sacrificare il suo particolare interesse ne' suoi Reali stati Allodiali, ed ordinò *che quando la Regal Casa non abbia titolo di forzare alli suoi molini, e pretenda su la massima libertina de' Giureconsulti riprovata dal Re Cattolico, cessi la forza, e ogni uno sia libero di valersi di qualunque molino* (2). E quel che è più. Egli per diritto proibitivo de' Trappeti, che godea pel suo

(1) Reali dispacci, raccolti da D.Diego Gatta. *Parte II. tom. III. tit. LXXXIX. n. XIII, pag.* 348.

(2) *Citata Parte II. tom. IV. tit. XLI.* delli Baroni e Vassalli *n.* 11. *pag.* 532.

suo Casale Allodiale di Paupisi, con altro Real Dispaccio de' 3. Gennajo 1776. ordinò ancora, *che il Re non vuole contribuzione, che non venga dalla legge. Se questa manchi, o non sia chiara, si esigga il solo interesse del capitale nella costruzione, e mantenimento della fabbrica, alla sola ragione del quattro per cento, e così si faccia la tassa* (1). Quindi dopo le disposizioni delle leggi trascritte; e specialmente quelle del nostro Amabilissimo Sovrano, non si può al vassallo in qualunque modo imporre qualsivoglia diritto proibitivo; e perciò ogni uno resta nella sua libertà di servirsi de' suoi beni, e de' suoi prodotti, come meglio gli aggrada, senza qualunque restrizione, o divieto.

L CAP.

(1) *Titolo citato n. III. pag. 533.*

CAP. II.

In cui si dimostra di non avere il Baron di Marcellinara legittimo titolo del preteso diritto proibitivo de' Trappeti in quel feudo, nulla giovandogli la copia della Lettera attribuita a Ferdinando I., esibita nel S. C.

NEll' atto che tutte le leggi costantemente restituiscono il vassallo nella sua libertà, il Baron di Marcellinara ha lo spirito di pretendere, che possa egli sostenersi nell' usurpato diritto proibitivo de' Trappeti, in forza di una semplice *copia* di supposta Lettera, attribuita a Ferdinando I.. Alle copie non si è mai data retta; e specialmente alle copie delle Lettere de' Principi. Gli Imperatori Diocleziano e Massimiano ordinarono. *Sancimus ut authentica ipsa, atque originalia rescripta, & nostra etiam manu subscripta, non exempla eorum insinuentur* (1). Dioniggi Gotofredo nella sua nota trentacinque sopra della stessa legge disse. *Per authentica, non per exempla rescriptum probatur*. Ed Antonio Perezio disse ancora. *Neque alia præter ipsa authentica atque originali*

(1) *L.* 3. *Cod. de diversis Rescriptis, & Pragmaticis Sanctionibus*.

li Principis manu subscripta in judicio licet proferre , *l.* 3. *h. t.* . *Eoque pertinet l.* 2. *D. de fide instrument.* , *ex qua notant Doctores* , *quod copia alicujus scripturæ* , *licet collationata ad suum originale* , *non faciat fidem* , *nisi collatio fiat parte præsente* , *vel citata* (1). Giovanni Brunnemanno parlando anche de' Resćritti, e delle Disposizioni de' Principi, disse di vantaggio. *Exempla plenam fidem non faciunt*, *sed originalia* . *Exempla enim se referunt ad originalia* , & *fidem ex originalibus habent* · *Ergo non exhibitis originalibus non probant*, *nisi præsente parte sint collationata* (2). Sicchè indubitatamente per chiara disposizion di legge ; e per sentimento uniforme de' Dottori , non si può dare ascolto alle Lettere , ed a Rescritti de' Principi , se non quando si esibiscono originalmente, e vedesi chiara la di lor soscrizione .

Nè pure le *copie* di qualunque altra scrittura fanno pruova in giudizio , e sempre debbonsi esibir gli originali . Il Giureconsulto Paolo nel suo libro quinto *Sententiarum* , al Titolo XII. *n.XI.* ci lasciò scritto . *Quicumque a Fisco convenitur*, *non ex indice vel exemplo alicujus scri-*

 ptu-

(1) *Ant. Peretii Prælect. in lib. I. Cod. Tit. cit. num.* 9.

(2) *In leg. cit. n.* 1. 2. 3. & 4.

pturæ, sed ex authentico conveniendus est: ita si contractus fides possit ostendi. CETERUM CALUMNIOSAM SCRIPTURAM *vim justæ petitionis in judicio obtinere non convenit*. La sentenza di Paolo fu trascritta nella legge seconda de' Digesti, sotto il titolo *De fide instrumentorum, & amissione eorum*; sopra della quale il Brunnemanno così si spiegò. *Exemplum instrumenti non probat, sed ipsum originale producendum est; adeo ut nec Fiscus per exemplum probare possit. Sed probat exemplum, si judex originale exemplificari mandet, ex junta sc. causa, v. g., futura partis absentia, vetustate, & citatis iis, quorum interest* (1). Non si presta fede alla copia anche perchè. *Est enim scriptura fallax multis nominibus, eoque ad* CALUMNIAM STRUENDAM, ET REUM IN FRAUDEM INDUCENDUM IDONEA: *tum quod repræsentare non potest vitia, si quæ sint in authentico, & propter quæ authenticum ut vitiosum reiici potest; tum quod non semper fideliter exprimit, & refert, quæ sunt in autentico. Quod multis de causis potest accidere*. Che però, *fidem in judicio obtinere non debere* (2).

Colla

---

(1) *Comment. in Pandect. lib. XXII. Tit. IV. de fide instrument. ad l. quicumque 2.*

(2) *Hugonis Donelli Commentar. in Cod. ad Tit. I. Lib. II. cap. de edendo. In auth. si quis n. 1. pag. 59. Tom. VII.*

Colla autentica *Si quis* anche si dispone, che facendosi menzione del fatto in una precedente scrittura, la seconda non vale, se non si esibisce la prima. *Si quis in aliquo documento mentionem faciat alterius documenti, nulla ex hac memoria fiat exactio, nisi aliud documentum, cujus memoria in secundo facta est, proferatur* (1). Il Sommo Pontefice Gregorio IX. determinò, di non prestarsi fede alla copia, quando questa non si è fatta innanzi del giudice ordinario, colle necessarie osservazioni. Egli disse. *Si instrumenta propter vetustatem, vel propter aliam justam causam exemplari petantur: coram ordinario Judice, vel Delegato ab eo specialiter præsententur: qui si ea diligenter inspecta in nulla sui parte vitiata repererit, per publicam personam illa præcipiat exemplari, eamdem auctoritatem per hoc cum originalibus habitura* (2). Quindi è indubitato, che a qualunque copia non si presta fede, se la stessa non vedesi estratta dal suo originale, *parte præsente, vel citata, & coram judice Ordinario*. La copia esibita dal Barone non va fornita di nessuna delle qualità ri-

(1) *Auth. si quis Cod. de edendo.*
(2) *Decretal. Gregorii IX. lib. II. Tit. XXII. de fide instrument. Cap. XVI.*

richieste; e perciò a nulla gli giova per il titolo del suo preteso diritto proibitivo de' Trappeti.

Quel che si è detto per le copie in generale ha maggiormente luogo per la *copia* esibita dal Barone. Egli è vario, incongruente, e contradittorio à se stesso nella maniera come si spiegò di averla procurata. Quando fu richiesto di esibir l' originale egli replicò. *Supradictam litteram missivam serenissimi Regis Ferdinandi I. fuisse repertam penes Actuarium Regiæ Cameræ Natalem de Amato, successorem quondam Actuarii Regiæ Cameræ Mutii Raparii*. Nelle nullità che produsse avverso del decreto del S. C. vi aggiunse *casu inventa* presso dello stesso Attuario di Amato, successore dell' Attuario Rapario; *penes quem de anno* 1593. *fuerat in suo originali præsentata; & post sedatam revolutionem hujus Civitatis Neapolis* 1705. *forsan in Banca restituta, & flammis non tradita*. Dovea egli giustificare il perchè si presentò la pretesa Lettera presso dell'Attuario Rapario nell' anno 1593.. Gli Attuarj non son conservatori delle Lettere originali de' Principi. Presso dell' Attuario Rapario potea presentarsi la suddetta Lettera originale, quando attitavasi qualche causa del Barone, o col Regio Fisco, o colla Università, o colli particolari cittadini di Marcellinara. Ma dove son gli atti di una tal causa? Le scritture si inseriscon ne' Processi. Come potea stare la

pre-

pretesa Lettera sola, e separata dal processo presso l'Attuario Rapario senza pendenza di giudizio? Il Barone vuol dare ad intendere che nell'anno 1705. la pretesa Lettera fu restituita in Banca. Ed in poter di chi? E prima dove stava? Si ha da supporre che per lo spazio di cento e dodici anni, secondo il suo linguaggio, la stessa andò vagando, e senza veruna custodia; e che poi a caso si sia restituita. Non si deve dare ascolto alle sue invenzioni, quando si sa di certo, donde la Lettera è pervenuta.

L'Attuario Amato che a 28. Agosto 1745. ne fece la copia della pretesa Lettera, disse, che l'originale gli fu esibito *dal Magnifico Antonio Fortino*; e quindi è mendace il Barone, che asserì diversamente. Ne' passati secoli non mancaron delle persone, che vollero fingere dell'antiche pergamene, e de' vecchi privilegj, o per attribuirsi de' non giusti dominj, o per acquistarsi un maggiore, ma falso decoro. Il chiarissimo Padre Mabillone, testimonio il più ragguardevole sopra tutti in sì fatte materie, scrive nel Libro III. Capitolo VI. *De re diplomatica. Collegia prope nulla, paucissimas Ecclesias, aut familias immunes esse ab hac spuriorum instrumentorum labe.*

Il laboriosissimo, ed accortissimo Muratori altro ragguardevole testimonio, nella sua Dissertazione *De' diplomi e carte antiche, o dubbiose, o false*, anche scrive. *Si ha in primo luogo a stabilire, non esservi stato alcun secolo, alcun Regno, che ado-*

adoperasse lettere, *il quale non si possa vantare di essere ito esente dagli impostori. Anzi nè pure gli stessi ultimi secoli; e nè pure la medesima nostra età, sono stati privi di questa abbominevol sorta di mortali* (1). In tempo che il Muratori così ragionava, presso di noi verificavasi il suo assioma; giacchè una compagnia di uomini scelerati stava falsificando le carte de'nostri Archivj, a richiesta de' prepotenti, in danno de'disgraziati vassalli. La compagnia andava composta di D. Camillo Mirenghi, Archivario del Grande Archivio della Regia Camera, dell' altro Archivario del Real Archivio della Regia Scrivania di Razione D. Carlo Rey, dell' Attuario della Regia Camera Francesco Cesarano, e di *Antonio*, e *Nicola Fortino*, padre, e figlio. Il principale della compagnia era *Antonio Fortino*; il quale, sotto pretesto di fare l'*antiquario*, forgiava delle Concessioni, e dell'altre scritture a modo suo; le quali poi si registravan negli Archivj dagli Archivarj suddetti. Molti Baroni per sosternesi ne' diritti usurpati a' di lor vassalli, fecero capo dalla fucina di Fortino. Si scoprì la compagnia per l'accaduto nella causa tra l' Università di Vietri di Potenza, ed il di lei Barone; il quale a forza voleasi sostenere nel diritto proibitivo

(1) Dissertazione XXXIV., pagina 289. dell' edizione di Napoli del 1752.

vo de Trappeti, Molini, e Forni; ed esibì una fede de' 4. Maggio 1646. dell' Archivario della Regia Camera di allora Carlo della Gatta totalmente falsa. Dal Tribunale della Regia Camera si scoprì la falsità non men della fede suddetta, che di molte altre carte; motivo per cui a 9. Luglio 1755. ordinò la carcerazione dell' Archivario Mirenghi, e del suo Cameriere; e a 23. Giugno 1756. quella de' suddetti *Antonio, e Nicola Fortino*; presso de quali ritrovaronsi molte Provvisioni della Regia Camera, e molte Concessioni de Principi, forgiate di pianta; attribuendo loro una antichità che non aveano. Dalla Regia Càmera si adopraron per periti il Segretario del S. C. di allora, ed il Mastrodiatti de' Notari, che testificaron concordemente delle falsità suddette. La causa non andò avanti. *Antonio Fortino* se ne morì nelle carceri, come pubblico falsario, terminando così vituperosamente li giorni suoi. Agli altri rubricati, per le protezioni che godeano, riuscì di scappare; e tutti vaganti lasciaron così la di loro vita. L' informazione tuttavia oggi si vede presso di Guerra, Attuario della Regia Camera.

Se la pretesa Lettera fu presentata da *Antonio Fortino* è da credersi francamente, che il Baron di Marcellinara, non avendo legittima Concessione per il preteso diritto proibitivo de' Trappeti, si avvalse anche egli dell'opera di Fortino per forgiarla di pianta. Senza dubbio, in tempo che a 28. Agosto 1745.

 si fe-

si fece l' estratta della Lettera dall' Attuario Amato, stavasi nel S. C. acerrimamente contrastando da' cittadini di Marcellinara dell' insussistenza del preteso diritto proibitivo de' Trappeti. Di fatti pochi mesi dopo, e propriamente a 7. Maggio 1746. dal S. C. si decise la causa; e di nulla reputando la supposta Lettera, ordinò di esser lecito a' cittadini di costruirsi de' Trappeti proprj, purchè non si servissero dell' acque feudali. Se vero, e legittimo era l' originale presentato all' Attuario Amato, stando appoggiato il preteso diritto proibitivo unicamente sopra della Lettera di Ferdinando I., non dovea il Barone farla rimuover donde ritrovavasi; e dovea altresì ricorrere immediatamente dal Consiglier Commessario, dimandando, che intesi li cittadini di Marcellinara, che ritrovavansi in giudizio, se ne facesse dall' Attuario Amato la copia, per presentarsi nel S. C.; o pure potea presentare nel S. C. medesimo l' originale. Non solo dal Barone niente di ciò si fece; ma di più, appena si presentò la copia suddetta, dubitandosi dagli stessi cittadini della falsità, avendo dimandato ordinarsi al Barone di esibir l' originale, e questo sottoporsi all'esame de' periti per vedersi, se era falso, o no, egli si oppose all' esibizione. Il Commessario della causa anche egli supponendo la falsità subito ordinò di esibirsi la Lettera; e nell'istesso tempo destinò il Segretario del S.C. a riconoscerla, ed esaminarla. Il Segretario fu pronto a spedir anche la sua *requisitoria*; la quale si notificò al pro-
cu-

curatore del Barone. Costui quando mai l' originale era vero, e legittimo dovea ringraziar li cittadini che a tanto lo chiamavano; e dovea prontamente farlo riconoscer dalla persona destinata dal S. C.. Egli fece l' opposto, e si oppose alla ricognizione, gravandosi anche del decreto del Commessario col *contrario imperio*. Ed indi conscio della falsità la fece involare dalle mani dell' Attuario Amato, per non aversi più rastro della medesima. Che però anche per le circostanze particolari occorse nella presente causa; maggiormente non devesi in conto alcuno prestar fede alla copia della supposta Lettera di Ferdinando I. esibita dal Barone.

La pretesa Lettera si suppone fatta nell' anno 1488., vale a dire, che dal giorno della sua data sin'oggi sono scorsi niente men che trecento, e tre anni. La stessa Lettera non si è mai palesata a' cittadini di Marcellinara; alli quali necessariamente doveasi notificare, affinchè sapessero per qual principio doveansi privare del di lor diritto. Si dovea a medesimi far nota subito, per potere essi ricorrer dalla Clemenza di Ferdinando I; e richiamarsi da quella servitù, alla quale, senza causa, si volean sottopporre. Non essendo mai stata palesata per sì lungo tempo, e sussistendo oggi l' originale, questo senza dubbio dovrebbe sottoporsi ad esame. Il dottissimo, e saviissimo Muratori continua a dire nella sua Dissertazione di sopra citata, che non deve cadere in mente ad alcuno di

sostenere, *poter essere cotanta l' autorità di un Archivio, che qualsivoglia strumento indi uscito, o ivi conservato, seco porti il sigillo di una incontrastabile legittimità. Ma niuno Archivio gode di sì riguardevol privilegio, che che sognando ne dicano alcuni legisti. Nè pure gli stessi marmi, nè le tavole stesse di bronzo, in cui talvolta si veggono incise le vecchie memorie, e con caratteri anche antichi, ci possono assicurare, che quivi si contengano indubitati monumenti dell' antichità* (1). Ne reca egli degli infiniti esempj di essersi e gli strumenti, e le iscrizioni impresse ne' marmi, e nelle tavole di bronzo, ritrovate false. Ci assicura egli di avere avuto sotto gli occhi più Diplomi, *che portavano tutta l' apparenza di essere autografi, siccome scritti co' caratteri, che si trovano negli indubitati originali, vi si miravano ancora le note consuete del Cancelliere, e quelle scorrerie di penna solite ad apporsi sotto il sigillo. Appariva eziandio il luogo del sigillo, cioè il taglio della pergamena in forma di croce. Ma in essi Diplomi o mancava il Monogramma dell' Imperadore, o del Re, o pure del taglio della carta pecora non parea fatto uso alcuno, nè compariva alcun segno di untume, che per quasi sempre solea trovarsi ne' Privilegj, onde cadde il sigillo, talmente che si potea con ragione dubitare, se esso* mai

(1) Pagina 292.

mai vi fosse stato appeso. Queste osservazioni, ed altre anche più minute, le quali non si possono spiegare senza l'oculare ispezione delle pergamene, me alle volte menavano, se non a tenerle per apocrife, almeno a non crederle in tutto parti sicuri del Re, ed Imperatore ivi enunciato (1). Continua egli a dire di aver ritrovato *Diplomi, e strumenti di tal fatta, che ogni persona versata nell' erudizione de' vecchi tempi può scuoprire, se si abbiano a tenere per veri, dubbiosi, o falsi. Ma altri se ne incontrano, nell' esame de' quali si truova molto imbrogliata anche la critica de' più dotti: perchè nulla vi manca per riconoscerli originali; e pure contengono qualche neo, per cui l' animo non resta pienamente quieto* (2). Seguendo le traccie di un sì celebre uomo, nel caso presente, per darsi retta alla supposta Lettera, si dovrebbe osservare se sia vera la soscrizione di Ferdinando I.; se sia vera la firma di Giovanni Pontano suo Segretario; se sia vero la firma degli altri nominati nella copia della medesima; se sia vero il Sigillo Reale che si dice nella copia di essere stato impresso nell' originale. Si dovrebbero sulla Lettera medesima far tante altre osservazioni, secondo le regole dell' arte critica, per venire in chiaro

ro

(1) Pagina 302.
(2) Pagina 309.

ro della sua legittimazione, o falsità. Mancando l' originale, non si può certamente appurare se lo stesso sia stato autografo, o falso.

Le Lettere di Ferdinando I. veggonsi tuttavia copiate ne' *Registri*, denominati *Partium*, che si conservano nell' Archivio della Real Camera di S. Chiara. Riscontrati gli stessi *Registri* da per tutto, non vi è rastro di essersi spedita la supposta Lettera a favore del Baron di Marcellinara. Vero si è, che alcuni de' Registri furon dispersi in tempo della rivoluzion populare, seguita nell' anno 1647.; ma quelli dove potea ritrovarsi registrata la pretesa Lettera sono esistenti, e sani. La copia di questa porta la data de 17. Giugno 1488., e si vuol notata nel Registro *Partium Septimo*. Sussistono oggi ancora cinque *Registri* Intitolati *Partium Primo*, *Partium Quarto*, *Partium Quinto*, *Partium Sexto*, & *Partium Decimo*. Il primo comprende le Lettere, Dispacci, e Provvisioni spedite da Ferdinando I. nel 1459. e 1460. Per questi due anni se ne formò un sol volume. Il quarto comincia dal mese di Febbrajo 1487., e seguita fino a Marzo 1488. Il quinto comincia da Settembre 1487., e seguita fino ad Agosto 1488. Il sesto comincia dal mese di Novembre 1487., e seguita fino al mese di Novembre 1488. Ed il Decimo comincia da Marzo 1492. e seguita fino a Marzo 1493. Il secon-

do, (c)

do, e terzo mancanti dovean contenere le Lettere, Dispacci, e Provvisioni, spedite come sopra, dall'anno 1461. per tutto il mese di Gennajo 1487.. Vale a dire, che per il corso di venti sette anni se ne formaron due soli volumi. Da Febbrajo 1487. per Novembre 1488., che si comprende il corso di mesi ventidue si formaron li suddetti tre *Registri Quarto*, *Quinto*, *e Sesto*. Il *Settimo* mancante, che si cita nella copia della supposta Lettera, e l'*Ottavo*, *e Nono*, dovean contener le Lettere, li Dispacci, e le Provvisioni di Ferdinando I., spedite dal mese di Decembre 1488. per Febbrajo 1492.; giacchè per le altre susseguenti vi è il *Registro Decimo*, che comincia come sopra da Marzo 1492., e seguita fino a Marzo 1493.. Dalla chiamata del *Registro* si vede patentemente la falsità della Lettera, avvegnachè portando questa la data de' 17. Giugno 1488. necessariamente dovea essere inserita nel Registro *Partium Sexto*, e non già nel *Septimo*; contenendo questo soltanto le Lettere, Dispacci, e Provvisioni di Ferdinando I. spedite da Decembre 1488. in avanti; e non già quelle spedite nel mese di Agosto dell'istesso anno. Il falsificatore non badando che il *Registro Partium Septimo* dovea cominciare da Novembre 1488., e vedendolo disperso, nella apocrifa Lettera vi chiamò lo stesso *Registro*, che non potea contenere quelle Lettere, Dispacci, e Provvisioni spedite in tempo della

la data che egli assegnò al suo parto.

La supposta Lettera maggiormente si scorge falsa, e coniata recentemente, da ciò che avvenne dopo la rivoluzion popolare del 1647.; allorchè restò incendiato l' Archivio della Regia Cancelleria, dove ritrovavansi riposti, e conservati, tanto li *Registri* delle diverse spedizioni fatte in tempo de' Re Aragonesi dall' anno 1439. sino al 1496., quanto le susseguenti de' Vicerè sino al 1629.. Nella confusion dell' incendio alcuni *Registri* furon trafugati; e quindi colla Prammatica pubblicatasi a 28. Maggio 1649. si ordinò di restituirsi fra un mese in potere del Segretario del Regno, altrimenti si procedea contro de' detentori.. Coll' istessa Prammatica si dispose. *E perchè intendiamo ancora che coll' occasione di detti Regj registri bruciati, alcune persone per loro soddisfazione, e maggior cautela, perchè si ritrovano i loro originali privilegj, ed altre spedizioni originali* in forma probante, *spedite in detta Regia Cancellaria, e registrate in detti registri bruciati, vogliono di nuovo farli registrare in detta Regia Cancelleria, ordiniamo, che presentandosi detti privilegj originali, ed altre spedizioni all' Illustre Duca di Caivano Segretario, quelle si debbano registrare da Magnifici Regj Scrivani del registro; con esigersi* tantum *per li di loro diritti la metà de' dritti spettanti*. Per sapersi da tutti una tal determinazione si ordinò alle Regie Udienze, che facessero *notificar la Prammatica per le Terre, e Cit-*

e Città delle di loro Provincie (1). Tutti que', che avean de' legittimi Privilegj, e Concessioni a di lor benefizio, sapendo, che li Registri dove ritrovavansi notati si eran bruciati, non mancaron di avvalersi del favor della Prammatica, onde fecero di nuovo registrar li di lor Privilegj, e le di loro Concessioni. Così, e non altrimenti avrebbe fatto il Baron di Marcellinara, se la Lettera, che oggi egli vanta, fosse stata genuina, e non coniata recentemente.

La copia della supposta Lettera non si notificò a cittadini di Marcellinara pria dell' anno 1745., e portando essa la data de' 17. Agosto 1488. si venne perciò dal Barone a tener nascosta per lo spazio niente men, che di duecento cinquantasette anni; facendosi di più sparir l'originale appena notificata. La supposta Lettera nella soprascritta andava diretta. *Magnificis viris Locumtenenti, & Præsidentibus Regiæ Cameræ Summariæ & Consiliariis fidelibus nostris dilectis*. Il falsario si avvalse delle espressioni che non usavansi a' tempi, in cui dovea far capire di essere stata scritta; e non previde quel, che doveasi eseguire per aver vigore la Lettera accennata. Il Tribunale della Regia Camera ritrovavasi composto dal Re Alfonso dal Collegio de' Maestri Razionali, e dal Collegio del Gran Camerario,

N do-

(1) Prammatica XIII. *De officio Secretarii seu a libellis Tit. CLXXVIII.*

dove li suoi giudici denominavansi Presidenti (1). Di due Tribunali nè formò egli uno; avendo voluto, che tutte le prerogative del Collegio de' Maestri Razionali, si godessero dalla Regia Camera. A cui fra le sue incombenze restò quella di far registrare ne' suoi *Quinternioni* tutti li *Privilegj*, tutte le *Concessioni*, e gli *Assensi feudali*, che da' Principi accordavansi. Ne' medesimi *Quinternioni* non solo veggonsi registrate tutte le *Concessioni* del Re Alfonso, e degli altri Re da lui discendenti; ma ben anche quelle del Re Ladislao. In appresso si ordinò anche al di lor Conservatore di passare, *mense quolibet, notam omnium privilegiorum, concessionum, seu assensuum feudalium Rationali, qui Cedularii curam tenet*. Come pure di passare altresì la stessa nota *Fisci Advocato, ut inde feudorum, quæ ob lineam finitam Regiæ Curiæ devolvi contingerit, vel releviorum, facilis notitia, et recens memoria habeatur* (1). Se mai era vera la Lettera, che apparisce diretta al Tribunale della Regia Camera, per necessità il Barone dovea presentarla allo stesso Tribunale, per farla registrar ne' suoi *Quinternioni*, giacchè altro oggetto non potea avere la sua direzione all'

(1) *Francisci Rapolla Comment. de Jure Regni Neap. Par. I. Lib. III. Cap. VI.*

(2) *Pragm. XLIV. De officio Procuratoris Cæsaris.*

allo stesso Tribunale. La Lettera contenea una *Concessione*; e come tale il Barone non potea dispensarsene di farla trascriver ne' libri della Regia Camera. Nè in piedi della Lettera vedesi di essersi ciò disposto; nè apparisce registrata ne' *Quinternioni*; onde si può, senza fallire, asseverantemente affermare, che la supposta Lettera non fu spedita da Ferdinando I., a cui si attribuisce.

Oltre a ciò nel principio della Lettera incaricavansi *Magnifici viri Consiliarii fideles nostri dilecti*, per farla eseguire. Agli stessi Consiglieri stavan dirette le parole. *Per tanto vi comandamo expresse, che cossi facciate observare da li huomini che habitano in lo ditto Casale*. Come pure. *Et cossì non farite lo contrario per quanto cara havite la grazia di nostra Maestà*. *La presente poi per vui letta la restituirete al presentante*. Se vera era la Lettera, il Barone dovea prima di ogni altro presentarla nel S. C., per ordinare la sua esecuzione, siccome leggeasi di aver disposto il Re Ferdinando. Questo Tribunale ritrovavasi ben anche istituito dal Re Alfonso, *tanquam consistorium Regis*, dove trattavansi le cause *tum Regnorum occidentorum*, cioè de' suoi Regni di Spagna, *tum Siciliæ ultra pharum*. Non ebbe sempre fissa in un luogo la sua sede; *ut plurimum in ipsa Regia sub Regibus Aragonensibus, aliquando in Æde Sacra*,

præsertim ea, *quæ Divæ Claræ dicata est* (1). Vi presederono ancora per qualche tempo gli stessi Principi ; onde non vi era Tribunale, che l' eguagliasse . Secondo l' espressioni della Lettera, dopo seguita la sua presentazione nel S.C., doveasi da questo far noto il suo contenuto a' cittadini di Marcellinara, per non far Trappeti proprj ; e per portar li di loro olivi ad esprimer gli olj soltanto in quelli del Barone , e non degli altri . Non scorgesi qualunque rastro nè della presentazione della Lettera , nè degli ordini, che doveansi dare dal S. C. . E quindi deve per certo arguirsi, o che la Lettera non fu vera ; o pure che il Barone non se ne avvalse .

Non avvalendosi a tempo di un Privilegio , si rende lo stesso inefficace , ed infruttuoso . Li nostri Dottori sostennero , che ogni Privilegio si va a perdere , quando dello stesso non si fa uso fra lo spazio di dieci anni . Donatantonio de Marinis uomo versatissimo nello studio delle leggi , e delle controversie trattate nel nostro Foro , ebbe a dire. *Communem subintrare juris Conclusionem* , *nimirum per non usum decem annorum privilegium amissum esse* (2). Li

(1) *Francisci Rapolla Comment. de Jure Regni Neap. Part. I. lib. III. Cap. I.*

(2) *Resol. Jur. lib. II. Cap. CLXXIII. n. 2.*

Li nostri Dottori appoggiarono il di loro assunto sul sentimento del giureconsulto Modestino; il quale in un affare meno importante non altrimenti sostenne. *Nundinis impetratis a Principe, non utendo, qui meruit, decennii tempore, usum amittit* (1). Antonio Fabro parlando generalmente di tutti li Privilegj, anche favorevoli alla libertà delle persone, alle quali si sono accordati, disse, che non avvalendosi per il corso di trent' anni, perdevasi la di loro forza. Ecco le sue parole. *Privilegia omnia, etiam favorabilia; & libertati, aut ingenuitati faventia; per non usum amittuntur, si saltem triginta annorum curricula effluxerint* (2). Il Barone di Marcellinara non manifestò, nè fece uso della supposta Lettera, che dopo duecento cinquantasette anni; e perciò ancorchè si volesse supporre genuina, il che non è, non essendosene a tempo servito, si è resa la stessa di nessun vigore.

La falsità della Lettera apparisce patentemente dalle medesime sue parole, adoprate dal falsario nella sua composizione, e nella maniera come si è spiegato. Gio: Clerico nella sua arte critica avvertisce, che per conoscersi la verità de' libri an-

(1) *L. 1. D. de Nundinis.*
(2) *Codicis Fabriani Lib. VII. Tit. XIII. Definit. X.*

antichi, e delle vecchie carte, tre cose debbonsi attentamente considerare. *Primus est delectus rerum quas habent ; alterum rerum delectarum dispositio ; tertium stylus , sive eloquutio* (1). Adattandosi tali regole al caso presente, senza dubbio si va a scorgere, che la supposta Lettera non fu opera di Ferdinando I., ma forgiata posteriormente. Il falsario nella soprascritta della Lettera vi aggiunse alle parole *Regiæ Cameræ* la parola *Summariæ* , che non vedesi adoperata nè da Alfonso I. di Aragona , nè dal Re Ferdinando suo figliuolo. Presso di Nicola Toppi *de origine Tribunalium* ritrovasi l'Editto di Alfonso dell' anno 1450., con cui disse che *Rationes Regiæ Curiæ* sin da' tempi del Re Ladislao *in Camera per Præsidentes & Rationales ibidem ordinatos summarie viderentur . . . Indeque rationes ipsas Magistris Rationalibus M. C. remitterent, qui easdem inde reviderent, dubiaque inde assumerent , & finaliter terminarent , & super quietantiis deinde fiendis cum Magno Camerario in ejus hospitio convenirent . . . . Deinde vero ejusdem Regis Ladislai tempore introduci cæpit , ut rationes ipsæ in Camera per Præsidentes & Rationales ejusdem non modo summarie viderentur . . . . . . & per Magnificum Camerarium cum eisdem Præsidentibus , & Ratio-*

(1) *Ars critica Pars III. Sectio III. Cap.* 1. *n.* 2.

tionalibus quietantiæ , *&* *omnia quæ super iis ad Magistrorum Rationalium officium spectabant expedirentur ; Magistris Rationalibus de iis se nullatenus intromittentibus ; sicque cum in iis, quæ Regiam Curiam , & ejus commoda principaliter contingunt, utriusque officium scilicet tam Cameræ, quam Magistrorum Rationalium per officiales ejusdem Cameræ geratur , consonum , atque dignum est, ut officiales , & ipsius Cameræ officium utriusque officii prærogativa lætetur , & gaudeat* . Quindi egli ordinò che *omnia, & singulæ, Curiæ & officio Magistrorum Rationalium, & officialium , & personarum ejusdem Curiæ hactenus attributa sive concessa . . . . . . eidem Cameræ . . . . omni futuro tempore competere* . Il Re Alfonso adoprò la parola *summarie* non già per dinotar titolo del nuovo Tribunale, ma per spiegare che li conti della Regia Corte, si esaminavano in tempo del Re Ladislao nella Camera per li Presidenti , e Razionali *summarie* ; cioè *summatim* (1) ; che val tanto, quanto *sommariamente*, *e brevemente* . Secondo il Du Cange la parola *summare* significava, *summa rerum capita annotare* , *summatim dicere* ; come dagli esempj che ne trascrisse . Gli stessi conti , come nell' Editto si accenna , si passavano indi nella Curia de' Maestri Razionali , dove

(1) Du Cange verbo *summarie* .

ve si discuteano, e si spedivan le quietanze. Da ciò vedesi che il Re Alfonso non diede al Tribunale della Regia Camera il titolo della *Sommaria*, come sta espresso nella copia della Lettera esibita dal Barone, tutt' altro significando la parola *summarie* adoprata nell'Editto.

Nè pure si diede il titolo della *Sommaria* da Ferdinando I.. Noi abbiamo una lunga sua Prammatica dell'anno 1482., con cui spiegaronsi le prerogative, dignità, e giurisdizioni del Tribunale suddetto; che da lui vien denominato semplicemente *nostra Regia Camera*, senza l'aggiunzione *Summariæ* (1). Il primo che cominciò ad aggiungere alla Regia Camera la parola *Summariæ* fu Federico II., figliuolo di Ferdinando I., il quale cominciò a regnare dopo la morte di Ferdinando II. suo nipote, morto nell'anno 1496.. Federico II. in tutti li Capitoli delle sue Istruzioni fatte per detto Tribunale sempre lo chiamò *Regia Camera Summariæ* (2). E da allora in poi il distintivo *della Summaria* restò fisso al suddetto Tribunale. Il falsario della Lettera, ignorando il titolo che si dava al Tribunale della Regia Camera in tempo di Ferdinan-

(1) *Pragm. XXXVII. De officio Procurat. Cæsaris.*

(2) *Cap. XII. in tit. Prag., Cap. XVI. in Prag. XLVI., & cap. XVIII. in Prag. L. ejusdem Tit. De officio Procuratoris Cæsaris.*

nando I., vi applicò quello che usavasi a' tempi suoi; e così non ha potuto nasconder la falsità della Lettera.

Il falsario altresì nella Lettera medesima vi aggiunse al Luogotenente, ed a' Presidenti della Regia Camera le parole *Consiliariis fidelibus nostris dilectis*. Nè in tempo de' Re Aragonesi, nè in tempo de' Re Austriaci sino a Filippo III., vedesi mai dato a Presidenti della Regia Camera il titolo di Consiglieri. Filippo III. in due suoi ordini spediti da Madrid a primo Aprile 1622., ed a 20. Aprile 1623., diretti al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, che ritrovansi inseriti nella Prammatica settantacinque *De officio Procuratoris Cæsaris*, chiamò li Presidenti della Regia Camera *Illustr. Magnificos fieles, y amados Consejeros nuestros*. Il falsario forse credendo, che anche a' tempi di Ferdinando I. li Presidenti della Regia Camera venivan decorati col titolo di Consiglieri, lo aggiunse anche egli nella sua Lettera; per lo che da una tale aggiunzione anche vedesi la sua falsità.

Questa maggiormente scorgesi dall' intiera sua tessitura, paragonandosi all' altre Lettere scritte dal famoso letterato Gioanni Pontano; da cui apparisce di essere stata sottoscritta. Il Pontano negli ultimi anni di Ferdinando I. sostenne la carica di suo Segretario, dopo di Antonello Petrucci, uomo anche costui di somma abilità, e dottrina. Ferdinando I. essendo amante

te delle lettere, e de' letterati, prescelse per suoi Segretarj li più valorosi soggetti nella letteratura, e nell' arte di governare de' tempi suoi. Il Pontano certamente fu il più distinto fra questi; come si veda dalla sua celebre istoria *de bello Napolitano* da lui scritta colla maggior critica, ed eleganza (1). Per opera di Ottavio Albino, abbiamo coll' istoria *de bello Hetrusco* di Gioanni Albino suo zio, le Lettere di Ferdinando I., scritte dal Pontano ad esso Gioanni; il quale fu altresì Segretario di Alfonso Duca di Calabria, figliuolo di Ferdinando I.. Gioanni Albino andò impiegato tanto da Alfonso, che dal padre ne' più gravissimi, e gelosissimi affari, non meno attinenti alle guerre, che alli Trattati colle Corti di Italia; per cui da Ferdinando I., e da Alfonso ricevè varie lettere, ed istruzioni, scritte dal Pontano; come leggonsi in fine dell' istoria suddetta *de Bello Hetrusco* (2).

Queste Lettere sebbene non sono intieramente scritte colla purità della lingua Italiana, che scriveasi da' letterati di Toscana in quel tempo, ad ogni modo scorgesi da per tutto il buon' ordine, la chiarezza dell' idee, la di loro eleganza, e la di lor bellezza nelle disposizioni. Il falsario della Let-

(1) Raccolta de' Scrittori del Regno di Napoli *Tom. V. in principio*.

(2) *In fine del Tomo citato*.

363

Lettera esibita dal Barone, avendo per le mani le Lettere di Pontano cercò imitarle, e si avvalse delle parole, e degli articoli, *nui*, *ad*, *lo*, *sui*, *ipso*, *di lo ditto*, *soi*, *ipsi*, *&* *in lo caso*, *vui*; alcune delle quali vi sono nelle Lettere suddette, ma non potè certamente imitare nè l'ordine, nè il nerbo delle espressioni, nè il di più contenuto nelle medesime. Dentro pochi righi egli infilsò tre volte la parola *volimo*; dicendo, *& perchè*, *volimo niuno de'nostri sudditi sia indebite gravato*, *volimo che ipsi homini non paghino più di quello*, *che si paga ne li lochi convicini*, *& in lo caso che ipso Cola*, *& sui soccessori controvenissero ad volere exigere più di quello che se paga ut supra*, *volimo che non abbia più il detto jus prohibendi*. Simile repetizion di parole certamente non si ritrova nelle Lettere del Pontano. Chiunque voglia prendersi la pena di riscontrarle, a primo aspetto scorge patentemente, che lo stile della Lettera, attribuita a Ferdinando I., è totalmente diverso da quello delle Lettere veramente scritte dal Pontano. E quindi si può con accerto conchiudere, che la supposta Lettera non fu mai di Ferdinando I., ma forgiata posteriormente.

L'Imperatore Anastasio avvertì a tutti li giudici, che amministran giustizia, di non dare esecuzione a qualunque Rescritto, o Determinazione particolare del Principe, quando si oppone al diritto in generale, o alla utilità pubblica, suppo-

nendo che in tali determinazioni sempre va insita la riserba *alienis juribus semper salvis*. Ecco le sue parole. *Omnes cujuscumque majoris, vel minoris amministrationis universæ nostræ Reipublicæ judices monemus: ut nullum rescriptum, nullam pragmaticam sanctionem, nullam sacram adnotationem, quæ generali juri, vel utilitati publicæ adversa esse videatur, in disceptationem cujuslibet litigii patiantur proferri: sed generales sacras constitutiones modibus omnibus non dubitent observandas* (1). Il Brunnemanno sopra la legge citata disse. *Rescripta jure communi, & utilitati publicæ contraria, sunt ipso jure nulla, nisi addatur clausola: non obstante &c.* Laonde ancorchè si scorgesse per genuina la Lettera di Ferdinando I., che certamente non è; e della stessa il Barone se ne fosse a tempo servito, opponendosi la medesima alla libertà, ed al diritto de' cittadini, non devesi mai alla stessa dar retta nel presente giudizio; ma devesi decider le controversie secondo le leggi generali, fondamentali dello stato. Non si sa il motivo, per cui il Baron di Marcellinara richiese a Ferdinando I. il diritto proibitivo de' Trappeti. Se egli per ottenerlo gli espose il falso, come avrà fatto, essendo

---

(1) *L. 6. C. Si contra jus, vel utilitatem publicam, vel mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum.*

do anche vera la Conceſſione, certamente queſta ſarebbe nulla. Si ha da ſupporre di averla egli eſtorta con falſa cauſa, perchè altrimenti l'animo pietoſo di Ferdinando I. non ſarebbe venuto a gravar que' cittadini, privandoli del di lor diritto, e della di lor libertà, ſenza evidente ragione.

Sia di tutto ciò quel, che ſi vuole, non ſi può certamente dubitare, che la ſuppoſta Lettera non contenga una delle principali Regalie, tale eſſendo il diritto proibitivo, che ad un particolare ſi accorda, in danno di tanti altri. Per diſpoſizione del noſtro Amabiliſſimo Sovrano non ſi può ſoſtenere in mano di chiunque qualunque Regalia, quando non ſi eſibiſce la Conceſſione originale. Ecco come egli ſi benignò di ordinare col ſuo Real Diſpaccio de' 10. Febbrajo 1772.. *Tutto quello, ch' è Regalia non ſi può ſupplire, nè per tempo, nè per congettura, nè per equipellenza; mà dee eſſer ſolenne, e nella forma ſpecifica, e vederſi ocularmente originale, e nudo* (1). Il Baron di Marcellinara non ha la ſua ſuppoſta Conceſſione originale pel preteſo diritto proibitivo de'Trappeti; e perciò ſenza ricorrere alle ragioni di ſopra accennate, baſta ſolo la determinazione del

(1) Citata Collazione de' Diſpacci *Part. I. Tom. I. n. III.*

del nostro Pietosissimo Sovrano, per farlo desistere dall' esercizio del medesimo diritto.

C A P. III.

In cui si dimostra, che la mancanza della Lettera originale di Ferdinando I. non si può supplire col preteso notamento sistente in un de' libri della Regia Camera; anche perchè questo vedesi patentemente falso.

IL Baron di Marcellinara, non avendo la Lettera originale di Ferdinando I., pretende di poter supplire la mancanza col notamento sistente in un libro della Regia Camera; dove si dice, che per Lettere spedite da questo Tribunale presso Rapario a 8. Agosto 1593. appariva, di aver Francesco Sanseverino il diritto proibitivo de' Trappeti, *virtute Litterarum Regis Ferdinandi I. sub datum in Civitate Caleni XVIII. Junii* 1488. Il suo assunto niente vale, perchè niente pruova il supposto notamento. Il libro dove ritrovasi lo stesso scritto porta il titolo: *Cedulare unicuique Adobæ, deducta rata vaxallorum, juxta quod fuit facta impositio carolenorum quatuor pro quolibet duc. adobæ, exigendorum in totibus Terris 13. Augusti, X. Inditionis 1555. Nativitatis, & Paschatis X. Inditionis 1556., pro donativo duc. 150. m. facto Serenissimæ Regiæ*

giæ Majestati de mense Aprilis 1555. . Nell'istesso libro in un foglio vedesi notato . *Magnificus Julius Cæsar Sanseverinus tenetur ut intus . Pro Casali Marcellinarii duc.* 11. 2. 4.

Nella margine del medesimo foglio alla direzione di *Magnificus Julius* vi è così scritto. *Per litteras Regiæ Cameræ expeditas VIII. Augusti* 1593. *penes Raparium apparet, quod Franciscus Sanseverinus utilis possessor. Casalis Marcellinarii habet jus probibendi in prædicto Casali Trappeti, & tabernæ virtute litterarum Regis Ferdinandi I. sub datum in Civitate Caleni XVIII. Junii* 1488. Tutto ciò vedesi scritto di diverso carattere del libro, e del foglio; e lo stesso carattere apparisce non molto antico; nè si sa chi mai l'abbia scritto, perchè non vi è nessuna soscrizione. Oltre a ciò non corrisponde colla data della Lettera, giacchè nel notamento si porta quella de' 18. Giugno, e nella copia apparisce la data de' 17. .

Il trascritto notamento è incongruente, e sconnesso. Il libro è dell'anno 1555. . Le Lettere della Regia Camera si voglion spedite nell'anno 1593. . Sicchè le medesime veggonsi notate in un libro dell'anno 1555., quanto furon spedite dopo trentotto anni; ed in tempo, che vi era nel Cedolario il suo libro corrente dell'anno 1593., dove stava notato il Baron di Marcellinara per l'adoa, che egli corrispondea. Nel libro dell'anno 1593. doveansi notare, essendo vere, le supposte

poste Lettere della Regia Camera, e non già nel libro dell'anno 1555.; anche perchè questo si era reso inutile, ed inservibile mentre si formò a solo oggetto di ripartirsi fra li Baroni il donativo di duc. 150. m. proporzionatamente all' adoa, che ne corrispondeano alla Regia Corte; sicchè fatta l' esazione, niente più il libro significava. Lo stesso più tosto doveasi considerare, come libro particolare di tale incombenza, che libro appartenente al Cedolario. E sebbene ne portava egli il titolo di *Cedolare*, non perciò potea credersi, che era del Cedolario. *Cedulare* prese la sua significazione da *Cedula*, che secondo il Du Gange val lo stesso che *Scheda* (1). Questa altro non era, che *primam scripturam contractus, negligentius & minus pure scriptum, quæ postea in mundum redigitur: vulgo vocamus minutam originalem* (2). E venne a *scindendo*, perchè nella *Scheda* si cassava, e si aggiungea quel che voleasi, prima di ridursi il contratto in forma pubblica. Al libro suddetto, fatto per lo ripartimento de' duc. 150. m. del donativo, giustamente gli si diede il titolo di *Cedulare*, perchè nello stesso fino a tanto non seguiva la ripartizione, sempre doveasi qualche cosa, o togliere, o aggiungere. E seguita la ripartizione, e fatta l' esazione un tal libro restava inu-

(1) In Glossario Verbo *Ceda, Cedula*.
(2) *Calvini Lexicon Juridicum, verbo* Scheda.

inutile. Lo stesso libro non si è custodito con quella religiosità, che si è usata de' libri pubblici. Lo stesso sino al 1770. si portò girando per le case de' Razionali dell' incombenza del Cedolario; li quali cambiando in ogni anno, dovè per necessità passar tante case, quanti Razionali vi furon dall' anno 1555. sino al 1770.. Da quest' anno in poi si è gelosamente custodito colli libri del Cedolario in un Archivio ben formato, come oggi si vede. De' notamenti sistenti nel libro suddetto si è assai dubitato, per cui dalla Regia Camera si è ultimamente ordinato al Conservatore, di non far più fede de' medesimi.

Il *Cedolario* si formò nell' anno 1504. per disposizione del Re Ferdinando il Cattolico, affin di registrarsi l'adoa, che da ciaschedun Barone doveasi corrispondere alla Regia Corte. Da un tal registro nascean le liste di carico de'Tesorieri Provinciali per l'esazion dell' adoa. Prima li Baroni prestavan personalmente il militar servizio. Indi s' introdusse di poterlo prestare anche per sostituto. E finalmente in conformità di ciò, che si stabilì dall' Imperator Corrado, e dall'Imperator Federico I. per la Germania, e per la Lombardia, si lasciò anche presso di noi alla libertà de' feudatarj, o di servir personalmente, o di sostituire altri, o pure di corrispondere in danajo il militar servizio. Per tutti li casi accennati se ne fece la tassa; e quando il vassallo possedea

un feudo della rendita di venti once, era tenuto *ad unicum servitium*, o sia *ad unum militem*; il quale dovea servir personalmente per tre mesi, durante la guerra, *cum tribus æquis* (1). Lo stesso vassallo volendo contribuire il suo militar servizio in danajo, dovea pagare once dieci e mezza. Se il feudo ritrovavasi diviso a più vassalli, ciascheduno de' quali non avea la rendita di venti once, gli stessi doveansi unire, o a mandare *unum militem*, *cum tribus æquis*, o pure a pagare l'once dieci, e mezza. Da questa unione derivò la parola *adoha*, *adhoamentum*, *adohum* (2); da *adunatio*. Ed indi *usu invaluit*, che ogni militar servizio, che corrispondeasi dal Barone in danajo si chiamasse ancora *adoha* (3). Il feudatario corrispondendo l'*adoa* avea la facoltà di riscuotere il sussidio da' suoi vassalli, fino alla metà di ciò, che egli avea speso per lo militar servizio (4). Per questo sussidio stavasi in continue liti tra li feudatarj, e li vassalli; per evitar le quali il Re Ferdinando il Cattolico vol-

(1) *In Cap. Regis Caroli II. Item statuimus, quod Comites &c.*

(2) *De jure adohæ §. IV. n.* 18. *Annibalis Moles in dec. Regiæ Cameræ.*

(3) *Ageta ad Moles loc. cit. §. IV. n.* 27.

(4) *In Cap. Regis Caroli II. Comites, Barones, & Feudatarii si subventionem &c.*

volle separar la rata dovuta da' Baroni, da quella, che a loro contribuir doveasi da' proprj vassalli, per lo solito sussidio; e quindi si eresse il Cedolario, dove fece descriver quell' *adoa* rimasta solamente a carico de' Baroni, *deducta rata vassallorum*. Da ciò ebbe giustamente a dire Giuseppe de Rosa. *Cedularium aliud non esse, nisi librum ipsius fisci, in quo descripti sunt omnes Barones Regni cum taxa adohæ quam solvunt* (1). Che però ne segue, che se ne' libri del Cedolario ritrovasi notata cosa estranea dall' adoa, non fa pruova alcuna; e devesi reputare, come se stasse scritta nell' Alcorano.

Di sopra si è detto, che il libro, dove ritrovasi il trascritto notamento, fu fatto particolarmente per lo ripartimento del donativo de' duc. 150. m.; e che lo stesso finita l' esazione restò inutile, ed inservibile. Ancorchè però si volesse dire, che lo stesso libro apparteneasi al Cedolario, non perciò lo stesso notamento fa pruova alcuna contro de' cittadini di Marcellinara. Nel Cedolario per ogni due, tre, e quattro anni formavansi li suoi libri per ciascuna Provincia, dove descriveasi l'adoa, che corrispondeasi da' rispettivi Baroni. Questi non eran sempre gli stessi, giacchè andavano a crescere, ed a mancare, secondo si devolvean li feudi alla Regia Corte, e si concedean di nuo-

(1) *Consult.* XXX. *num.* 3.

vo; onde bisognava far sempre nuovi libri. Dagli stessi si è formato il libro, che ora chiamasi *Spoglio de' Cedolarj*, che tuttavia esiste, e che regola ancora la corrisponsione delle vecchie adoe. Questo contiene il ristretto di quanto stava notato ne' libri del Cedolario, che si formaron dall' anno 1500. fino al 1599.; citandosi anche li numeri, dove ritrovavansi situati li respettivi Baroni. Nel libro delle *Spoglio* vi è anche descritto il Baron di Marcellinara tante e tante volte, per quanti libri si fecero dall' anno 1500. fino al 1599., del seguente modo.

Giulio Cesare Sanseverino

In anno 1549. *n.* 1255.

Per il Casale di Marcellinara annue intrade feudali duc. 121. 16.$\frac{2}{3}$, *per li quali, a ragione di duc.* 52.$\frac{1}{2}$ *per* 100., *spettano per adoha* 63., *dalli quali dedutti* 31. 2. 10. *per la rata de' vassalli, spettano al detto Barone per la sua rata* ——— 31. 2. 10.

In anno 1552. *n.* 1306. *D. Giulio Cesare Sanseverino per detto Casale di Marcellinara annue intrate feudali duc.* 121. 1. 6.$\frac{2}{3}$ *justa la informazione nuovamente pigliata; per li quali a detta ragione di duc.* 52.$\frac{1}{2}$ *per* 100. ——— 31. 2. 10.

Tiene nota, ut in margine, come justa le lettere per la Camera spedite a 23. *di Decembre* 1552. *In ado-*

be

he 11. *fol.* 69. *la detta tassa fu ridotta ad* 11. 2. 4. *di adoha, conforme si ritrovava tassata nelli Cedularii precedenti, in persona di Nicolò Sanseverino padre di detto Giulio Cesare, fra la somma di duc.* 17. 2. 4., *che il restante di detta tassa, justa dette lettere si disse restare per uno certo feudo, sito nel territorio di Santa Severina, del quale ne va tassato di adoha il Conte di detta Terra.*

In anno 1555. *n.* 1255. *detto Giulio Cesare Sanseverino per detto Casale di Marcellinara* —————— 11. 2. 4.

In anno 1560. *n.* 1256. *idem per detti duc.* 11. 2. 4.

In anno 1564. *n.* 1287. *idem.*

In anno 1567. *n.* 1338. *idem.*

In anno 1572. *n.* 1390. *idem.*

In anno 1574. *n.* 1405. *idem.*

In anno 1579. *n.* 1408. *idem.*

In anno 1580. *n.* 1434. *idem.*

In anno 1582. *n.* 1458. *idem.*

In anno 1584. *n.* 1465. *idem.*

In anno 1587. *n.* 1450. *idem.*

In anno 1589. *n.* 1262. *idem.*

In anno 1590. *n.* 1454. *idem.*

In anno 1592. *n.* 1458. *idem.*

Tiene nota ut in margine, come nel

Re-

Registro Sign. Rel. 31. fol. 93., sta registrata significatoria, spedita a 19. di Agosto 1593., contro Francesco Sanseverino, di duc. 184. 38. $\frac{1}{3}$ per relevio debito per morte di detto Giulio Cesare suo padre, per li feudi di Marcellinara.

In anno 1595. n. 1515. detto Francesco Sanseverino per detta Terra di Marcellinara ——————— 11. 2. 4.

In anno 1597. n. 1473. idem.

In anno 1599. n. 1470. idem.

Dalla suddetta descrizione esistente nel libro dello *Spoglio* scorgesi patentemente la falsità del notamento di sopra trascritto. Nello *Spoglio* si fa parola di tutti li libri del Cedolario, che vi furon dal 1500. fino al 1599. per la Provincia di Calabria Ultra. Come pure di tutti li notamenti, che ritrovaronsi ne' rispettivi libri, riguardanti il feudo di Marcellinara. Quello però di sopra rapportato non si nomina affatto. Nel libro del Cedolario dell' anno 1552. al n. 1306. si era notato Giulio Cesare Sanseverino, che pagava di adoa per lo Casale di Marcellinara duc. 31. 7. 10. Nella margine dell' istesso libro al numero citato ritrovavasi notato, che *justa le Lettere per la Camera spedite a 23. di Decembre 1552., la detta tassa fu ridotta a duc. 11. 2. 4., conforme se ritrovava tassata nelli Cedolarii precedenti, in persona di Nicolò Sanseverino, padre di detto Giulio Cesare*

re. Un tal notamento si passò anche nel libro dello *Spoglio*; come vedesi dalla descrizione suddetta. Nell'anno 1555. si formò dal Cedolario altro libro, dove al n. 1255. si riferì lo stesso Giulio Cesare Sanseverino colla medesima adoa di duc. 11. 7. 4.. E così di mano in mano dal 1555. fino al 1592. si fecero dal Cedolario altri dodeci libri per la stessa Provincia; nelli quali Giulio Cesare Sanseverino sempre continuò colla medesima tassa di duc. 11. 2. 4., senza vedersi qualunque altro notamento. Nell'anno 1592. si formò dal Cedolario altro libro per la stessa Provincia, dove al num. 1458. la tassa dell'adoa per Marcellinara si continuò nella persona dello stesso Giulio Cesare per li medesimi duc. 11. 2. 4.. Nello stesso libro alla margine del numero citato ritrovavasi notato, che a 19. Agosto 1593. erasi spedita significatoria contro Francesco Sanseverino di duc. 184. 3. 8 $\frac{1}{3}$ di relevio dovuto, stante la morte del suddetto D. Giulio Cesare suo padre. Un tal notamento si passò anche nel libro dello *Spoglio*. Nell'anno 1595. si formò dal Cedolario altro libro per la stessa Provincia, dove al n. 1515. la tassa dell'adoa per Marcellinara si continuò nella persona di Francesco Sanseverino per gli stessi duc. 11. 2. 4.. Ed in due altri libri che si fecero dal Cedolario nell'anno 1597., e nell'anno 1599. la tassa dell'adoa anche continuò nella di lui persona per gli stessi duc. 11. 2. 4., senza farsi

pa-

parola di altri notamenti. Se nello *Spoglio* de' libri del Cedolario non fecesi parola, che de' soli due notamenti di sopra accennati; ne segue per conseguenza, che il trascritto notamento fatto nel libro del Cedolario del 1555. fu aggiunto dopo che si formò il libro dello *Spòglio*, vale a a dire, dopo dell'anno 1599., perchè altrimenti nel libro dello *Spoglio* non poteasi tralasciare di farsene menzione, siccome si fece dell' altri due notamenti. E perciò è falso il notamento esistente a favor del Barone.

La sua falsità si scorge maggiormente dal vedersi, che lo stesso si fece nel libro del Cedolario dell' anno 1555., quando le Lettere della Regia Camera si voglion spedite nell' anno 1593.. Per quest' anno 1593. continuava il libro del Cedolario, che ritrovavasi formato nell' anno 1592.; sicchè se mai eran vere le supposte Lettere della Regia Camera doveansi notare nel libro dell' anno 1592., e non già in quello del 1555.. Tanto più che nel libro del 1592. fu notata la Significatoria spedita contro Francesco Sanseverino, per lo relevio dovuto, stante la morte di Giulio Cesare suo padre; la quale Significatoria fu spedita non più, che dopo undeci giorni delle supposte Lettere della Regia Camera. Queste portan la data degli 8. Agosto 1593.. La significatoria porta la data de' 19. dell' istesso mese. Sicchè non vi sarebbe stato altro passaggio di tempo trà l' una, all' altra spedizione, che giorni un-

undeci. La Significatoria si notò nel libro corrente del Cedolario del 1592.. Le pretese Lettere della Regia Camera al contrario si veggon notate in quello dell' 1555.; vale a dire in un libro fatto trent' otto anni addietro; e si lasciò il corrente dell' anno 1592.. Quindi da ciò confermasi maggiormente la falsità del trascritto notamento; perchè se eran vere le Lettere della Regia Camera, si sarebbero notate nel libro del Cedolario dell' anno 1592., e non in quello dell' anno 1555..

Le pretese Lettere della Regia Camera si voglion spedite a 8. Agosto 1593., sul supposto di aver Francesco Sanseverino dimandato di togliersi il sequestro sopra degli effetti del feudo di Marcellinara, sequestrati in contumacia per essere stato citato, e non comparso Giulio Cesare Sanseverino seniore *ad dicendam causam quare non debet se abstinere in exigendo jus prohibendum Trappeti, & Tabernæ, quæ exercetur in feudo Marzellinare; nec non quare non debet solvere in beneficium Regiæ Curiæ omnia indebite exacta pro causa prædicta*; e che avendo colla Lettera di Ferdinando I. giustificato il supposto diritto proibitivo de' Trappeti, liberò dal sequestro il suo feudo. Essendo vere le Lettere della Regia Camera avrebbero dovuto in prima sossistere gli atti della *risulta fiscale*; e del sequestro, che secondo le espressioni delle medesime, avrebbe dovuto durare

per moltiſſimi anni ; giacchè ſi dice di eſſere ſtato impoſto in tempo di *Giulio Ceſare Sanſeverino ſeniore*. Coſtui non potea eſſer meno del padre di Nicola, mentre vedeſi dalla deſcrizione del libro dello *Spoglio*, che Nicola Sanſeverino fu padre di *Giulio Ceſare juniore* ; a cui il feudo di Marcellinara ſtava inteſtato ſin dall' anno 1549.. Prima di queſt' anno ſtava inteſtato a Nicola ſuo padre. Per quant' anni durò la inteſtazione nella ſua perſona ſi ignora tuttavia. Prima di Nicola lo ſteſſo feudo ſtava inteſtato, ſiccome ſi ſpiega nelle ſuppoſte Lettere della Regia Camera, ſpedite nell' anno 1593. preſso Rapario, in perſona di *Giulio Ceſare ſeniore* ; in tempo di cui ſi ſuppone di eſsere ſtato impoſto il preteſo ſequeſtro. Sicchè queſto per lo meno avea dovuto durare circa ſeſsanta anni. Ed è mai credibile che Nicola Sanſeverino, e Giulio Ceſare di lui ſucceſsore, toleravano indifferentemente per tutto la di loro vita il ſequeſtro ſopra gli effetti del feudo? Nè degli atti della *riſulta fiſcale*, nè degli atti dal ſequeſtro vi è raſtro alcuno ; e quindi dalla di lor mancanza può arguirſi ancora le falſità delle Lettere della Regia Camera.

Oltre a ciò dopo di eſſerſi Franceſco Sanſeverino colla ſuppoſta Lettera di Ferdinando I. liberato dal ſequeſtro, e dimoſtrata la qualità feudale de' Trappeti, e della Taverna, non potea egli liberarſi nè della nuova taſſa per l'adoa, nè del pagamento de' relevj. Nuova taſſa non ſi fece, perchè egli

con-

continuò a pagare la stessa adoa di prima. Li relevj non si pagarono, non ostante che nell'atto, che stavasi per liberare dal supposto sequestro, si stava ancora discutendo il conto del relevio dovuto per la morte di Giulio Cesare Sanseverino suo padre; ed essendosi da pochi giorni tolto il sequestro, per necessità dovea denunziar la rendita de Trappeti, e della Taverna. Ora sussiste il suo conto originale del relevio presentato dallo stesso Francesco Sanseverino; e nè punto nè poco si fa parola, nè della rendita de' Trappeti, nè di quella della Taverna. Sicchè può asseverantemente conchiudersi, che giammai dalla Regia Camera furon spedite le supposte Lettere degli 8. Agosto 1793., perchè altrimenti si sarebbe il Barone tassato di nuova adoa per li Trappeti, e per la Taverna; ed avrebbe altresì per li medesimi pagato anche il relevio, per la morte di Giulio Cesare Sanseverino suo padre.

La di loro falsità anche apparisce dalle espressioni usate dal falsario. Egli credè che guastando li nomi potean le sue lettere forgiate acquistar fede; e si avvalse di *Marzalinara*, e di *Merzelinare* per dinotare il Casale di *Marcellinara*. Questo Casale nel libro del Cedolario dell' anno 1549. si chiamò *Marcellinara*. Così anche ne' libri dello stesso Cedolario dell' anno 1552., e dell' anno 1555. Non altrimenti si chiamò in quello dell' anno 1592., un anno prima del-

la data, che portan le Lettere forgiate. Ed anche *Marcellinara* si chiamò nel libro dell'anno 1595.. Sicchè la parola *Marzalinara*, e *Marzelinare* usata dal falsario non corrisponde col suo vero nome, come ritrovavasi scritta nel Cedolario. Da' possessori del feudo, ne' conti de' respettivi relevj, il Casale suddetto costantemente fù chiamato *Marcellinara*; e così pure fù denominato nelle significatorie spedite dal Tribunale. Al falsario solamente piacque di stravisargli il nome; onde anche da ciò confermasi la di lor falsità.

Fingasi per un momento, che sian vere le supposte Lettere della Regia Camera, qual pruova posson mai fare contro de' cittadini di Marcellinara? Nessuna certamente. Secondo l'assunto del Barone le pretese Lettere furon spedite per togliersi il sequestro sopra degli effetti del feudo, perchè citato dal Regio Fisco Giulio Cesare Sanseverino *seniore* non avea voluto comparire a dir la causa, per cui non doveasi astenere di esiggere il diritto proibitivo de' Trappeti, e della Taverna; e perchè non dovea pagare alla Regia Corte tutto l'*indebito* esatto da' medesimi. La controversia si restrinse tra il Fisco, ed il Barone solamente. Li cittadini non ebbero veruna parte in un tal giudizio; nè furon chiamati. E perciò ancorchè fossero state vere le Lettere della Regia Camera, come cose *inter alios judicata* non posson recar mai a cittadini verun pre-

pregiudizio. L' Imperator Giordano espressamente ordinò, che *Res inter alios judicatæ, neque emolumentum afferre, qui judicio non interfuerunt, neque præjudicium solent irrogare* (1). Il Perezio ne addusse la ragione; *tum quia non exemplis, sed legibus est judicandum, l. 13. sup. de sentent. & interloqut., tum quia potest hic in simili, vel etiam in eadem causa esse alio in agendo, probando, defendendo, instructior atque paratior, & magis religiosum judicium* (2). Ed oltre a ciò. *Neque enim juris ratio patitur cum alteri per alterum iniqua conditio inferatur, aut alter alterius prægravetur, cum non sit satis eamdem caussam agi si diversitas sit personarum, illa namque facit, ut alia caussa, & alia res esse intelligatur* (3). Tutto ciò ha maggiormente luogo nel caso presente, dove le supposte Lettere della Regia Camera non furon spedite in seguito di qualche decreto, o sentenza deffinitiva del Tribunale, *causa cognita*, ed inteso il Regio Fisco, ed il Barone. Nelle Lettere suddette nè pure si dice di essere stato il Regio Fisco inteso. E perciò non può dirsi che le medesime contengano una cosa giudicata.

Le

---

(1) *L. 2. C. Quibus res judicata non nocet.*
(2) *Ant. Perezii Prælect. in lib. VIII. Cod. tit. LVI. n. 3. in fin.*
(3) *Cit. Prælect. in eod. Tit. n. 5.*

Le stesse Lettere apparifcon dirette al Percettore della Provincia di Calabria Ultra, per togliere il sequestro sopra gli effetti del feudo, che avea dovuto durare, secondo la di loro espressione, oltre gli anni sessanta; le quali se mai eran vere doveansi necessariamente presentare al Percettore; e da questo indi spedirsi gli ordini per lo dissequestro. Niente di ciò vedesi eseguito. Gli ordini per lo dissequestro doveansi dal Percettore interporre dietro delle stesse Lettere originali; le quali o rimaner doveano presso di lui, o pur restituirsi con gli atti del dissequestro presso quelli della supposta *risulta fiscale*; anche per giustificare, che questa si era di già estinta, ed il giudizio terminato. Non si è mai inteso, che la Provvisione di un Tribunale, spedita per l'esecuzione di qualche cosa, resti in mano di uno de' litiganti dopo dell'esecuzione. Costantemente si è praticato di consegnarsi la Provvisione a chi ha premura per farla eseguire; ma fatta l'esecuzione si restituisce presso quegli atti, dove fu spedita. Avendo voluto il Barone ritenersela presso di se, colla stessa almeno, essendo vere, doveano andare uniti tutti gli atti del dissequestro. Il falsario per colorire la sua esistenza presso del Barone, soggiunse nella medesima, *e dopo che la presente sarà per voi letta, e tenutane copia autentica per vostra cautela la restituerete al presentante*. Questa formola usata dal falsario è tutta nuo-

va,

va, e non vedesi praticata in nessun'altra Provvisione della Regia Camera.

Lo stesso falsario usò anche delle altre formole nuove. Egli diresse la Provvisione *Magnifico Perceptore de la Provincia di Calabria Ultra, suoi sustituti, presenti, e futuri*. Se la Provisione doveasi eseguire allora, perchè nominar li Percettori *futuri*? Di più disse, che contro *di Giulio Cesare Sanseverino seniore* si era spedito mandato, perchè non doveasi astenere dell'esazione del diritto proibitivo de' Trappeti, e della Taverna, *nec non quare non debet solvere in beneficium Regiæ Curiæ omnia indebita exacta pro causa prædicta*. Dovea egli dire perchè non dovea pagare al Fisco la tassa dell' adoa, e li relevj, godendo egli legittimamente il diritto proibitivo, perchè in caso diverso l' indebito esatto dovea restituirlo non già al Fisco, ma a que' poveri oppressi cittadini. Dalle formole insolite usate dal falsario nella composizion della supposte Lettere delle Regia Camera vedesi chiaramente la di lor falsità. Del resto, in qualunque modo si voglian le medesime considerate, o vere, o false, certamente le stesse non fanno veruna pruova contro de' cittadini di Marcellinara; nè posson giammai supplire la mancanza della Lettera originale di Ferdinando I., per la giustificazione del titolo del preteso diritto proibitivo de' Trappeti.

C A P. IV.

In cui si dimostra, che il supposto titolo non fu mai guarentito dal legittimo possesso; giacchè appena tentò il Barone d' introdurre il preteso diritto proibitivo de' Trappeti subito gli fu contraddetto.

IL Baron di Marcellinara non può certamente dimostrare di essere stato mai nel quieto e pacifico possesso del supposto diritto proibitivo de' Trappeti, in forza della allegata Concessione, giacchè questa non vi fu affatto giammai. Averebbe dovuto principiare il suo possesso nell' anno 1488., quando egli suppone di essere stata spedita la Lettera di Ferdinando I. a favore di Cola S. Severino; e continuare nella discendenza di costui; poichè, secondo sta spiegato nella medesima, il supposto diritto proibitivo de' Trappeti apparisce accordato a Cola S. Severino *pro ipso*, *&* *soi successori*; e perciò la Concessione sarebbe stata personale, ristretta a Cola, ed a' suoi discendenti. Non vi è alcun rastro della discendenza di Cola S. Severino. Soltanto si sa, che nell' anno 1593., vale a dire dopo cento quarantotto anni della pretesa Concessione, Francesco Sanseverino Baron di Marcellinara presentò il conto del relevio per la morte di Giulio Cesare suo padre. Se costui sia stato discendente di Cola S. Severino, o nò, ignorasi tut-

tuttavia. Fra il corso di cento quarantotto anni poteano avvenire tanti cambiamenti, che il feudo di Marcellinara uscir potea dalla discendenza di Cola S. Severino; e così sarebbe rimasta estinta, e di nessun vigore la supposta Concessione. Lo stesso Cola potea alienare il feudo in persona di un altro Sanseverino, da lui estraneo; e dal nuovo acquistatore del feudo può discendere l' attual Barone. Ma nè il nuovo acquistatore del feudo, nè li di lui discendenti posson goder della Concessione, che apparisce accordata solamente *prò ipso Cola*, *&* *soi successori*. Per lo che all'odierno Baron di Marcellinara, ancorchè gli si volesse ammetter per legittimo titolo la copia enunciata, non gli si può accordar l'esercizio, per non aver giustificato di essere egli discendente di Cola S.Severino; alla discendenza di cui soltanto vedesi accordato il supposto diritto.

Lo stesso titolo non è stato mai guarentito dal legittimo possesso. Si è detto, che di esso non fecesi parola prima dell' anno 1745., allorchè dal Barone si presentò nel S. C. la copia della Lettera accennata. E quindi non essendosi manifestato, che dopo duecento cinquanta sette anni, non potea certamente ricever giammai qualunque garenzia dal legittimo possesso; non essendo in conto alcuno suscettibile di garenzia una supposta Concessione non comparsa mai al mondo. Di fatti se il preteso titolo veniva guarentito

tito dal legittimo possesso, quel D. Francesco Sanseverino, che nell' anno 1593. (dopo cento quarantotto anni della supposta Concessione) presentò il conto del relevio dovuto alla Regia Corte, non averebbe mancato fra le rendite feudali, descrivere anche quella de' Trappeti, e far menzione del di lor supposto diritto proibitivo. E così anche si sarebbe praticato ne' relevj susseguenti. Non potean certamente li Baroni di Marcellinara guarentir maggiormente il di lor supposto titolo, che col pagare al Regio Fisco il relevio sopra di quella rendita, che lo stesso titolo li dava. Dal non vedersi perciò fatta menzione in tale occasione del supposto titolo, egli è indubitato, che non vi fu mai in esecuzione; onde non ha potuto in nessun modo esser guarentito dal legittimo possesso.

Certamente li Baroni di Marcellinara per tutto l'anno 1671.; vale a dire per lo corso di cento ottanta tre anni dopo la pretesa Concessione, non ancora erano entrati nel legittimo possesso del supposto diritto proibitivo de'Trappeti. Non può mettersi in dubbio, che nell' anno 1603. tutte le rendite del di loro feudo si diedero in pegno a D. Eleonora Galluppo, a cui si consegnò la nota delle stesse rendite; dove non si fece parola nè del preteso titolo del diritto proibitivo, nè del suo legittimo possesso. Se essi Baroni ritrovavansi nel legittimo possesso, per necessità doveasi nella nota data alla Gallup-

po

po spiegar la rendita, che perveniva dal diritto proibitivo de' Trappeti. Non essendosi fatta parola, ne segue per indubitato, che agli stessi Baroni non ancora era caduto in mente di usurparsilo. Ciò confermasi maggiormente dalle due relazioni fatte da' Tavolarj del S. C. Pietro di Apuzzo, e Carlo Pepe. Tutti e due essi si portarono in Marcellinara ad apprezzar le rendite di quel feudo per le differenze nate tra il Barone, gli suoi Creditori, e la Galluppo; onde le citate due relazioni formano oggi la pruova la più certa, e la più sicura, e legittima, che si possa mai desiderare. Sopratutto l'ultimo Tavolario ebbe incombenza di apprezzar le rendite del feudo, tanto come ritrovavansi nell' anno 1603., quanto come erano allora; ed egli non solo riscontrò minutamente la nota delle rendite consegnate alla Galluppo, e tutto ciò, che dagli atti appariva, ma benanche adoprò l'informo delle persone vecchie de' paesi vicini, molto prattiche delle rendite di quel feudo; e da nessuno si profferì parola intorno al legittimo possesso del dritto proibitivo de' Trappeti. Lo stesso Tavolario Pepe ben due volte parlò dell' unico Trappeto del Barone; e non solo non affermò di esserci qualunque possesso del supposto diritto proibitivo, ma disse l' opposto, giacchè riferì, che *in detta Terra vi erano altri trappeti de' particolari, come sempre ve ne erano stati*. Il possedersi da altri Trappeti è una pruova evidente, che il

Barone non godea possesso qualunque del supposto diritto proibitivo.

Oltre a ciò dal suo egli ne ritraea soltanto duc. quattro nell' annata fertile di olivi, come si verificò dallo stesso Tavolario. Quel vasto territorio, come riferì il Tavolario di Apuzzo, producea sin da allora *ogli bastanti per vitto de' cittadini, e con avanzo da farne vendita per fuori*. Se il Barone era nel possesso del supposto diritto proibitivo de' Trappeti, dal suo egli ne dovea ricavar rendita maggiore, nè un solo potea bastare a molir tutti gli olivi dello stesso vasto territorio, come si vidde in appresso, avendone il Barone costruito sino a sedeci dopo usurpatosi il diritto proibitivo. Non percependo allora più di duc. quattro dal suo Trappeto, è evidente, che que' cittadini portavano altrove li di loro olivi; come si è altresì provato colle deposizioni di molti testimonj, degni di fede, esaminati sopra il decimo articolo, prodotto dagli stessi cittadini. Li suddetti due Tavolarj furon minutissimi a descriver tutto ciò, che vi ritrovaron nel feudo di Marcellinara; e se il Barone era nel possesso del diritto proibitivo de' Trappeti certamente non averebbero tralasciato di riferirlo; tanto più che sussistendo doveasi da loro dar prezzo maggiore al feudo; perchè maggiore dovea essere la sua rendita. E quindi può asseverantemente dirsi, che per tutto l' anno 1671. il supposto titolo non fu affatto nel legittimo possesso.

Una

Una tal verità ricavasi ancora dalla propria bocca di Carlantonio Sanseverino Baron di Marcellinara. Costui nell'anno 1650. venendo minacciato da' creditori di sua casa del sequestro, tanto sulle rendite feudali, che sulle burgensatiche, per esentar le feudali, egli istituì giudizio nel S.C., sostenendo che sulle medesime li creditori non potean rappresentar dritto qualunque, perchè li di loro crediti andavano sforniti di Regio Assenso. Dovendo giustificar quali eran le rendite feudali, ricorse dal Luogotenente della Regia Camera, e gli espose, che a lui *bisognava una fede dell' Attuario Galzarano, o Scrivano del Real Patrimonio, continente le sue robbe feudali, per le quali egli ha pagato l' adoa, e relevio;* giacchè *pretendeano alcuni asserti creditori molestarlo sopra dette robbe feudali, senza tener Regio Assenso in detti loro pretesi crediti*. E perciò gli dimandò di ordinargli a fare la fede accennata. Tanto egli ottenne a 15. Settembre dell' istesso anno 1650. Ed in seguito il Galzarano attestò, che nel conto del relevio ritrovavansi denunziati per feudali la *Bagliva, la Mastrodattia, lo giardino di Celsi, posto nel fiume di Amato, l' affitto in grano, e germano in tomoli 120., li terraggi a stima in grano tomoli 100., in germano tomoli 50., in orgio tomoli 80., e del feudo di Mesuraca grano in tomoli 28.* (1).

Non

(1) *Fol. 265. Proc. Universit. & Homin. Terrae Marcellinariae cum magn. Barone &c.*

Non nominò affatto il preteso diritto proibitivo de' Trappeti, nè le sua rendita. Premea ad esso D. Carlantonio di far vedere, se mai era tale, che il Trappeto era anche feudale, e godea egli il diritto proibitivo in forza della Lettera di Ferdinando I., perchè così andava anche ad escluder li creditori dalla sua rendita. Nessun documento egli produsse; e nessuna parola egli profferì intorno al supposto diritto proibitivo de' Trappeti. E perciò venne a confessare, che il titolo nascente dalla pretesa Lettera di Ferdinando I. non era comparso ancora al Mondo.

L'odierno Barone vuol dare ad intendere, che gli altri costruissero li di lor Trappeti, precedente licenza de' suoi maggiori; e per buona sorte di que' cittadini presentò egli la copia di un asserto assenso accordato nell' anno 1637. dal suddetto Carloantonio a Geronimo Augello. Una tal copia va a confirmar maggiormente la falsità del titolo da lui esibito; mentre nell' istessa si dice. *Cum inter alia jura, privilegia, prærogativas, & praeminentias antecessoribus nostris a Serenissimis Regibus hujus Regni investitura nostræ terræ Marcellinariæ concessa, & nobis legitime competentia, & ab immemorabili indiminute, & pacifice possessa, illud sit, molendina, baptenderia, & trappeta, privative quoad alios in dicta nostra terra, & territorio exhigendi cum jure probibendi, tam respectu civium, quam exterorum*; perciò a preghiere di esso Geronimo Augello egli si benignava di accordargli il permesso

messo a potersi sotto la sua casa costruire un Trappeto per comodo solamente dello stesso Geronimo, e de' suoi figliuoli, e discendenti maschi, escluse le femmine. La copia suddetta fu nell'anno 1726. ricavata dal suo registro delle Concessioni fatte, e faciende dallo stesso Barone, la prima annotata nello stesso registro, e forse sarà stata anche l'ultima., da lui presentata nel S. C. (1); la quale nessuna pruova può far mai contro de' cittadini, perchè è scrittura privata, ricavata dalle carte del Barone; pruova nondimeno contro di lui, che l'ha esibita, non ostante, che sia scrittura privata.

Nella stessa si asserisce, che il Barone godea il diritto proibitivo de' Trappeti, non già in forza della Lettera di Ferdinando I., ma a tenore dell'investitura del feudo. Dunque è falso il Barone nell'ultima sua dichiarazione. Falsa è per conseguenza la Lettera di Ferdinando I.. E falso necessariamente deve essere ancora il titolo ultimamente da lui esibito. E perciò il suo titolo nascente dalla Lettera di Ferdinando I. non ha potuto giammai esser guarentito dal legittimo possesso; avendo lo stesso Barone derivato il supposto diritto proibitivo da altro principio, anche insussistente. Nella copia suddetta si infrascò col supposto diritto proibitivo de' trappeti, anche quello del molino, e del battendiero, facendoli de-

(1) *Fol. 79. proc. Universit., & hominum Terræ Marcellinariæ.*

derivar tutti e tre dall' investitura del feudo; dove di nessun di essi si fa parola. Del supposto diritto proibitivo del molino certamente egli nell' anno 1637. non ritrovavasi nel legitimo possesso; giacchè fin dall' anno 1575. dal Consiglier Lanario erasi ordinato al Barone di astenersi ad obbligar li suoi vassalli di macinar ne' suoi molini. Il decreto di detto Consigliere ritrovavasi nel suo vigore, e nella sua osservanza. Per lo che il Barone per il supposto diritto proibitivo de' molini anche asserì il falso nella Concessione del Trappeto accordata ad Auggello, mentre non potea esser mai nel legittimo possesso, quando altrimenti erasi ordinato dal Magistrato. Non ritrovandosi egli nel legittimo possesso del diritto proibitivo del molino, nè pure potea ritrovarsi legittimamente in quello de' Trappeti, derivando tutti e due dallo stesso principio.

Il Baron di Marcellinara cominciò ad usurparsi il diritto proibitivo de' Trappeti dopo dell' anno 1713.; e naturalmente dovè cominciare di grado in grado, affinchè que' cittadini non se ne avvedessero. Di fatti essendosi in detto anno 1713., promossa *risulta fiscale* per tutti que' diritti usurpati dal Barone, nella stessa non fecesi parola del diritto proibitivo de' Trappeti, che se mai ritrovavasi introdotto, il denunciante non avrebbe tralasciato di manifestarlo con gli altri diritti usurpati. Non essendosene fatto parola, è argomento incontrastabile, che non ancora erasi introdotto. Avvedutisi li cittadini della mala intenzione del

Ba-

Barone, essi nell'anno 1725. promossero nel S.C. li di lor gravami, fra li quali dissero, che il *Barone non avea il diritto proibitivo de' trappeti*. Dal Consiglier Macciocco fra l'altro si ordinò, di *liceat Civibus accedere ad aliena trappeta quando æque commode* non poteano essi andare a quelli del Barone; e si riserbò la provvidenza nel S. C. circa la costruzion de' proprj Trappeti da lor dimandata. Notificato al Barone il decreto, egli non si gravò di questa parte; nè disse di esser nel legittimo possesso del diritto proibitivo, nascente dalla supposta Lettera di Ferdinando I.. Egli tacque sopra di ciò. Essendosi successivamente nell' anno 1728. replicata da' cittadini la dimanda per costruirsi de' trappeti proprj, dal Barone nel suo ricorso dato al Collaterale neppure si nominò lo stesso supposto diritto, nascente dalla Lettera di Ferdinando I., e lo derivò solamente dalla feudalità de' Trappeti, erroneamente credendo, che essendo gli stessi feudali nessun altro potea costruirne. Il che non era vero.

Nello stesso anno 1725., allorchè li cittadini dimandaron nel S. C. l'abolizion de' gravami, il Barone lusingandosi di acquistar qualche pruova testimoniale per mezzo de' suoi aderenti, segretamente introdusse nella Regia Camera giudizio di manutenzione per li suoi supposti diritti; e ne procurò in seguito delle deposizioni de' testimonj; ma nè dal ricorso, che fece; nè dagli suoi articoli, che presentò, nè dalle medesi-

me deposizioni, vedesi di essersi mai fatta parola del supposto diritto proibitivo de' Trappeti, nascente dalla Lettera di Ferdinando I.; derivandolo sempre erroneamente dalla di lor feudalità, di unita al supposto diritto proibitivo del molino, e del battendiero; siccome erasi spiegato nella Concessione a Girolamo Augello di sopra accennata. Non avendo perciò nominato mai il supposto diritto proibitivo de' Trappeti, nascente dalla Lettera di Ferdinando I., è chiaro, che il titolo dipendente dalla medesima non ancora erasi eseguito, altrimenti era inutile di ricorrere alla di lor feudalità, che non potea dargli quel diritto, che egli supponea, quando potea ricorrere alla Concessione, che potea darglilo.

Ciò confermasi maggiormente dal mandato spedito contro del Barone ad istanza del Regio Fisco nell'anno 1728. ad esibire il titolo del supposto diritto proibitivo de' Trappeti, e a dir la causa perchè non dovea soddisfargli li relevj. Se il Barone ritrovavasi nel legittimo possesso del supposto titolo, egli non avrebbe in tale occasione tralasciato di presentarlo dimandando di non esser molestato di vantaggio. Egli sicuro di non averlo, tentò di acquistarlo colla transazione, che offrì al Fisco; la quale non ebbe effetto per le giuste opposizioni de' cittadini. Da tutto ciò vedesi incontrastabilmente, che l'allegato titolo non fu guerentito dal legittimo possesso; perchè altrimenti il Barone non avea bisogno di ricorrere alla transazione per acquistarlo.

Nè

Nè pure nell' anno 1740. ritrovavasi tal titolo guarentito dal legittimo possesso; giacchè essendosi formato il Catasto de' beni burgensatici sistenti in quel feudo, li Trappeti del Barone per tali si *catastarono*. Il che non sarebbe eseguito, se ritrovavasi nella sua osservanza la supposta Lettera di Ferdinando I.. Come nè anche ritrovossi la stessa nella sua osservanza nell' anno 1745., quando dal Barone si ricorse al Re contro del decreto profferito dal Consiglier Magiocco, per avere ordinato, che *cum effectu liceat* a' cittadini *accedere ad alia Trappeta, quando æque commode* non poteano andare a quelli del Barone; e per avere altresì spiegato l'*accessus æque commodus*. Il Barone disse nel ricorso di ritrovarsi nel legittimo possesso del dritto proibitivo de' Trappeti *sin dall' anno* 1445., *quando fu data l' investitura di detta Terra di Marcellinara da Serenissimi Re Aragonesi a Nicolò Sanseverino*; e nè punto, nè poco nominò la supposta Lettera di Ferdinando I.. Che però dalle cose sin quì accennate resta abbastantemente dimostrato, che il titolo nascente dalla Lettera suddetta non venne mai guarentito dal legittimo possesso; e che il Barone fu immediatamente contraddetto appena tentò d' introdurre il suo supposto diritto proibitivo de' Trappeti.

Ciò posto, è inutile, che egli ricorra alla *Centenaria*, non avendo mai goduto il legittimo, e non contraddetto possesso del supposto diritto proibitivo de' Trappeti. La *Centenaria* ha luogo con-

contro del Fisco per li beni, e per li diritti feudali, o Reali, che si posseggono da cento anni. L'oggetto delle prescrizioni riguardò l'allontanamento delle liti, essendo dell' interesse pubblico, che li cittadini stassero sicuri, che quel, che posseggono, a lor si appartenghi senza verun contrasto. Essendosi per la pace dell' uman genere stabilita la proprietà de' beni, era necessario di introdursi, che dopo un certo tempo li proprietarj non fossero obbligati a dimostrare, come essi posseggono. Secondo le Consuetudini feudali bastava il possesso di trenta anni, per non esser molestato il possessore del feudo (1). Tra le Costituzioni di questo Regno stabilite dall' Imperator Federico II. d'immortal memoria, sotto il titolo *de præscriptionibus*, vi è la Costituzione 196., che comincia *Duram, & Diram consuetudinem*, con cui prefisse egli varj tempi per le diverse specie delle prescrizioni, ed abolì molte Consuetudini antiche introdotte su di ciò. Lo stesso Federico II. nell' altra sua Costituzione 197. registrata sotto lo stesso titolo *de præscriptionibus*, che comincia *Consuetudinem pravam*, considerò varj casi, in cui la prescrizion delle cose feudali avea luogo; ma dichiarò, che il dovuto servizio non potea mai prescriversi. Passò egli a formar l'altra Costituzione 198. registrata sotto il titolo *de* *pro-*

(1) *Lib. IV. Tit. VI. de feudis.*

prorogatione præscriptionis, che comincia *Quadragenariam*, in cui egli considerò, che per disposizione dell' Imperatore Anastasio poteasi opporre contro del Fisco la prescrizion di quaranta anni; e che in alcuni casi dagli Imperatori Severo, ed Antonino il passaggio di soli cinque erasi stimato sufficiente; e dall' Imperator Costantino fu ammesso lo spazio di soli quattro; laddove dal Giureconsulto Ermogeniano richiedeasi contro al Fisco almeno lo spazio di anni venticinque. Considerò egli di più, che il Re Luitprando avea con sua legge stabilito, che, siccome la prescrizion tra'privati dovea dopo lo spazio di trenta anni aver la sua sussistenza, così all' incontro, in danno del Fisco dovea correr quella di sessanta; e perciò egli, per togliere ogni dubbiezza, e diversità di legge, ordinò, che a prescrivere contro al Fisco utilmente, abbisognava il possesso di cento anni. *Quadragenariam præscriptionem*, son le parole della Costituzione, *& saxegenariam, quæ contra fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus*.

La suddetta Costituzione meritò la sua osservanza sino a tanto, che non si istituì la Ruota del Cedolario, per emendar gli errori fatti in danno del Real patrimonio, e per reintegrare alla Regia Corte tutto quello, che l'era stato occupato. Sotto questo pretesto li possessori de' feudi, degli officj, e delle altre Regalie, venivan molestati dal Regio Fisco, non ostante, che da lor si alle-

legava il possesso di cento anni. E perciò dal Baronaggio si supplicò l' Imperator Carlo VI., di abbolir la Ruota del Cedolario, e di rimetter l' antica prescrizione. L' Augusto Imperatore nell' anno 1720. aderì alla dimanda, dicendo. *Placet Sacræ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, causas inter Regium Fiscum, & privatos, sublata aula, quæ dicitur Cedularii, tractari in aula magna Regiæ Cameræ; & possessionem sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, & tutos reddere possessores bonorum, & jurium feudalium, vel regalium, a quacumque molestia Fisci Regii; etiam si constaret de titulo vitioso, infecto, vel invalido, dummodo tamen titulus prædictus non sit exhibitus ab eisdem possessoribus* (1). E quindi la *centenaria* restò solamente contro del Fisco per li beni feudali posseduti per lo spazio di cento anni, e non già contro delle Università; la quale *Centenaria* non ha luogo, quando si è il titolo esibito, e ritrovasi difettoso.

Oltre a ciò la prescrizione, non cade mai sopra la volontà libera de' cittadini di andare, o non andare ne' molini, trappeti, e battendieri del Barone. Gioanfrancesco Capobianco, *vir sane doctissimus, & de Baronum, & Universitatum juribus satis informatus*, ebbe a dire. *Actus qui fiunt jure facultatis, non dant possessionem, neque*

(1) *Prammatica XXXVI. Tit. de Feudis.*

que præscriptionem , & proinde exempla poni possunt , ut si vassalli soliti sint ire ad molendina , trappeta , & battinderia Baronis , vel ad fidandum sua animalia in ejus nemoribus & defensis ; non per hoc dici potest , acquisivisse baronem jus prohibendi , quod vassalli, si alio accedere velint , non possint , vel prohibeantur posse construere furnos , & similia . Isti enim actus , qui sunt voluntarii & liberi non inducunt obligationem , neque tribuunt possessionem , ex regula , quod ea , quæ sunt facultatis , nullo tempore præscribuntur , L. viam publicam D. de via public. (1) . Il Reggente Lanario anche sostenne , che sebbene *per centum annos vassalli essent soliti ire ad molendinum domini , vel ad ejus furnum , soluto jure molituræ vel furni , non potest prætendere Baro , quod acquisivit jus prohibendi ; quia isti actus fuerunt meræ facultatis , & jura libertatis , & nunquam inducunt consuetudinem , vel præscriptionem* (2) . Errico Coccei parlando dello stesso oggetto portò opinione che . *Si quis igitur eodem molendino longo tempore usus est , molituri inde jus nullum quæritur , nec hic cogere alterum potest ut continuet , quia rei meræ facultatis est molere in hoc molendino , vel in alio : nullum ergo jus alienum possidet molitor quod præscribere posset . Secus igitur si molitor* mu-

(1) *Tom. II. Cap. VI. n. I.*
(2) *De feudis pag. 527. n. 67.*

mutare volentem impediverit, & cum alibi molitum iret, prohibuerit, isque acquieverit, hoc ipso molitor jus aliquod in alterius actiones sibi arrogat, adeoque jus aliquod alienum tenet, quod præscribere potest (1). Nel caso presente non vedesi di avere il Barone proibito a que' cittadini di non andare ad esprimer gli olj ne' Trappeti degli altri, e di essersi gli stessi cittadini acquietati alla di lui proibizione. Anzi apparisce il contrario, mentre appena il Barone tentò di introdurre il divieto, essi se ne richiamaron nel S. C.; onde non ha potuto egli mai acquistar qualunque diritto per la di lor connivenza, e volontà.

Del rimanente poteasi parlar di diritto proibitivo acquistato colla prescrizione prima delle Prammatiche publicate dall'Imperator Carlo V., di sopra trascritte. Questo Augusto Principe volle non solo restituir la libertà a' vassalli oppressi da' di lor Baroni, ma di più dispose, che gli stessi vassalli, non dovessero mai più per l'avvenire, in qualsivoglia modo, nè dirattamente, nè indirettamente sottoporsi a qualunque altra angaria, o servitù verso de' di lor Baroni. Egli lasciò a costoro l'esercizio de' diritti proibitivi acquistati sino allora *particulari privilegio, aut legitima præscriptione, vel consuetudine legitime præscripta*; ma non li per-

(1) *Ad Grotium de I. B. & P. Lib. II. cap. IV. §. XV.*

permiſe, che poteſſero mai più acquiſtarli in appreſſo per mezzo della preſcrizione. Per li diritti proibitivi acquiſtati da' Baroni ſin allora colla preſcrizione, pure volle, che queſta foſſe *legittima*; vale a dire, che vi dovea precedere *bona fides, & juſtus titulus*; altrimenti nè pure li Baroni ſi potean mantenere. Ciò poſto, il Baron di Marcellinara dovrebbe dimoſtrare, che li ſuoi maggiori acquiſtarono il diritto proibitivo de' Trappeti colla preſcrizione prima della Prammatica. Il che non potendo, reſta dimoſtrato, che nè la *Centenaria*, nè qualunque altra preſcrizione può giovare al ſuo aſſunto.

C A P. V.

In cui ſi dimoſtra, che il Baron di Marcellinara, oltre di eſſer tenuto di reſtituire a que' cittadini tutto ciò, che l' ha eſtorto indebitamente dall' uſurpato diritto proibitivo de' Trappeti, è incorſo nella pena; e deve egli altresì indennizarli di tutte le ſpeſe della lite.

E' Incontraſtabile dalle pruove fatte da' cittadini di Marcellinara, che quel Barone ha eſtorto per la molitura de' di loro olivi, più di quello che ſi è corriſpoſto dagli altri ne' Trappeti convicini. Uniformemente quattordici teſtimonj delle Terre contigue a Marcellinara, eſaminati ſopra il quinto articolo depoſero, che negli altri Trappe-

ti ſi è corriſpoſto men dell' ottava parte degli olj, che ſi ſon ricavati dall'eſpreſſion degli olivi; ed è rimaſto a carico de' *Trappetari* non ſolamente d'impiegar l'acque neceſſarie per una tale eſpreſſione; ma altresì a traſportar tanto gli olivi ne'Trappeti, quanto gli olj nelle caſe de' proprietarj. Gli ſteſſi teſtimonj all'oppoſto depoſero anche uniformemente ſopra il ſettimo articolo, che il Barone ha eſtorto a viva forza ne' ſuoi Trappeti ſino all' anno 1748. la ſeſta parte degli olj ricavati; indi in poi la ſettima, reſtando a peſo de' proprietarj di traſportar tanto gli olivi ne' Trappeti, quanto gli olj nelle di loro caſe; e d' impiegar l' acque neceſſarie per il lavoro, e a ſomminiſtrare a' *Trappetari li cibarj*. Oltre a ciò, ſiccome da' medeſimi teſtimonj ſi è depoſto ſopra il nono articolo, il Barone anche a viva forza ſi è ritenuto il *nozzòlo*, il quale l' ha fatto di nuovo molire, ed eſprimerne gli olj per ſuo conto. Il che è ſtato di ſomma frode a' proprietarj degli olivi, perchè queſti non ſi ſon riſtretti bene ſotto lo ſtrettojo, come ſi dovea, ad oggetto di rimaner buona porzion degli olj a favor del Barone per la ſeconda eſpreſſione. E non ſazio di tanto, ha fatto egli di più formar le giſternuole, dove ha unite le acque uſcite dalle tine; e ſi ha altresì appropriato a ſe tutti gli altri olj, che ſi ſon ritrovati in dette giſternuole. Il che anche è ſtato un altro capo di

di frode conſiderevole in danno de' proprietarj, perchè ſtando l'opera in man de' *Trapperari* da lui preſcelti, eſſi coll' acque han fatto uſcir dalle tine quant' olj mai han voluto. Per lo che è addivenuto, che la di loro maggior parte, per tante vie, è rimaſta al Barone, come tuttavia rimane; eſſendoſi ſtraricchito ſopra li doloroſi ſudori, ed aſpre, ed amare fatighe di tanti poveri diſgraziati. Li teſtimonj ſon quelli, che così parlano.

Non potendoſi perciò dubbitare di avere il Barone per tanti mezzi eſtorto di più ne' ſuoi Trappeti; e non avendo egli per le coſe dimoſtrate alcun diritto, ne ſegue per conſeguenza, che egli è obbligato di reſtituir tutto l' indebitamente introitato. Egli ha praticate le accennate eſtorſioni non men contro delle leggi, che contro della ſuppoſta Lettera di Ferdinando I., e contro del decreto del S. C. de' 3. Settembre 1746., con cui fra l'altro ſi ordinò di corriſponderſi la molitura *quæ ſolvitur in locis convicinis*. Chi opera contro delle leggi, e contro delle coſe giudicate, non ſolo è tenuto di reſtituir quel, che ha eſtorto, ma ben anche deve ſoggiacere alla pena per la frode commeſſa. Ed a coloro, che ne ſoffrirono il danno, compete l' azione di ripeterlo, anche con gl' intereſſi. La legge di natura ci ſuggeriſce, che neſſuno può arrichirſi col danno degli altri; la quale legge fu altresì adottata dalla civile. Il Giure-

consulto Pomponio disse. *Nam hoc natura æquum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem* (1). Su di che scrisse Gerardo Noodt. *Simul venire illam actionem quasi ex contractu, adeoque ex bono & æquo, solitam quippe quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare, l. 66. D. h. t., volente naturali æquitate, post distincta dominia, neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem* (2). E quindi colui, che si riceve quel, che non gli si deve, è tenuto di restituirlo. Il Giureconsulto Paolo così ragionò. *Is quoque, qui non debitum accipit per errorem solventis, obligatur quidem quasi ex mutui datione, & eadem actione tenetur, qua debitores creditoribus* (3). Non altrimenti ordinò l' Imperator Giustiniano. *Proinde is, qui accipit obligatur, ac si mutuum ei daretur, & ideo condictione tenetur* (4). E' massima incontrastabile, che *actus agentium non operentur ultra eorum intentionem* (5). Colui, che paga, crede di soddisfare il suo debito. Se questo non sussiste, egli non intende di rilasciar-
lo

(1) *L. 14. D. de condict. indebiti.*
(2) *Comment. ad lib. XII. Tit. VI. de Condict. indebiti, in princ.*
(3) *L. 5. §. 3. D. de obligat. & actionibus.*
(4) *§. 6. in fin. Lib. III. Instit. Tit. XXVIII. de obligat. quæ quasi ex contractu nascuntur.*
(5) *L. 19. de reb. credit.*

lo a chi non gli lo dovea. E perciò *ex bono, & æquo* fu introdotta l'azione a poter ripetere dalle mani di colui il suo, che ha pagato senza causa. Così scrisse il Giureconsulto Papiniano. *Hæc condictio ex bono & æquo introducta, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare censuerit* (1).

Oltre dell'azione civile per ripetersi da colui, che si ha ricevuto l'indebito, lo stesso incorre nella pena criminale, e devesi castigar, come ladro. Ecco come scrisse il Giureconsulto Ulpiano. *Si is, qui viginti nummorum saccum deposuisset, alium saccum, in quo scit triginta esse, errante eo, qui dabat, acceperit, putaverit autem illic sua viginti esse: teneri furti decem nomine placet* (2). Arnoldo Vinnio fissò per assioma, che *qui sciens indebitum recipit, etiam furti obstringitur* (3). Ed il Giureconsulto Seevola sostenne ancora che *tenetur de furto* anche quando si riceve l'indebbito per mezzo del procuratore, nel caso si ha per rato quel, che costui ha fatto. *Quoniam furtum fit cum quis indebitos nummos sciens acceperit. Videndum si procurator suos nummos solvat, an ipsi furtum fiat? Et Pomponius Epistolarum lib. VIII. ipsum condicere ait ex*

(1) *L. 66. D. de condict. indebiti.*
(2) *L. 21. §. 1. D. de furtis.*
(3) *In §. 6. lib. III. Tit. XXVIII. Instit. de obligat. quæ quasi ex contractu nascunt. num. 1.*

ex causa furtiva: sed & me condicere, si ratum habeam, quod indebitum datum sit (). Anche il Giureconsulto Ulpiano sostenne, che *Falsus creditor, hoc est is, qui se simulat creditorem, si quid acceperit, furtum facit, nec nummi ejus fi ent* (). Il Baron di Marcellinara sapea, che egli non potea riscuoter da' suoi Trappeti più di quello, che corrispondeasi ne' luoghi convicini; ed intanto egli volle riscuotere di più; e perciò egli oltre di dover restituire a que' cittadini tutto l' estorto, *tenetur ex furto;* onde deve soggiacere alla pena, che s' infligge contro de' ladri.

Que' cittadini all'opposto non solo posson vendicar dalle mani del Barone l'indebito corrisposto, ma altresì posson dire, che avendo egli esatto di più de' luoghi convicini, anche se vera fosse la Lettera di Ferdinando I., è decaduto dal supposto diritto proibitivo de' Trappeti. La prima parte stà appoggiata sopra del Giureconsulto Ulpiano; il quale disse. *Is itaque, cui furtum factum est, habet actionem furti, & condictionem, & vindicationem; habet & ad exhibendam actionem* (3). E perciò il Barone deve restituirli tutto l' indebito esatto. La seconda parte sta appoggiata sopra la copia della supposta lettera di Ferdinando

(1) *L.* 18. *D. De condict. furtiva.*
(2) *L.* 43. *D. de furtis.*
(3) *L.* 7. *D. de condict. furtiva.*

do I., dove espressamente si dice, che *in lo caso che ipso Cola, e sui successori controvenissero ad volere exigere più di quello, che se paga ne li lochi convicini, volimo, che non abbia più il detto jus prohibendi, ma che resti in libero piacimento ad ipsi homini de Marzellinara de poter andare ad macinare dove ad ipsi parerà, & piacerà*. Non vi è dubbio di essersi contravvenuto dal Barone alla supposta Lettera, perchè egli fino al 1748. esiggè due parti di più di quel che corrispondeasi ne' Trappeti convicini. Indi esiggè, come esigge tuttavia, una parte di più, oltre delle tante rubberie di sopra accennate. E perciò egli anche per questo capo è decaduto dal supposto diritto proibitivo de' Trappeti; e si debbon lasciar que' cittadini di costruirsi de' Trappeti proprj, e di portar li di loro olivi anche ne' Trappeti degli altri, dove meglio li rende conto.

Il Barone è tenuto ben anche di indennizar que' cittadini delle tante spese della lite, impiegate ad oggetto di liberarsi dalle sue usurpazioni. Egli è un manifesto temerario litigante, perchè non avendo il supposto diritto proibitivo de' Trappeti ha sostenuto acerrimamente nel S. C., nella Regia Camera, e nella Suprema Giunta, contro de' cittadini sudetti la lite, facendoli dispendiare, per ricuperar la di lor libertà. Le leggi Romane furon vigilanti a frenar la temerità de' litiganti, *modo pecuniaria pœna, modo ju-*

ris

ris jurandi religione , *modo infamiæ metu* (1). Colla legge settantesima nona *D. de judiciis* fu stabilito : *Eum quem temere adversarium suum in judicium vocare constitit* , *viatica* , *litisque sumptus* , *adversario suo reddere oportebit*. L' Imperator Giustiniano passò più avanti , ed ordinò. *Sive autem alterutra parte absente* , *sive utraque præsente lis fuerit decisa ; omnes judices*, *qui sub imperio nostro constituti sunt*, *sciant* , *victum in expensarum causa victori esse condemnandum* , *quantum pro solitis expensis litium juraverit: non ignorantes*, *quod si hoc prætermiserint*, *ipsi de proprio hujusmodi pænæ subjacebunt* , *&* *reddere eam parti læsæ coartabuntur* (2). Che però non può esentarsi il Barone, come temerario litigante, di sodisfare a' cittadini di Marcellinara tutte le spese della lite.

Napoli 2. Settembre 1791.

Antonino Cavallaro.

---

(1) *Inst. Tit. de pæna temere litigantium*.
(2) *L.* 13. §. 6. *C. de judiciis*.